

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI PRESIDENZIALI
<p>DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210.</p> <p>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225) Pag. 1</p>	<p>DECRETO 19 novembre 2015.</p> <p>Nomina del commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte. (15A09571)..... Pag. 5</p>
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p>Camera dei deputati</p> <p>Convocazione (15A09807)..... Pag. 5</p>	<p>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p> <p>DECRETO 30 ottobre 2015.</p> <p>Emanazione della tabella delle istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017. (15A09557) Pag. 7</p>



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 21 dicembre 2015.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (15A09673)..... *Pag.* 14

DECRETO 16 dicembre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni. (15A09738)..... *Pag.* 15

Ministero dell'interno

DECRETO 23 dicembre 2015.

Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica. (15A09809)..... *Pag.* 15

Ministero della salute

DECRETO 2 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenoxaprop-p-etile, sulla base del dossier CHA 4960 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A09559)..... *Pag.* 31

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller», ed integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina». (15A09491)..... *Pag.* 36

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Piacentini», di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Gutturnio» ed «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini», ed integrazione dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone». (15A09556)..... *Pag.* 37

DECRETO 10 dicembre 2015.

Iscrizione della denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (15A09553).... *Pag.* 39

DECRETO 14 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone. (15A09554)..... *Pag.* 42

DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (15A09555)..... *Pag.* 44

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Cory Coop Agri Service - società cooperativa», in Avellino e nomina del commissario liquidatore. (15A09567)..... *Pag.* 45



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al titolo VII (assetto proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 10). (15A09740) *Pag.* 46

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l’utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell’impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 11). (15A09741). *Pag.* 54

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l’utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 12). (15A09742). *Pag.* 59

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV (fondi propri), sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all’implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 13). (15A09743) *Pag.* 70

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 14). (15A09744) *Pag.* 73

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l’applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 15). (15A09745) *Pag.* 75

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l’applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 16). (15A09746) *Pag.* 77



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia delle entrate**

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (15A09566) *Pag.* 81

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina V&A n. 1994 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S». (15A09568) *Pag.* 108

Rettifica della determina V&A n. 1995 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expectosol». (15A09569) *Pag.* 108

Rettifica della determina V&A n. 1993 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal AG». (15A09570) *Pag.* 108

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A09739) *Pag.* 109

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2015. (15A09732) *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2015. (15A09733) *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2015. (15A09734) *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2015. (15A09735) *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2015. (15A09736) *Pag.* 112

Ministero dello sviluppo economico

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese. (15A09558) *Pag.* 112

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70/L

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71/L

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. (15G00223)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

5. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicem-

bre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

7. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2016".

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

10. All'articolo 16-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015".

Art. 2.

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2016".

2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.".

Art. 3.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:



“3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l’assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW.”;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.”.

Art. 4.

Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa

1. È prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

4. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.

5. All’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

6. All’articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

Art. 5.

Proroga di termini in materia di distretti turistici

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”.

Art. 6.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: “sono rinnovati entro 8 mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati entro 18 mesi”.

2. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2017”.

3. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

“16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica”.

4. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: “Per l’anno 2014”, sono inserite le seguenti: “e per l’anno 2015”.

Art. 7.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.

3. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.



4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All'articolo 15, comma 3-*quiquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

7. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017".

8. All'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle."

10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2016".

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.

Art. 8.

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

b) al comma 9-*bis*, le parole: "stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e "sino al 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.


3-*ter*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016".

Art. 9.

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti.».



Art. 10.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".

4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016".

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,".

8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

Art. 11.

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

Art. 12.

Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2015


MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

15G00225



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 543ª seduta pubblica per lunedì 4 gennaio 2016, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

15A09807

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 19 novembre 2015.

Nomina del commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolar modo gli articoli 14 e 15, concernenti le conferenze di servizi e gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili», e, in particolare, l'art. 126-*bis*, inerente «Interventi nelle esposizioni prolungate»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che disciplina funzioni e poteri dei commissari straordinari nominati per la realizzazione di opere o lavori di interesse nazionale alla cui realizzazione contribuisce in tutto in parte lo Stato;

Visto il Protocollo d'intesa relativo all'individuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sottoscritto in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il commissario straordinario del Porto di Taranto;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito in legge 4 ottobre 2012, n. 171, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede che per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sia nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», che ha destinato fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, aperta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nel sito ex Cemerad, ricadente nel comune di Statte;

Visto l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 1 del 2015, che prevede che il commissario straordinario debba predisporre un programma di misure a medio e lungo termine per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, di cui all'art. 5 del medesimo decreto-legge;

Visti, inoltre, i commi 2, 3 del citato art. 6, che individuano le risorse da trasferire sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e destinate alla realizzazione delle suddette misure;

Visto, altresì, il comma 4 del predetto art. 6, che consente al Commissario straordinario di avvalersi, per il mi-



giore svolgimento dei compiti assegnati, del supporto di altre pubbliche amministrazioni, secondo lo schema degli accordi di collaborazione di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che nel sito ex Cemerad, all'interno del comune di Statte, nell'ambito dell'area di Taranto, è stata per lungo tempo svolta attività di raccolta e deposito di rifiuti radioattivi solidi e liquidi, prodotti in attività mediche, industriali e di ricerca, sulla base di autorizzazione con nulla osta rilasciata dal medico provinciale, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Rilevate l'urgenza e l'indifferibilità delle azioni connesse alla rimozione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti all'interno del sito ex Cemerad di Statte;

Ritenuto che tale attività di rimozione dei rifiuti pericolosi e radioattivi del deposito ex Cemerad di Statte debba essere gestita, con le facoltà e i poteri previsti dalla legge per questi casi, procedendo all'inserimento dell'intervento negli elenchi dei lavori di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997;

Considerato che, per assicurare la piena e immediata attuazione di tali interventi, occorre procedere alla nomina, ai sensi del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, di un Commissario straordinario a cui conferire i poteri necessari per porre in essere le misure di sicurezza previste dall'art. 126-bis del citato decreto legislativo n. 230 del 1995;

Ritenuto che il commissario straordinario possa avvalersi di tutte le amministrazioni e degli enti pubblici in grado di supportarlo, tra cui quelli tenuti al rilascio di pareri, autorizzazioni e provvedimenti — e in particolare il comune di Statte, la provincia di Taranto, l'ISPRA, l'ARPA Puglia, l'ASL e il Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio — per la più efficace e celere realizzazione degli interventi di rimozione, messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi contenuti nel deposito sito in area ex Cemerad;

Ritenuto che gli interventi di rimozione, messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi contenuti nel deposito sito in area ex Cemerad, propedeutici alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area considerata, debbano essere svolti con l'ausilio di imprese autorizzate alla gestione di rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare;

Considerato che, per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata commissario straordinario ai sensi del citato decreto-legge n. 129 del 2012;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2015, è stato prorogato alla dott.ssa Vera Corbelli l'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

Ritenuto opportuno che lo stesso soggetto nominato commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sia nominato commissario straordinario per l'attuazione

dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, per il miglior coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, in modo da conseguire una maggiore efficacia dell'attività amministrativa;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Vera Corbelli, e ritenuto che la stessa sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento del carattere di interesse nazionale dei lavori di bonifica del sito ex Cemerad

1. I «Lavori per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad nel territorio del comune di Statte» sono inseriti negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 2.

Nomina di un Commissario straordinario per i lavori di bonifica del sito ex Cemerad

1. La dott.ssa Vera Corbelli (nata a Verbicaro l'11 aprile 1958) è nominata «commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte».

2. L'incarico di cui al comma precedente ha la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento.


3. Il commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso e dalla sua nomina non derivano altri oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Compiti del Commissario straordinario per i lavori di bonifica del sito ex Cemerad

1. Per tutta la durata dell'incarico, il commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, il commissario straordinario predispone e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di



conferimento dell'incarico, un cronoprogramma operativo, tecnico ed economico.

3. Per l'organizzazione e l'attuazione di ogni misura di sicurezza relativa alle attività di bonifica previste dal presente decreto, incluse quelle di cui art. 126-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il Commissario straordinario si avvale del supporto di altre pubbliche amministrazioni, secondo lo schema degli accordi di collaborazione di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

4. Il commissario straordinario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, e della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4-*bis*, del richiamato decreto-legge n. 67 del 1997.

5. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere oggetto di commissariamento, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 13, comma 4-*quater*, del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il commissario straordinario è titolare delle risorse di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e ha facoltà di utilizzarle per ogni attività relativa agli interventi destinati alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte.

7. Nello svolgimento dei compiti assegnati il commissario potrà avvalersi, altresì, delle strutture e degli strumenti operativi e tecnico-amministrativi predisposti per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, a valere sulle risorse previste dal richiamato art. 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

8. Al termine delle attività connesse all'incarico, il commissario straordinario trasmetterà al Presidente del Consiglio dei ministri una dettagliata relazione, corredata della rendicontazione analitica delle somme spese.

9. Il commissario straordinario verifica la pendenza di procedimenti giudiziari relativi all'area ovvero alle attività oggetto di intervento ed è autorizzato a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico e a compiere tutte le attività connesse e conseguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2015

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne - prev. n. 3061*

15A09571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 30 ottobre 2015.

Emanazione della tabella delle istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

Visto il decreto ministeriale adottato in data 27 novembre 2014, registrato il 18 dicembre 2014, foglio n. 5624 presso la Corte dei Conti, con il quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;



Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”;

Vista la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, “Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali-”;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, n. 101094, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2014, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – tabella n. 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

Visto il suddetto decreto del 29 dicembre 2014, n. 101094, che ha iscritto, per l'anno finanziario 2015, lo stanziamento del capitolo 3671 nello stato di previsione di questo Ministero – Centro di Responsabilità 6 – Biblioteche e istituti culturali -1.10 Interventi, per un importo di € 6.212.519,00;

Considerato che è stata richiesta una variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa, da attuarsi con legge di assestamento 2015, di € 100.000,00 dal capitolo 3671 in favore del capitolo 3650 da destinare alle riviste di elevato valore culturale e che pertanto la disponibilità dello stanziamento sul capitolo 3671 è passata da € 6.212.519, ad € 6.112.519,00;

Vista la disponibilità di competenza e di cassa che, a seguito del suddetto intervento, risulta ridotta ad € 6.112.519,00;

Considerato che sul capitolo 3671 insistono i contributi agli istituti culturali ai sensi dell'art.1 (tabella triennale) e art. 8 (contributi annuali) della legge n. 534/1996;

Considerato che dello stanziamento di € 6.112.519,00 a disposizione sul capitolo 3671 si è destinata la somma di € 5.685.000,00 per contributi alle istituzioni di cui all'art. 1, legge n. 534/1996 e di utilizzare la rimanente somma di € 427.519,00 per i contributi agli istituti di cui all'art. 8 della medesima legge;

Vista la tabella delle Istituzioni culturali predisposta sulla base dei lavori svolti dalla Commissione, istituita con decreti del Direttore generale del 9.03.2015 e del 5.04.2015, con il compito di valutare le domande presentate dagli istituti culturali, ai sensi dell'articolo 1, legge n. 534/1996;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari di Senato e Camera espressi in data 5 agosto 2015;

Decreta:

è emanata, per il triennio 2015-2017, la tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, il cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

L'importo stabilito per il corrente anno finanziario in favore delle Istituzioni inserite nella tabella 2015-2017 potrà subire variazioni a seguito delle successive leggi di stabilità.

Il presente decreto sarà inviato agli Uffici di controllo per il previsto parere e pubblicato poi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

*Il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4592



TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2015-2017

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
1	AMALFI (SA)	CAMPANIA	CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA	€ 25.000,00
2	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI	€ 15.000,00
3	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO - ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR - RACCOLTA LERCARO	€ 40.000,00
4	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE FEDERICO ZERI	€ 30.000,00
5	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS	€ 30.000,00
6	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	€ 140.000,00
7	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS	€ 25.000,00
8	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI	€ 30.000,00
9	CAPO DI PONTE (BS)	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	€ 25.000,00
10	CERTALDO (FI)	TOSCANA	ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO	€ 15.000,00
11	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921) - ONLUS	€ 25.000,00
12	CORTONA	TOSCANA	ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA - ONLUS	€ 25.000,00
13	FAENZA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA - ONLUS	€ 30.000,00
14	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DEI GEORGOPOLI	€ 30.000,00
15	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	€ 90.000,00
16	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO	€ 15.000,00
17	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA	€ 40.000,00
18	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE CASA BUONARROTI	€ 15.000,00
19	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	€ 25.000,00
20	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ONLUS	€ 50.000,00
21	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS -	€ 75.000,00
22	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	€ 50.000,00
23	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIUSSEUX	€ 65.000,00
24	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	€ 25.000,00
25	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	€ 30.000,00
26	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	€ 140.000,00
27	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	€ 190.000,00
28	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' DANTESCA ITALIANA	€ 15.000,00
29	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)	€ 90.000,00




TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2016-2017

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
30	GATTATICO (RE)	EMILIA-ROMAGNA	ISTITUTO ALCIDE CERVI	€ 40.000,00
31	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE ANSALDO	€ 15.000,00
32	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAESTRO RODOLFO LIPIZER" - ONLUS	€ 15.000,00
33	IVREA (TO)	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI (AASO)	€ 25.000,00
34	L'AQUILA	ABRUZZO	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'AQUILA "LA LANTERNA MAGICA"	€ 15.000,00
35	LURANO (BG)	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ONLUS	€ 15.000,00
36	MANTOVA	LOMBARDIA	ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	€ 15.000,00
37	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	€ 30.000,00
38	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS	€ 30.000,00
39	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ONLUS	€ 40.000,00
40	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI	€ 40.000,00
41	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	€ 140.000,00
42	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA	€ 25.000,00
43	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	€ 40.000,00
44	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - INMSLI	€ 90.000,00
45	MODENA	EMILIA-ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - MODENA	€ 25.000,00
46	NAPOLI	CAMPANIA	ACCADEMIA PONTANIANA	€ 15.000,00
47	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI "MARCELLO GIGANTE"	€ 15.000,00
48	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE "BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE"	€ 30.000,00
49	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE MORRA - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE	€ 15.000,00
50	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE-ONLUS	€ 15.000,00
51	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	€ 90.000,00
52	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI	€ 75.000,00
53	NAPOLI	CAMPANIA	SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN NAPOLI	€ 25.000,00
54	ORTONA (CH)	ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO DI ORTONA	€ 15.000,00
55	PADOVA	VENETO	FONDAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE"	€ 25.000,00
56	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA. FONDAZIONE PROF. AURELIO RIGOLI	€ 65.000,00
57	PARMA	EMILIA-ROMAGNA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	€ 50.000,00
58	PESARO	MARCHE	ENTE OLIVIERI E BIBLIOTECA E MUSEI OLIVIERIANI	€ 30.000,00




TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2015-2017

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
59	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	€ 50.000,00
60	PESCIA (PT)	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	€ 30.000,00
61	PIEVE SANTO STEFANO (AR)	TOSCANA	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	€ 30.000,00
62	PISA	TOSCANA	FONDAZIONE DOMUS GALILAEANA	€ 15.000,00
63	PISA	TOSCANA	ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	€ 25.000,00
64	PONTECCHIO MARCONI (BO)	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	€ 25.000,00
65	PRATO	TOSCANA	CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO	€ 25.000,00
66	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	€ 25.000,00
67	RAVELLO (SA)	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI	€ 25.000,00
68	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE CASA DI ORIANI	€ 15.000,00
69	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	€ 40.000,00
70	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA LANCISIANA	€ 15.000,00
71	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	€ 65.000,00
72	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	€ 65.000,00
73	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (A.N.I.M.I.)	€ 75.000,00
74	ROMA	LAZIO	CENTRO PIO RAJNA - CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA, LINGUISTICA E FILOLOGICA	€ 25.000,00
75	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	€ 90.000,00
76	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	€ 40.000,00
77	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI	€ 25.000,00
78	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	€ 25.000,00
79	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE BETTINO CRAXI	€ 30.000,00
80	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI	€ 15.000,00
81	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIULIO PASTORE	€ 25.000,00
82	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI ONLUS	€ 190.000,00
83	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA "PAOLO VI"	€ 25.000,00
84	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELO E LISLI BASSO ISSOCO	€ 140.000,00
85	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MAGNA CARTA	€ 15.000,00
86	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI ONLUS	€ 25.000,00
87	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA - ONLUS	€ 25.000,00




TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2015-2017

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
88	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	€ 15.000,00
89	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO LA MALFA	€ 15.000,00
90	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE	€ 40.000,00
91	ROMA	LAZIO	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA	€ 210.000,00
92	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DI STUDI PIRANDELLIANI E SUL TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO	€ 30.000,00
93	ROMA	LAZIO	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARTAIN	€ 40.000,00
94	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA	€ 15.000,00
95	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA	€ 50.000,00
96	ROMA	LAZIO	ISTITUTO LUIGI STURZO	€ 190.000,00
97	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA	€ 25.000,00
98	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS	€ 75.000,00
99	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	€ 90.000,00
100	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO	€ 50.000,00
101	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 25.000,00
102	ROMA	LAZIO	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE	€ 30.000,00
103	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA-ONLUS	€ 90.000,00
104	ROMA	LAZIO	UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE	€ 15.000,00
105	SIENA	TOSCANA	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA-ONLUS	€ 30.000,00
106	STRESA (VB)	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	€ 25.000,00
107	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	€ 25.000,00
108	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	€ 50.000,00
109	TORINO	PIEMONTE	CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA	€ 25.000,00
110	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	€ 30.000,00
111	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	€ 25.000,00
112	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - ONLUS	€ 190.000,00
113	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS	€ 15.000,00
114	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ROSSELLI	€ 30.000,00
115	TORINO	PIEMONTE	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	€ 40.000,00
116	UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA "G.I. ASCOLI"	€ 30.000,00




TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2015-2017

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
117	URBINO	MARCHE	ACCADEMIA RAFFAELLO URBINO	€ 15.000,00
118	VENEZIA	VENETO	ATENE0 VENETO - ONLUS	€ 30.000,00
119	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI - ONLUS -	€ 140.000,00
120	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA - ONLUS -	€ 65.000,00
121	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI - CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS	€ 25.000,00
122	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	€ 90.000,00
123	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	€ 25.000,00
124	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	€ 75.000,00
125	VICENZA	VENETO	ISTITUTO CULTURALE DI SCIENZE SOCIALI NICOLO' REZZARA	€ 15.000,00
TOTALE				€ 5.685.000,00



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 21 dicembre 2015.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 500 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 500 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,2 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016.

Roma, 21 dicembre 2015

*Il direttore generale delle
finanze*


LAPECORELLA

*Il ragioniere generale dello
Stato*
FRANCO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,2 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	475,00
da 21 a 30	450,00
da 31 a 40	425,00
da 41 a 45	400,00
da 46 a 50	375,00
da 51 a 53	350,00
da 54 a 56	325,00



da 57 a 60	300,00
da 61 a 63	275,00
da 64 a 66	250,00
da 67 a 69	225,00
da 70 a 72	200,00
da 73 a 75	175,00
da 76 a 78	150,00
da 79 a 82	125,00
da 83 a 86	100,00
da 87 a 92	75,00
da 93 a 99	50,00

15A09673

DECRETO 16 dicembre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto il decreto n. 97835 del 4 dicembre 2015, che ha disposto per il 14 dicembre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 97835 del 4 dicembre 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro.

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 366 giorni è risultato pari a -0,003%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,003.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,250% e a 0,994%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2015

p. il Direttore generale del
Tesoro
CANNATA

15A09738

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 2015.

Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2, comma 8;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002, istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante "modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125 che prevede che l'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;

Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986,



n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;

Visto il decreto del Ministro della sanità dell’8 aprile 2000, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell’11 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice per la protezione dei dati personali”;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante “Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali”;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013 recante “individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni”;

Sentita l’Agenzia per l’Italia digitale che si è espressa con determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) “ANPR”: l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all’articolo 62 del CAD;

b) “Autenticazione in rete”: l’identificazione informatica tramite la CIE, ai sensi dell’articolo 64 del CAD, finalizzata all’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

c) “CA Autenticazione”: la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE;

d) “CAD”: il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;

e) “Cartellino elettronico”: la trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui all’articolo 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

f) “Centro Nazionale Trapianti”: il Centro nazionale per i trapianti istituito dall’articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni;

g) “Certificato di Autenticazione”: il certificato digitale rilasciato dalla “CA Autenticazione” necessario per l’autenticazione in rete;

h) “CIE”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno denominato “Carta d’Identità Elettronica”;

i) “CNSD”: il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali;

j) “CP-CIE”: il centro di produzione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE;

k) “Dati di identificazione”: i dati memorizzati sul microprocessore ai fini della verifica dell’identità;

l) “Elementi biometrici primari”: l’immagine del volto del titolare della CIE, secondo quanto indicato nell’allegato B;

m) “Elementi biometrici secondari”: l’immagine delle impronte digitali del titolare della CIE ai sensi dell’art.3 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell’allegato B;

n) “PKI-CIE”: l’insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure – PKI), delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE;

o) “IPZS”: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

p) “PIN”: il codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono l’autenticazione in rete;

q) “CIEonLine”: l’infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE;

r) “Portale”: il sito web della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE;

s) “Postazione”: l’apparato hardware e software dedicato all’acquisizione dei dati previsti;


t) “PUK”: la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;

u) “RIPA”: la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni;

v) “Sistema Informativo dei Trapianti” o “SIT”, il sistema istituito nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all’articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente la raccolta, in un’unica banca dati, delle manifestazioni di volontà in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;

w) “SPC”: il Sistema Pubblico di Connettività di cui al CAD;

x) “SSCE”: il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE.



Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando, altresì, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE.

Art. 3.

Caratteristiche della CIE

1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di cui all'allegato A. Tale modello è aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

2. Il supporto fisico della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonché per l'autenticazione in rete, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità "uno a molti" a fini di identificazione.

Art. 4.

Presentazione della richiesta della CIE

La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR

1. residente all'estero, in caso di:

- a) primo rilascio;
- b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- c) deterioramento della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe;
- d) scadenza della carta d'identità.

2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale.

3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identità del richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato nell'allegato B.

Art. 5.

Acquisizione dei dati del richiedente la CIE

1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:

- a) elementi biometrici primari;
- b) elementi biometrici secondari;
- c) firma autografa nei casi previsti;
- d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
- e) dato facoltativo relativo alla volontà di donazione o diniego di organi e/o di tessuti;
- f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.

2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.

Art. 6.

Consegna della CIE

1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti in ANPR la consegna della CIE avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 7.

Interdizione dell'operatività della CIE

1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.

Art. 8.

Cartellino elettronico


1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE.

2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD.

Art. 9.

Soggetti coinvolti

1. Le funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.



2. È istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE, preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi del progetto.

Art. 10.

Funzioni del Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il corretto espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto mettendo a disposizione, avendone la responsabilità, l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che comprende:

- a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
- b) il sistema finalizzato a garantire l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto del 2005;
- c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
- d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonline tramite il collegamento con l'ANPR;
- e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al CP-CIE;
- f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
- g) il CIEonline;
- h) il Portale;
- i) la banca dati della CIE.

Art. 11.

Funzioni dei Comuni e dei Consolati

1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5, attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonline di cui all'art. 12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al Ministero dell'interno, tramite il CNSD.

2. Per lo svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui all'art. 13.

Art. 12.

Funzioni di IPZS

1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B, assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione operativa.

2. Per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al

personale comunale addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e supporto tecnico.

3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto previsto all'articolo 10.

4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico necessario al corretto espletamento delle attività connesse al rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.

5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato nell'allegato B.

6. Per lo svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui all'art. 13, nonché i relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione e di supporto tecnico e informativo.

7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite dal Ministero dell'interno.

8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE secondo quanto previsto dall'articolo 6 e in conformità a quanto stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003.

Art. 13.


Commissione interministeriale permanente della CIE

1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2:

- a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
- b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti;
- c) definisce le modalità di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalità aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali;
- d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei Comuni e dei Consolati;
- e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica ed altre iniziative governative strategiche di interesse nazionale ed internazionale.

2. La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un supplente;
- c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;



d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;

e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale e un supplente;

f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;

g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.

3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L'incarico è rinnovabile.

4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.

5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Art. 14.

Piano di graduale rilascio della CIE

1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE è avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 15.

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della CIE, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di dati personali di propria competenza.

3. Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri soggetti.

Art. 16.

Donazione di organi e tessuti

1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.

2. L'indicazione di cui al comma 1 è trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti con le modalità indicate nell'allegato B.

3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.

Art. 17.

Emissione della CIE da parte dei Consolati

1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari stessi.

2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente le modalità organizzative e tecniche di dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.

Art. 18.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007.

2. Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

Le attività del presente decreto saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN


*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Interno, registro n. 1, foglio n. 2392





Allegato A: Carta di Identità Elettronica
La tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio a ciascuna sezione del documento per la versione Italiana

CAMPO	ETICHETTA	POSIZIONE		FORMATO	DATI CONTENUTI
		Fronte / Zona 1	Fronte / Zona 2		
Simbolo documento elettronico				Simbolo ICAO e-document indicante la presenza del microprocessore RF.	
Titolo del documento	CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD			-	Nel campo è riportata la stringa fissa "REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO".
Numero del documento	-	Fronte / Zona 3		-	Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento.
Comune emittitore	COMUNE DI / MUNICIPALITY	Fronte / Zona 4		29 caratteri	Nome del comune che emette il documento Ufficio Consolare per la carta rilasciata all'estero
Cognome del titolare	COGNOME / SURNAME	Fronte / Zona 5		-	Il campo indica il cognome del titolare del documento.
Nome del titolare	NOME / NAME	Fronte / Zona 6		Nome e dati	Il campo indica il nome del titolare del documento.
Luogo e data di nascita	LUOGO E DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH	Fronte / Zona 7		(GG.MM.AAAA) separate da uno spazio.	Il campo indica la data ed il luogo di nascita del titolare.
Sesso	SESSO / SEX	Fronte / Zona 8		"M": Maschio "F": Femmina	Il campo indica il sesso del titolare.
Statura	STATURA / HEIGHT	Fronte / Zona 9		2 o 3 caratteri numerici	Il campo indica l'altezza del titolare in centimetri.
Cittadinanza	CITTADINANZA / NATIONALITY	Fronte / Zona 10		3 caratteri alfabetici	Il campo indica la nazionalità del titolare nel formato 3letter code secondo la normativa ICAO 9303
Inizio validità	EMISSIONE / ISSUING	Fronte / Zona 11		GG.MM.AAAA	Il campo indica la data di inizio della validità inserita dall'Autorità emittente
Fine validità	SCADENZA / EXPIRY	Fronte / Zona 12		GG.MM.AAAA	Il campo indica la data di scadenza del documento.
Firma del titolare	FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE	Fronte / Zona 13		-	Nel campo è riportata la stampa della firma del titolare del documento.
Card Access Number (CAN)	-	Fronte / Zona 14		6 caratteri numerici in OCR-B	Nel campo è riportato il numero CAN da utilizzare per l'accesso al microchip contact-less secondo il protocollo SAC (Supplementary Access Control).
Validità per l'espatrio	-	Fronte / Zona 15		NON VALIDA PER L'ESPATRIO	Il campo riporta la dicitura nel caso il documento rilasciato non sia valido ai fini dell'espatrio.
Fotografia	-	Fronte / Zona 16		Dimensioni (altezza x larghezza): 30x24 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare in B/N
Elemento otticamente variabile (OVD)	-	Fronte / Zona 17		-	Il campo contiene un primo OVD trasparente a protezione della foto in cui è impresso lo stemma della Repubblica Italiana.
Elemento otticamente variabile (OVD)	-	Fronte / Zona 18		4 caratteri alfanumerici (ad es. 1X2F)	Il campo contiene un secondo OVD metallizzato e numerato in cui è impresso il profilo geografico dell'Italia.



Genitori	COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI / PARENTIS - TUTOR S NAME	Retro / Zona 19	-	In caso il titolare sia minorene nel campo sono riportati i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci
Codice fiscale	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	Retro / Zona 20	16 caratteri alfanumerici	Nel campo è riportato il codice fiscale del titolare
Numero Atto di nascita	ESTREMI ATTO DI NASCITA	Retro / Zona 21	8 caratteri numerici e 1 carattere alfa	Il campo riporta il numero dell'estremo dell'atto di nascita
Indirizzo di residenza	INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE	Retro / Zona 22	45 caratteri alfanumerici	Luogo di residenza
Comune di iscrizione AIRE	COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE (solo Consolare)	Retro / Zona 23	45 caratteri alfanumerici	Comune di iscrizione anagrafe italiana residenti all'estero
Codice a barre	-	Retro / Zona 24	BARCODE CODE 39	Il campo riporta il codice a barre identificativo secondo lo standard ISO IEC/16388
Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO	-	Retro / Zona 25	Tre righe di trenta caratteri alfanumerici in formato OCR-B	Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ), conforme con le specifiche ICAO 9303 parte 3.
Ghost image	-	Retro / Zona 26	Dimensioni (altezza x larghezza): 12x9,6 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare stampata in modalità attenuata rispetto al recto.



ALLEGATO B
Caratteristiche Tecniche della CIE,
Processo di emissione, Infrastruttura tecnologica e organizzativa



Sommario

1. Introduzione	
2. Infrastruttura organizzativa del processo di emissione.....	
3. Pianificazione del fabbisogno delle CIE da emettere	
4. Il processo di emissione	
4.1. Presentazione della richiesta della CIE	
4.2. Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio.....	
4.3. Verifica e certificazione dei dati del richiedente	
4.4. Acquisizione dei dati del richiedente	
4.4.1. Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari	
4.4.1.1. Dati biometrici primari: l'immagine del volto	
4.4.1.2. Dati biometrici secondari: le impronte digitali.....	
4.4.2. Acquisizione della firma autografa	
4.4.3. Acquisizione del dato relativo all'autorizzazione all'espatrio	
4.4.4. Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti.....	
4.4.5. Acquisizione di indirizzi di contatto del richiedente	
4.4.6. Consegna della CIE.....	
4.5. Trasmissione e certificazione del record della CIE al CP-CIE.....	
4.6. Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT.....	
4.7. Produzione della CIE	
4.8. Spedizione e consegna della CIE.....	
4.9. Interdizione dell'operatività della CIE	
5. Strumenti per la verifica di autenticità e identificazione.....	
5.1. Certificati di CA.....	
5.2. Revoca dei certificati di autenticazione del cittadino	
5.3. Certificati di Identificazione	
5.4. Cartellino elettronico	
6. Infrastrutture tecnologiche.....	
6.1. CNSD	
6.2. CP-CIE	
6.3. Infrastrutture di Comuni e Consolati.....	
7. Supporto fisico e dati contenuti nella CIE	
7.1. Il supporto fisico.....	
7.2. I dati.....	



1. Introduzione

Nel presente allegato sono descritte le caratteristiche tecniche della Carta d'Identità Elettronica, il processo di emissione nonché i requisiti di sicurezza adottati, al fine di garantire:

- a) la sicurezza del nuovo documento, per ridurre i rischi di contraffazioni, falsificazioni, clonazioni e furti;
- b) la sicurezza del processo di emissione;
- c) l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati gestiti nell'ambito del processo di emissione e di quelli contenuti nel documento;
- d) l'accesso sicuro ai servizi erogati *on line*.

2. Infrastruttura organizzativa del processo di emissione

Nel processo di emissione della CIE intervengono gli Enti titolari o responsabili delle relative fasi, descritte nel paragrafo 4 che utilizzano, o rendono disponibili, le infrastrutture tecnologiche di cui al paragrafo 6.

3. Pianificazione del fabbisogno delle CIE da emettere

Il Ministero dell'interno stima il fabbisogno annuale dei documenti da emettere e trasmette l'informazione, in modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne autorizza la produzione all'IPZS.

4. Il processo di emissione

4.1. Presentazione della richiesta della CIE

Ai fini della presentazione della richiesta del documento, il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) deve recarsi presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR .


La richiesta può essere presentata:

- a) in caso di primo rilascio;
- b) in caso di smarrimento o furto della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- c) in caso di deterioramento della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe;
- d) in caso di scadenza della CIE o della carta d'identità.

Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale. Al momento della richiesta il Comune o il Consolato provvede al ritiro del documento di identificazione in possesso del cittadino, lo distrugge, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2. Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio

Gli operatori dei Comuni e dei Consolati accedono al sistema CIEOnline secondo modalità di autenticazione forte basata sull'uso di smart card. Verificata l'identità del richiedente nei modi stabiliti dalla legge, essi creano una richiesta di rilascio della CIE attraverso le apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine. Inserito il codice fiscale del richiedente, il CIEOnline provvede alla sua verifica e all'estrazione dei dati anagrafici del cittadino presso l'ANPR.



4.3. Verifica dei dati del richiedente

Il sistema CIEonLine, a fronte della richiesta inserita dal Comune o Consolato, effettua in tempo reale la verifica dell'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio attraverso il sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE).

In caso di esito positivo il sistema CIEonLine comunica al Comune o al Consolato il numero della pratica, dando indicazione di procedere con la successiva fase di acquisizione dei dati del richiedente.

In caso di esito negativo, il sistema CIEonLine interrompe la procedura segnalando al Comune o al Consolato le anomalie riscontrate e le eventuali azioni correttive.

4.4. Acquisizione dei dati del richiedente

A fronte dell'esito positivo delle verifiche dei dati del richiedente, di cui al paragrafo precedente, il Comune o il Consolato procede, nell'ordine, all'acquisizione dei seguenti dati:

- a) i dati biometrici primari;
- b) i dati biometrici secondari (secondo quanto previsto dal D.L.70/2011);
- c) la firma autografa nei casi previsti;
- d) il dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
- e) il dato facoltativo relativo al consenso o diniego alla donazione di organi o/e tessuti
- f) gli eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio della CIE;
- g) l'indirizzo di spedizione della CIE.

Il Comune o il Consolato, completata la raccolta dei dati del richiedente, conferma l'ordine di produzione al sistema CIEonLine.

Attraverso SSCE, il sistema CIEonLine avvia il processo di certificazione dei dati e di rilascio del certificato digitale di autenticazione. Inoltre, terminata la fase di certificazione dei dati trasmette al CP-CIE l'autorizzazione alla produzione della CIE nonché i dati necessari alla lavorazione.

Al termine della procedura, il Comune o il Consolato, nelle more della consegna della CIE, rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica, unitamente alla prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa.

Il cittadino può seguire online lo stato della pratica, accedendo al sito del sistema CIEonLine.

4.4.1. Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari

Per quanto riguarda i dati biometrici, l'acquisizione da parte del Comune o del Consolato avviene in conformità alla *"Guida tecnica per garantire la qualità e l'interoperabilità degli elementi biometrici nei documenti elettronici di identità"*, pubblicata nel giugno 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale.


Il Comune o il Consolato trasmette i dati biometrici acquisiti al SSCE attraverso il sistema CIEonLine mediante canale sicuro e senza conservarli in loco.

4.4.1.1. Dati biometrici primari: l'immagine del volto

Il dato biometrico primario da acquisire è costituito dall'immagine del volto del cittadino richiedente la CIE.

Le principali caratteristiche dell'immagine del volto e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:

- a) ICAO, Machine Readable Travel Documents, Doc 9303,Part3: Official Travel Documents



- (Cards), Third Edition, 2008;
b) ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 5: face Image Data.

Ai fini del rilascio della CIE il Comune o il Consolato esegue una procedura di acquisizione dell'immagine del volto del richiedente a partire da una fotografia cartacea digitalizzata a mezzo scansione elettronica o da un'immagine digitale acquisita secondo le modalità descritte sul Portale. L'immagine digitale ottenuta viene elaborata per consentirne la stampa sul fronte della CIE e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in essa contenuto.

4.4.1.2. Dati biometrici secondari: le impronte digitali

I dati biometrici secondari, da acquisire a mezzo scansione elettronica, sono costituiti dalle impronte semplici dell'indice destro e dell'indice sinistro del richiedente. In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione, di qualità soddisfacente, della prima impronta disponibile del dito medio, anulare o pollice.

Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini, conformemente alla norma tecnica ISO/IEC19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data.

La qualità delle immagini è conforme alle norme tecniche ISO/IEC19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data e ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark&Tattoo (SMT) Information" FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ).

Qualora per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, la CIE viene rilasciata senza le impronte.

L'immagine dell'impronta è:

- raccolta presso il Comune o il Consolato esclusivamente ai fini della sua trasmissione al CP-CIE e quindi non memorizzata in loco;
- inviata al CP-CIE in forma crittografata su canale sicuro cifrando il dato con la chiave pubblica di cifratura del CP-CIE;
- inviata al SSCE attraverso il sistema CIEonLine, in forma crittografata su canale sicuro, cifrando il dato con la chiave pubblica di cifratura del SSCE;
- conservata nella banca dati del CP-CIE e di SSCE solamente per il tempo strettamente necessario alla produzione della CIE;
- memorizzata esclusivamente sul microprocessore RF ai soli fini della verifica dell'identità del titolare della CIE secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il canale sicuro attraverso il quale i dati biometrici secondari sono trasmessi dal CIEOnline ad SSCE e da SSCE al CP-CIE è realizzato mediante l'adozione di certificati digitali e di chiavi rilasciate dalla CA Autenticazione.

4.4.2. Acquisizione della firma autografa

La firma autografa del richiedente è acquisita a partire da una firma apposta su supporto cartaceo successivamente digitalizzata a mezzo scansione elettronica o da un'immagine digitale ottenuta utilizzando una specifica tecnologia hardware utilizzata per acquisire la firma.

In tutti i casi la firma autografa è necessariamente apposta dal cittadino in presenza del funzionario delegato del Comune o del Consolato.

4.4.3. Acquisizione del dato relativo all'autorizzazione all'espatrio

Nel caso in cui il cittadino richieda il rilascio della CIE per il figlio minore, in qualità di genitore (o esercente la potestà), può indicare il proprio assenso all'espatrio all'atto della presentazione della richiesta presso il Comune o il Consolato.

Nel caso in cui la CIE non venga rilasciata con validità per l'espatrio ne sarà riportata espressa



dicitura sul documento stesso.

4.4.4. Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti

All'atto della richiesta di rilascio della CIE presso il Comune o il Consolato, il cittadino maggiorenne ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.

Tale indicazione è trasmessa dal Comune o dal Consolato al Sistema Informativo Trapianti, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.6.

4.4.5. Acquisizione di indirizzi di contatto del richiedente

All'atto della richiesta di rilascio della CIE presso il Comune o il Consolato, il cittadino può fornire indirizzi di contatto, quali numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero esprimere il consenso all'utilizzo del domicilio digitale eventualmente specificato in ANPR, al fine di ricevere comunicazioni, da parte del CIEonLine, inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio della CIE.

4.4.6. Consegna della CIE

La consegna della CIE unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa avviene direttamente presso l'indirizzo indicato dal cittadino. In caso di impossibilità del cittadino al ritiro personale della CIE, per malattia o altro impedimento non superabile, la stessa può essere ritirata da una persona munita di delega.

Qualora il cittadino rilevi la presenza di errori nella CIE ricevuta deve rivolgersi al Comune o al Consolato presso cui ha presentato la richiesta per la relativa segnalazione. Il Comune o il Consolato procederà con le necessarie verifiche e, ove necessario, avvierà la procedura di rilascio di un nuovo documento previo annullamento tramite il sistema CIEonLine della CIE precedentemente rilasciata.

4.5. Trasmissione e Certificazione del record della CIE al CP-CIE

Il sistema CIEonLine trasmette a SSCE i dati acquisiti dal Comune o dal Consolato.


SSCE, ricevuti i dati, li certifica per il tramite della PKI-CIE, li associa ad un certificato digitale richiesto alla CA Autenticazione, vi associa un numero univoco nazionale e trasmette queste informazioni al CP-CIE, cifrandole in modo da renderle accessibili solo da quest'ultimo. Notifica, inoltre, al sistema CIEonLine l'avvenuta trasmissione dei dati.

Il sistema CIEonLine, ricevuta la notifica di invio alla produzione della CIE da parte di SSCE, memorizza e conserva il numero della pratica, il numero univoco nazionale della CIE e le informazioni necessarie al tracciamento del flusso di emissione.

4.6. Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT

Il sistema CIEonLine invia il dato relativo alla donazione di organi e tessuti al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della salute, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.228, articolo 1, comma 340

Tale dato viene trasmesso secondo le modalità telematiche e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'allegato 4 delle "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte" adottate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute in



data 29 luglio 2015.

Il sistema CIEonLine cancella immediatamente il dato dopo l'avvenuta ricezione da parte del SIT. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune, che avvalendosi del CIEonLine trasmette al SIT il nuovo dato.

4.7. Produzione della CIE

Il CP-CIE, ricevuti i dati da SSCE, provvede alla personalizzazione grafica ed elettrica della CIE, secondo le specifiche di file system e secondo le specifiche di formato delle informazioni pubblicate sul Portale.

4.8. Spedizione e consegna della CIE

Il CP-CIE, una volta prodotti i documenti, li predispone per la spedizione in plichi reggettati con "sigillo IPZS" e li trasmette al competente ufficio del MEF. Quest'ultimo li prende in carico e li registra nelle proprie contabilità. Effettuata la suddetta registrazione, l'ente preposto al servizio di spedizione provvede ad inviare i documenti al cittadino secondo le modalità riportate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto" assicurando la tracciatura in modalità cartacea o telematica della ricezione dei documenti.

Il Comune o il Consolato distrugge l'eventuale documento ritirato, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ente preposto al servizio di spedizione restituisce, in modalità telematica, al competente ufficio del MEF le ricevute controfirmate. Il competente Ufficio del MEF comunica al CP-CIE l'avvenuta consegna ai cittadini, previa acquisizione delle relative ricevute di consegna controfirmate. Il CP-CIE a sua volta aggiorna lo stato della pratica al CIEOnline per il tramite di SSCE che provvede altresì ad eliminare l'informazione relativa ai dati biometrici secondari dal sistema.

4.9. Interdizione dell'operatività della CIE

In caso di furto o smarrimento, il cittadino, contattando il servizio di help desk della CIE, richiede il blocco della propria CIE secondo le modalità indicate sul Portale per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete.

Successivamente si reca presso le competenti Forze di Polizia per sporgere regolare denuncia.

5. Strumenti per la verifica di autenticità e identificazione


Di seguito sono elencati gli elementi a supporto della verifica di autenticità della CIE, messi a disposizione dal sistema di emissione.

5.1. Certificati di CA

I certificati di CA, utilizzabili per la verifica dell'autenticità dei certificati di autenticazione della CIE, sono resi disponibili in rete dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso l'elenco pubblico dei certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del CAD.

5.2. Revoca dei certificati di autenticazione del cittadino

La CA di autenticazione rende liberamente disponibili su internet il numero di serie dei certificati



di autenticazione revocati e sospesi, nonché la decorrenza e la motivazione della revoca, con modalità conformi alle specifiche RFC 5280 e RFC 2560, secondo quanto descritto nelle specifiche tecniche pubblicate sul Portale.

5.3. Certificati di Identificazione

I certificati CSCA (Country Signing Certification Authority) e DS (Document Signer) utilizzabili per la verifica dell'autenticità dei dati di identificazione presenti nella CIE sono pubblicati sul Portale.

5.4. Cartellino elettronico

Il cartellino elettronico si compone delle previste informazioni anagrafiche, della fotografia, del numero della pratica, delle informazioni relative al processo di rilascio e del numero univoco nazionale della CIE conservati da SSCE. Si può accedere al cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD mediante i meccanismi di sicurezza forniti da quest'ultimo.

6. Infrastrutture tecnologiche

6.1. CNSD

Dal punto di vista dell'architettura logica del sistema, l'infrastruttura del CNSD è composta da:


- a) il sistema di sicurezza del CNSD, il sistema infrastrutturale finalizzato a garantire l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE;
- b) SSCE, il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE preposto al governo dei processi di emissione e controllo della CIE;
- c) il Portale internet di riferimento;
- d) la Certification Authority, costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure – PKI) e dalle relative procedure operative, deputate a garantire la certificazione dei dati personali memorizzati all'interno della CIE, la protezione dei dati stessi e il rilascio delle quantità di sicurezza necessarie alle funzionalità di autenticazione ed identificazione previste;
- e) ANPR;
- f) il sistema CIEonLine, il sistema infrastrutturale deputato al supporto dei flussi informativi necessari al processo di emissione della CIE.

6.2. CP-CIE

Presso il CP-CIE avviene la produzione delle CIE e la personalizzazione grafica ed elettrica. Durante la produzione, in conformità con la normativa delle carte valori (D.M. 4 agosto 2003 "Nuove istruzioni per la disciplina di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali"), è eseguita la rendicontazione puntuale dei materiali allo scopo di garantire la massima sicurezza durante le fasi di produzione e spedizione della CIE.

6.3. Infrastrutture di Comuni e Consolati

I Comuni e i Consolati sono dotati di apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine attraverso il sistema di sicurezza del CNSD di cui al paragrafo 6.1. A tal fine, i Comuni e i Consolati devono essere già provvisti di una connessione ad internet o ad SPC, eventualmente mediante RIPA per i Consolati.



Le postazioni sono dotate dei dispositivi necessari all'espletamento delle attività relative alla gestione della procedura di richiesta e all'acquisizione dei dati biometrici del richiedente. La configurazione e le specifiche tecniche degli apparati sono riportate sul Portale.

7. Supporto fisico e dati contenuti nella CIE

7.1. Il supporto fisico

Il supporto fisico è conforme alle norme che regolamentano i documenti di identificazione, International Standards Organization ISO/IEC 7810 e 7816.

Le dimensioni nominali sono conformi alla norma ISO/IEC 7810 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.

Lo spessore della CIE, compresi eventuali «film» di protezione, è conforme alla norma ISO/IEC 7810.

La CIE è costituita da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati.

La CIE risponde alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7810 relativamente a deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura, umidità ed uso, infiammabilità e durata.

7.2. I dati

I dati anagrafici e la fotografia del titolare sono riportati graficamente sul supporto plastico.


I dati anagrafici e gli elementi biometrici primari e secondari sono memorizzati nel microprocessore RF, in conformità con quanto indicato dalla norma tecnica "International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303".

Considerata la sensibilità dei dati e degli elementi biometrici contenuti nel microprocessore RF, al fine di garantirne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza, vengono adottate una serie di meccanismi di sicurezza specificati dalle seguenti norme e raccomandazioni tecniche:

- a) International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards);
- b) Supplement to doc ICAO 9303 – Technical report on supplemental Access Control for Machine Readable Travel Documents Version 1.00, 19 March 2010;
- c) BSI TR-03110, Advanced Security Mechanisms for machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC).

La descrizione dettagliata del formato di memorizzazione e delle condizioni di sicurezza delle informazioni contenute nei microprocessori sono pubblicate sul Portale.

Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità "uno a molti", a fini di identificazione.



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenoxa-prop-p-etile, sulla base del dossier CHA 4960 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fenoxa-prop-p-etile;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva fenoxa-prop-p-etile, decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al Reg. (UE) 540/2011;



Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario STARPROP, presentato dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da essi stabilite ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopraccitato fascicolo CHA 4960, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 42227 in data 9 novembre 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova A/S rappresentata in Italia da Cheminova Agro Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopraccitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario STARPROP;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La succitata impresa Cheminova A/S è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.


È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione "Banca dati".

Roma, 2 dicembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO



Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **fenoxaprop-p-etile** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 4960 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	12960	STARPROP	05/11/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l	 ATTENZIONE H315-H317-H411-EUH401-P102-P261-P270-P280-P302+P352-P333+P313-P362-P401-P501
2.	14878	FOXTROT	08/11/2010	Cheminova Agro Italia S.r.l	 ATTENZIONE H315-H317-H411-EUH401-P102-P261-P270-P280-P302+P352-P333+P313-P362-P401-P501



STARPROP
 Diserbante gramminicida di post-emergenza del frumento e dell'orzo.
 (Emulsione olio/acqua)
Meccanismo d'azione: HRAC A

STARPROP Registrazione del Ministero della Salute n° 12960 del 05/11/2008
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
 Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
 Tel. 035 1990468

100 grammi di prodotto contengono:
 Fenoxaprop-p-ethyl puro g 6,7 g (pari a 69 g/L)
 Coformulanti* q. b. a g 100

*Contiene Cloquintocet-mexyl, 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one e Naflo solvente (petrolio)

Partita n. Contenuto: 0,500-1-5 L

Officina di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harbørre (DK)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhiali viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI


Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Starprop è assorbito dalle infestanti attraverso le foglie, il principio attivo viene traslocato fino agli apici vegetativi. L'azione erbicida si manifesta con decolorazioni clorotiche su tutta la pianta; per il completo disseccamento occorrono dalle 2 alle 4 settimane. Le condizioni climatiche possono influenzare la rapidità d'azione del prodotto. Infestanti in stati vegetativi non ottimali dovuti per esempio a siccità od altre cause biotiche, possono influenzare l'efficacia di Starprop.



ATTENZIONE

Infestanti sensibili: Avena (*Avena spp.*), coda di volpe (*Alopecurus misuroides*), falaride (*Phalaris spp.*), fianrola comune (*Poa trivialis*), cappellini dei campi (*Apera spica venti*)
 Infestanti resistenti: Loglio (*Lolium spp.*)
DOSI e MODALITÀ di IMPIEGO

- **Frumento tenero e duro:** 0,8 - 1,2 L/ha contro Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis e Apera spica venti; 0,6 - 1 L/ha contro Alopecurus misuroides
- **Orzo:** 0,8 - 1 l/ha contro Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis e Apera spica venti; 0,6 - 1 L/ha contro Alopecurus misuroides

Su entrambe le colture applicare le dosi ridotte in presenza di infestazioni contenute e con interventi su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

EPOCHE di IMPIEGO: dallo stadio della terza foglia fino alla levata del frumento e dell'orzo, con le infestanti preferibilmente agli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo (non impiegare dopo BBCH 32). Per il controllo ottimale della Phalaris spp. si deve intervenire entro la fine dell'accestimento dell'infestante.

VOLUME di IRRORAZIONE

Applicare 200 - 400 L di miscela per ettaro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'ACCCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ

Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici sotto forma di sale, con dicamba, bifentox e bentazone in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare l'orzo dopo lo stadio di levata.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
 DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2 dicembre 2015



FOXTROT

Diserbante graminicida di post-emergenza del frumento e dell'orzo.
(Emulsione olio/acqua)
Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTROT Registrazione del Ministero della Salute n. 14878 del 08/11/2010

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

100 grammi di prodotto contengono:	
Fenoxapprop-p-ethyl puro	g 6,7 (pari a 69 g/L)
Coformulanti* q. b. a	g 100

*Contiene Cloquintocet-mexyl, 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one e Nafte solvente (petrolio)

Partita n. Contenuto: 0,500-1-5 L

Distribuito da:
SCAM SpA - Via Bellaria, 164 - Modena - Tel. 059 586511
Officina di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori della portata dei bambini. PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/la vista.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.


CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore, non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle fasce di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.



ATTENZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Foxrot è assorbito dalle infestanti attraverso le foglie, il principio attivo viene traslocato fino agli apici vegetativi. L'azione erbicida si manifesta con decolorazioni clorotiche su tutta la pianta; per il completo disseccamento occorrono dalle 2 alle 4 settimane. Le condizioni climatiche possono influenzare la rapidità d'azione del prodotto. Infestanti in stati vegetativi non ottimali dovuti per esempio a siccità od altre cause biotiche, possono influenzare l'efficacia di Foxrot.

infestanti sensibili: *Avena (Avena spp.)*, coda di volpe (*Alopecurus misuroides*), *falaride (Phalaris spp.)*, *finarola comune (Poa trivialis)*, *cappollini dei campi (Apera spica-venti)*
infestanti resistenti: *Loglio (Lolium spp.)*

- **MODALITÀ DI IMPIEGO**
DOSI e MODALITÀ DI IMPIEGO
• **Frumento tenero e duro: 0,8 - 1,2 L/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis* e *Apera spica-venti*; **0,6 - 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*
- **Orzo: 0,8 - 1 L/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis* e *Apera spica-venti*; **0,6 - 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*

Su entrambe le colture applicare le dosi ridotte in presenza di infestazioni contenute e con interventi su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

EPOCHE DI IMPIEGO: dallo stadio della terza foglia fino alla levata del frumento e dell'orzo, con le infestanti preferibilmente agli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo (non impiegare dopo BBCH 32). Per il controllo ottimale della *Phalaris spp.* si deve intervenire entro la fine dell'accrescimento dell'infestante.

VOLUME DI IRROGAZIONE
Applicare 200 - 400 L di miscela per ettaro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'ACCCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ
Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici sotto forma di sale, con dicamba, bifentox e bentazone in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare l'orzo dopo lo stadio di levata.


ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2 dicembre 2015.



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller», ed integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;


Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2012, con il quale è stato attribuito, per un triennio, al Consorzio di tutela Vini del Trentino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relative alle DOC Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano», «Casteller» e «Valdadige»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini del Trentino, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio di tutela vini del Trentino richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 anche per le IGP «Vigneti delle Dolomiti», «Vallagarina» e «Delle Venezie»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini del Trentino ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller» e per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento con nota 13 ottobre 2015 prot. n. 28039-119/GC-Id, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOC «Trentino» «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller» e sulle IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini del Trentino non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Valdadige» e per l'IGP «Delle Venezie». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota 12 ottobre 2015 prot. 10-Peschiera-2015-7710, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Valdadige»



e con nota 10 novembre 2015 prot. Sop12/2015/131372, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sull'IGP «Delle Venezie»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller»;

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela Vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina».

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 939 al Consorzio di tutela vini del Trentino, con sede legale in Trento, via del Suffragio n. 3, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller».

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio di tutela vini del Trentino, con sede legale in Trento, Via del Suffragio n. 3, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina».

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 939 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09491

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Colli Piacentini", di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC "Gutturnio" ed "Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini", ed integrazione dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGP "Terre di Veleja" e "Val Tidone".

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;


Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini



protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2800, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 19 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli Piacentini»;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2013 n. 54614, con il quale è stata modificata la Denominazione di Origine Protetta «Ortrugo» in «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini»;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2013 n. 64105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2014, con il quale è stato integrato il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2800 e conferito al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Gutturnio» ed «Ortrugo»;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2015 n. 59817, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2015, con il quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, approvato da questa Amministra-

zione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 anche per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone»;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli Piacentini» ed al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Gutturnio» ed «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini» e la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con note 12 ottobre 2015 prot. n. 14110/SOP16/2015, n. 14111/SOP16/2015 e nota 19 novembre 2015 prot. n. 15614/SOP16/2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOC «Colli Piacentini», «Gutturnio» ed «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini» e con nota 29 ottobre 2015 prot. n. 28175/2015/S19 autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone»;


Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli Piacentini» ed all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Gutturnio» ed «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini»;

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone».

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2800 ed integrato con decreto ministeriale 9 dicembre 2013 n. 64105 al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli Piacentini» ed all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Gutturnio» ed «Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini».



2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone».

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2800 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le IGP «Terre di Veleja» e «Val Tidone», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09556

DECRETO 10 dicembre 2015.

Iscrizione della denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2267/2015 della Commissione del 24 novembre 2015, la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» riferita alla categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2267/2015 del 24 novembre 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PAMPAPATO DI FERRARA» / «PAMPEPATO DI FERRARA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di farina, canditi, frutta secca, zucchero, cacao e spezie, e ricoperto con cioccolato fondente extra.

Al momento dell'immissione al consumo il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche: forma circolare, cosiddetta a «calotta», con base piatta e superficie convessa;

dimensioni:

diametro: compreso tra 3 e 35 cm;

altezza: compresa tra 1,5 e 8 cm;

peso: compreso tra 10 g e 3 kg;

umidità: dal 5 al 35%;

caratteristiche organolettiche:


aspetto esterno: colore marrone scuro, brillante, per la copertura di cioccolato fondente;

aspetto interno: colore marrone, con presenza diffusa di frutta secca e canditi ben distribuiti;

consistenza dell'impasto: compatta con alveoli; si avverte il contrasto tra la croccantezza della copertura e della frutta secca e la morbidezza dell'impasto;

profumo: al primo impatto di cioccolato, poi via via di spezie, in particolare di noce moscata e cannella, di canditi e di mandorla tostata;

sapore: iniziale di cioccolato fondente con lieve sentore di spezie, che lascia spazio man mano ai canditi e alle mandorle tostate; sapore finale deciso di cioccolato fondente e spezie, in particolare di noce moscata e cannella.



Art. 3.
Area di produzione

La zona di produzione del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» è rappresentata dall'intero territorio della provincia di Ferrara.

Art. 4.
Descrizione del metodo di produzione

4.1. Ingredienti: la ricetta tradizionale del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» prevede l'impiego dei seguenti ingredienti:

4.1.1. Ingredienti per l'impasto: dosi riferite a 100 kg di impasto prima della cottura:

farina di grano tenero tipo «0»: 35 kg, +/- 5 kg;

frutta candita: scorze candite di arancia, limone e cedro, impiegate singolarmente o assieme in proporzioni variabili, 25 kg, +/- 5 kg;

frutta secca: mandorle tostate dolci con buccia, 15 kg, +/- 8 kg;

zucchero semolato: 15 kg, +/- 5 kg;

cacao amaro in polvere (22-24% burro di cacao): 10 kg, +/- 5 kg;

spezie, tra le quali obbligatoriamente noce moscata e cannella: 150 g +/- 50 g;

agenti lievitanti: q.b.;

acqua: q.b.

Gli ingredienti dell'impasto facoltativamente ammessi sono:

miele millefiori: in dose massima pari a 5 kg sul totale dell'impasto, ed in sostituzione parziale dello zucchero.

nocciole: nocciole tostate, in dose compresa tra 5 e 8 kg sul totale dell'impasto ed in aggiunta alle mandorle dolci;

4.1.2. Ingredienti per la copertura: dosi riferite a 100 kg di impasto prima della cottura: cioccolato fondente extra (cacao minimo 54%): 12 kg, +/- 2 kg.

Il prodotto non contiene né coloranti né conservanti.

Al termine della fase di maturazione possono permanere sul prodotto eventuali residui della bagna alcolica aromatizzata all'arancia.

4.2. Metodo di produzione e confezionamento.

4.2.1. Operazioni preliminari: si scioglie lo zucchero semolato in acqua, fino a quando non risulterà essere completamente liquido. Terminata l'operazione lo zucchero semolato non dovrà risultare caramellato né presentare tonalità di colore marrone chiaro o scuro.

Nel caso in cui non si utilizzino mandorle e/o nocciole già tostate, queste si tostano in forno per 25-60 minuti alla temperatura massima di 200° C.

4.2.2. Impastatura: si lavorano insieme gli ingredienti meccanicamente per 35-45 minuti, aggiungendo un quantitativo di acqua variabile, necessario a facilitare le operazioni, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Una preparazione alternativa prevede la lavorazione assieme del cacao amaro in polvere, dello zucchero semolato sciolti nell'acqua, fino ad ottenere un impasto, che deve essere denso e ben miscelato, a cui si aggiungono i rimanenti ingredienti e si lavora meccanicamente il tutto come nel procedimento precedente.

La scorza di arancia candita può essere addizionata in cubetti oppure in «pasta», tritata molto finemente; in tale secondo caso la quantità massima ammessa è pari al 40% sul totale della frutta candita.

4.2.3. Porzionatura, modellatura e cottura: l'impasto ottenuto viene porzionato manualmente o meccanicamente.

Seguono le operazioni di modellatura e rifinitura, per conferire al prodotto le caratteristiche fisiche indicate all'art. 2 del presente disciplinare.

Si procede alle operazioni di cottura in forno, alla temperatura di 180-220° C per 15-90 minuti, in base alla pezzatura del prodotto.

4.2.4. Maturazione, copertura e confezionamento: a fine cottura si conserva il prodotto da una a quattro giorni in appositi locali, ad un livello di umidità relativa compreso tra 75 e 90%.

Alternativamente, la fase di maturazione può essere sostituita con l'immersione del prodotto cotto in una soluzione alcolica aromatizzata all'arancia al fine di raggiungere il tenore di umidità di cui all'art. 2.

Terminata la maturazione si ricopre interamente il prodotto con il cioccolato fondente extra fuso.

Si lascia quindi raffreddare il prodotto fino ad ottenere la completa solidificazione della copertura. A questo punto il prodotto è pronto per il confezionamento o per il preincarto.

Al fine di evitare che una manipolazione ulteriore comporti l'emergenza di rischi sul piano igienico o della percezione qualitativa da parte del consumatore (alterazione o scioglimento del cioccolato di copertura, affioramento del burro di cacao), il prodotto verrà confezionato all'interno della sede di produzione. La confezione consiste in almeno un involucro protettivo sigillato di cellophane, alluminio o altro materiale per alimenti, al quale potrà essere aggiunto un secondo involucro esterno che lo contiene. Il prodotto potrà essere avviato al completamento del confezionamento (inserimento nel secondo involucro) anche all'esterno della sede di produzione alla condizione che ne sia garantita la tracciabilità e sia trasferito avvolto nel primo involucro protettivo sigillato, dal quale non dovrà comunque essere più rimosso.

Art. 5.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.


Art. 6.
Legame con il territorio

L'intera zona geografica della provincia di Ferrara è in grandissima parte un'area sottratta alle paludi attraverso un'intensa attività di bonifica avviata nel 1471 dal Duca Borso d'Este e proseguita fino al secolo scorso. Il territorio recuperato è stato destinato ad usi agricoli e in particolare alla cerealicoltura tanto che la provincia ferrarese viene da secoli considerata un immenso granaio. Parallelamente alla coltivazione dei cereali si è negli anni consolidata una significativa attività imprenditoriale di trasformazione, dimostrata dal fatto che ben il 78,1% delle aziende alimentari ferraresi è impegnato nella produzione di prodotti da forno e farinacei (dati regione Emilia-Romagna 2012). Fra queste spiccano le aziende dolciarie, in gran parte di dimensioni medio-piccole, le quali mantengono nella lavorazione una buona dose di manualità, in special modo nelle operazioni di modellatura, ad opera di personale esperto.

Secondo la bibliografia locale più accreditata l'origine del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» sembrerebbe risalire al XVI secolo ed essere legata all'ambito del convento delle monache di clausura del Corpus Domini di Ferrara. Qui, intorno a XVI secolo, le monache iniziarono a preparare un pane speziato da inviare come omaggio agli alti prelati durante le festività natalizie.

Inoltre, sempre nel ferrarese alla Corte degli Estensi il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» era noto ed apprezzato poiché vi era l'abitudine di servire al termine di sontuosi banchetti nobiliari dolci assimilabili a veri e propri pani a base di spezie.

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» si caratterizza per la sua forma a «calotta» che ricorda la «papalina», il classico copricapo cardinalizio, interamente ricoperto di cioccolato extra fondente, e per la presenza all'interno di spezie, frutta candita, frutta secca, zucchero e cacao.



La presenza delle spezie e la copertura di cioccolato extra fondente caratterizza il gusto e il profumo di questo dolce che riesce a distinguersi dagli altri pani speziati per ricchezza degli ingredienti e per la sontuosità dei sapori.

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» ha sempre goduto di una grande reputazione, legata alla sua forma e all'utilizzo del cacao come ingrediente utilizzato sia nell'impasto che per la copertura e di spezie.

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» veniva ritenuto un dolce ricco e degno di un papa, tanto da essere offerto in dono agli alti prelati dagli ecclesiastici e dalla nobiltà di Ferrara, i quali non a caso vollero modellarlo a forma di copricapo cardinalizio. Da quest'usanza e dalla presenza di spezie sembra aver origine anche l'etimologia del dolce e la coesistenza delle due denominazioni «Pampapato di Ferrara» e «Pampepato di Ferrara».

L'estensione della reputazione in tempi più recenti del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» si deve a un pasticciere che perfezionò un'antica ricetta ricoprendo questo pane di cioccolato, ingrediente ancora sconosciuto nel 1500, e nel 1902 avviò a Ferrara un laboratorio di pasticceria nel pieno centro storico della città. Fu un grande successo, tanto che anche altri fornai, casalinghi, laboratori dolciari, iniziarono a prepararlo facendo così diventare il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» il dolce simbolo di Ferrara.

Oggi il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara», è presente in maniera diffusa nella letteratura gastronomica e commercializzato con questo nome sia in Italia che all'estero. Valgano per tutti la Guida del Touring «L'Italia del cioccolato» (2004) e la Guida «Prodotti tipici d'Italia» (2005).

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» può essere quindi considerato il dolce simbolo di Ferrara ed è stato servito in molti importanti eventi. Si ricorda l'iniziativa promossa nel 2002 dall'Ambasciata italiana in Olanda durante la festa della Repubblica. L'ambasciatore ha scelto la provincia di Ferrara come testimonial dell'italianità per questa ricorrenza e tra i dolci tipici della tradizione ha campeggiato il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara», molto apprezzato dagli ospiti che hanno affollato la sede diplomatica italiana.

Il legame del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» al contesto culturale ferrarese è quindi molto forte ed è testimoniato anche dalle abitudini alimentari dei ferraresi ed, in particolare, dal fatto che durante le festività natalizie il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» viene tradizionalmente scambiato, tra parenti, amici e colleghi, come «atto di riconoscenza, espressione di cordialità, simbolico gesto di affetto».

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è «Agroqualità S.p.a.», con sede legale, viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma; e-mail: agroqualita@agroqualita.it, tel.: (+39) 0654228675 - fax: (+39) 0654228692.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» è commercializzato in confezioni monoprodotta o pluriprodotta.

La confezione deve riportare le diciture «Pampapato di Ferrara» o «Pampepato di Ferrara» e «Indicazione geografica protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il simbolo europeo della IGP;

il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento incombustibile con l'Indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Pampapato di Ferrara» o «Pampepato di Ferrara» è intraducibile.

Il logotipo del prodotto consiste in un marchio di formato rettangolare orientato in senso orizzontale.

Al centro compare la stilizzazione del prodotto; l'immagine è inclusa in una cornice che riporta la scritta «PAMPEPATO» sopra, «PAMPAPATO» sotto, «DI FERRARA» lateralmente, con il testo composto in carattere tipografico Arial regular maiuscolo.

Versione policroma (quadricromia):

fondo rettangolare: color giallo senape chiaro (cyan 0% - magenta 8% - giallo 20% - nero 5%);

immagine del prodotto stilizzato: rappresenta un pampapato o pampepato tagliato trasversalmente. Il corpo del prodotto è suddiviso in quattro zone di colore:

parte in alto a sinistra, color marrone medio di intonazione calda (cyan 40% - magenta 70% - giallo 80% - nero 25%);

parte in alto a destra, color marrone scurissimo (cyan 80% - magenta 100% - giallo 100% - nero 30%);

parte in basso a sinistra, color marrone terra di Siena (cyan 40% - magenta 60% - giallo 70% - nero 0%);

parte in basso a destra, color marrone terra bruciata (cyan 50% - magenta 65% - giallo 65% - nero 20%);

nella forma ellittica, che rappresenta la sezione trasversale del dolce, compaiono cinque mandorle stilizzate di colore grigiastro con intonazione calda (cyan 0% - magenta 10% - giallo 10% - nero 20%);

scritte: carattere Arial Regular in nero 100%;

lettera «P» iniziale di Pampapato e Pampepato; lettera «O» finale di Pampapato e Pampepato, dicitura «IGP»: color marrone medio di intonazione calda (cyan 40% - magenta 70% - giallo 80% - nero 25%).

Versione in scala di grigio:

fondo rettangolare = nero 10%;

immagine del prodotto stilizzato: rappresenta un pampapato - pampepato tagliato trasversalmente. Il corpo del prodotto è suddiviso in quattro toni di grigio:

parte in alto a sinistra = nero 65%;

parte in alto a destra = nero 100%;

parte in basso a sinistra = nero 50%;

parte in basso a destra = nero 75%;

mandorle = nero 27%;

scritte: carattere Arial regular = nero 100%;

lettera «P» iniziale di Pampapato e Pampepato; lettera «O» finale di Pampapato e Pampepato, dicitura «IGP» = nero 60%.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.





15A09553

DECRETO 14 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche

protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;


Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigi-



latori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, con sede legale in Montefiascone (VT), Largo Plebiscito, n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;

Considerato che la DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Est! Est!! Est!!! di Montefiascone. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata, Agroqualità, società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a., con nota prot. n. 2376/15 del 2 dicembre 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone. Tale denominazione

risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, con sede legale in Montefiascone (VT), Largo Plebiscito, n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Est! Est!! Est!!! di Montefiascone.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.


3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09554



DECRETO 14 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 02 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Caciocavallo Silano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Caciocavallo Silano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale del 29 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Caciocavallo Silano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2005 recante integrazione e modifica al decreto 4 novembre 2003 citato;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Caciocavallo Silano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 18 agosto 2006 e riconfermato con decreto 5 novembre 2009 e con decreto 29 novembre 2012 al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano con sede legale in Via Forgitelle - Loc. Camigliatello Silano, 87058 Spezzano della Sila (CS), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Caciocavallo Silano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09555

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Cory Coop Agri Service - società cooperativa», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'A.G.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Cory Coop Agri Service - Società Cooperativa” con sede in Avellino (codice fiscale 07034680632), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi De Gregorio, nato ad Ajaccio (Francia) il 1° maggio 1972 (codice fiscale DGRGL-G72E01Z1100), domiciliato in Napoli, via Amerigo Vespucci, n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09567

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al titolo VII (assetto proprietario e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 10).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 44-*ter*, comma 1, 45-*bis*, comma 2, 79, comma 3, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere *b*), n. 2, *g*) ed *s*), 210-*ter*, commi 6 e 8;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 68, 69 e 171;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di trattamento delle partecipazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 recante disposizioni in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ADOPTA
il seguente Regolamento:

INDICE

Titolo I.

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Identificazione delle partecipazioni

Art. 4 (Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante)

Art. 5 (Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi)



Art. 6 (Partecipazioni strategiche)	
Art. 7 (Partecipazioni consistenti)	
Titolo III	
Vigilanza dell'IVASS sull'assunzione di partecipazioni	
Art. 8 (Principi generali)	
Art. 9 (Vigilanza e poteri dell'IVASS)	
Art. 10 (Separazione tra proprietà e diritto di voto)	
Titolo IV - Obblighi di autorizzazione preventiva e di comunicazione preventiva	
Art. 11 (Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione)	
Capo I	
Disciplina autorizzativa	
Art. 12 (Fattispecie da autorizzare)	
Art. 13 (Istanza di autorizzazione)	
Art. 14 (Criteri per l'autorizzazione)	
Art. 15 (Obblighi d'informativa all'IVASS)	
Capo II	
Obblighi di comunicazione preventiva	
Art. 16 (Fattispecie da comunicare preventivamente)	
Art. 17 (Contenuto della comunicazione)	
Art. 18 (Obblighi d'informativa all'IVASS)	
Capo III	
Obblighi di comunicazione successiva	
Art. 19 (Comunicazioni successive)	
Titolo V	
Trattamento delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi ai fini delle deduzioni dai fondi propri di cui all'art. 68 degli Atti delegati	
Art. 20 (Determinazione del valore delle partecipazioni ai fini delle deduzioni)	
Art. 21 (Calcoli per le deduzioni)	
Art. 22 (Criteri per operare le deduzioni)	
Art. 23 (Aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette)	
Titolo VI	
Trattamento delle partecipazioni non dedotte per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità	
Art. 24 (Applicazione della formula standard)	
Art. 25 (Applicazione di un modello interno)	
Titolo VII	
Disposizioni finali	
Art. 26 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)	
Art. 27 (Pubblicazione ed entrata in vigore)	

Allegati

Allegato 1 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo o influenza notevole nelle società di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

Allegato 2 - Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni di cui all'art. 16.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 45-bis, comma 2, 79, comma 3, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b), n. 2, g) ed s), 210-ter, commi 6 e 8, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

c) «Autorità competenti rilevanti»: le Autorità di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

d) «Partecipazioni consistenti»: le partecipazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento individuate dall'IVASS ai sensi dell'art. 79, comma 3-ter, del codice;

e) «Stato terzo non equivalente»: Stato per il quale non è stato riconosciuto il regime equivalente ai sensi degli articoli 214-ter e 220-quinquies del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2, del codice che assumono o intendono assumere partecipazioni, sia direttamente che per il tramite di società controllata, fiduciaria o per interposta persona, in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.



2. Ai fini di cui all'art. 210-*bis* del Codice, l'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

3. Ai fini di cui agli articoli 79, comma 4 e 210-*ter*, comma 8, del Codice, il presente Regolamento non si applica alle partecipazioni assunte in imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nonché a quelle acquisite in imprese di partecipazione assicurativa o in imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I, del Codice e relative disposizioni attuative.

TITOLO II

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 4.

Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, identificano le partecipazioni detenute sulla base di una valutazione svolta con riguardo sia alla singola entità che, per quanto riguarda l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice, al gruppo nel suo complesso.

2. Ai fini dell'individuazione di una società controllata o partecipata sulla base delle quote del capitale sociale, detenute direttamente o tramite un rapporto di controllo, rileva:

a) il possesso dei diritti di voto nella società, espresso in percentuale;

b) il possesso di capitale sociale della società, espresso in percentuale, a prescindere dai diritti di voto.

3. Se il possesso di cui al comma 2, lettere *a)* o *b)*, è pari o superiore al venti per cento, tale investimento è qualificato come partecipazione.

4. Per le partecipazioni in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta alle disposizioni del codice, le valutazioni di cui al comma 2, lettera *a)*, riguardano il capitale sociale ordinario versato di cui all'art. 69, lettera *a)*, punto *i)*, degli Atti delegati e le valutazioni di cui al comma 2, lettera *b)*, riguardano il capitale sociale ordinario versato e le azioni privilegiate versate di cui all'art. 69, lettera *a)*, punto *v)*, degli Atti delegati.

5. L'effetto delle variazioni nel capitale sociale delle società controllate o partecipate sulla valutazione di cui ai commi precedenti va identificato ogniqualvolta è calcolato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, a norma dell'art. 45-*quater* del codice.

6. Nell'identificazione di una società partecipata, per esercizio di influenza notevole, rilevano:

a) le partecipazioni azionarie detenute nella società ed i potenziali incrementi imputabili alla detenzione di opzioni, warrant o strumenti affini;

b) i diritti di appartenenza alle mutue ed alle imprese a forma mutualistica ed i potenziali incrementi di tali diritti;

c) la rappresentanza nell'organo amministrativo della società partecipata;

d) il coinvolgimento nei processi decisionali della società partecipata, fra cui quello sui dividendi o altre distribuzioni;

e) la sussistenza di operazioni rilevanti tra la società partecipante e quella partecipata;

f) l'interscambio di persone che gestiscono la società partecipante e quella partecipata;

g) la fornitura di informazioni tecniche essenziali alla società partecipata.

7. Nell'identificazione di una società controllata, per esercizio di influenza dominante, rilevano i criteri di cui all'art. 72, comma 2, del codice.

Art. 5.

Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi

1. Una società controllata o partecipata è trattata al pari di un ente finanziario o creditizio, se si tratta di una società che adempie alle funzioni o svolge le attività elencate nell'art. 3, paragrafi 1 e 22, della direttiva n. 2013/36/UE o nell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/39/CE, anche se l'ente in questione non è soggetto a tali direttive.

2. Ogni partecipazione in un ente finanziario o creditizio in cui i diritti di voto o il capitale sono detenuti indirettamente, tramite un rapporto di controllo, è trattata analogamente alle partecipazioni detenute direttamente.

3. Ai fini della determinazione dei fondi propri dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese.

Art. 6.


Partecipazioni strategiche

1. Le partecipazioni strategiche ai sensi dell'art. 171 degli Atti delegati sono identificate nel modo seguente:

a) se si utilizza la formula standard per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, le partecipazioni strategiche sono individuate indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia detenuta in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, in un ente finanziario o creditizio o in qualsiasi altra società controllata o partecipata;

b) se si utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, le partecipazioni strategiche detenute negli enti finanziari e creditizi sono individuate al solo scopo di valutare l'eventuale applicazione dell'art. 68, paragrafo 3, degli Atti delegati.

2. Al fine di dimostrare la conformità con i requisiti di cui all'art. 171 degli Atti delegati, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, non devono suddividere la parteci-



pazione in parti, trattandone alcune come strategiche ed altre no. In particolare:

a) nel caso di partecipazione detenuta in un ente finanziario o creditizio, tutti gli investimenti in fondi propri sono strategici;

b) nel caso di ogni altra società controllata o partecipata, tutti gli investimenti in strumenti di capitale riguardanti la partecipazione sono strategici.

3. Le imprese devono documentare le valutazioni svolte sui criteri di cui all'art. 171 degli Atti delegati e di cui al presente articolo, compreso ogni altro fattore pertinente, unitamente al relativo materiale di supporto.

Art. 7.

Partecipazioni consistenti

1. Ai fini del presente regolamento, le partecipazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera nn), del codice sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre già detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite società controllata, il valore della partecipazione da riportare al Patrimonio Netto dell'impresa partecipante è ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto.

TITOLO III

VIGILANZA DELL'IVASS SULL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Art. 8.

Principi generali

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, anche tenuto conto delle partecipazioni già detenute, possono assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società controllata o partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa controllante o partecipante, secondo il principio della persona prudente di cui all'art. 37-ter del codice.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilità dell'impresa.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3, comma 1, nell'assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilità con particolare riferimento alle norme in materia di adeguatezza patrimoniale previste dal Titolo XV del codice e relative disposizioni attuative.

4. Le ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2, del codice valutano gli effetti dell'assunzione delle partecipazioni, effettuate anche per il tramite di società controllate, sulla stabilità del gruppo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) situazione di solvibilità del gruppo;

b) profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono nonché al rischio di concentrazione degli investimenti;

c) idoneità della struttura del gruppo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza;

d) adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo.

Art. 9.

Vigilanza e poteri dell'IVASS

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società controllata o partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa e sulla sana e prudente gestione del gruppo nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza, alla dimensione dell'investimento ed ai correlati rischi sulla stabilità dell'impresa e del gruppo, nonché sul rispetto delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 8, comma 3.

2. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo o derivi un pericolo per la stabilità della stessa o del gruppo.

3. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilità dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o del gruppo, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.

4. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e 4, del codice.

5. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con l'autorità bancaria competente.

Art. 10.

Separazione tra proprietà e diritto di voto

1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.



TITOLO IV

OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA E DI
COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Art. 11.

Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione

1. L'assunzione di partecipazioni consistenti è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16.

2. L'assunzione di partecipazioni non consistenti è soggetta ai seguenti obblighi:

a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente;

b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria.

3. L'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente, è soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 12.

4. Qualora l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole, di cui al comma 3, dia luogo ad una partecipazione consistente, non si applica il comma 1 ma l'operazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 12.

Capo I

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

Art. 12.

Fattispecie da autorizzare

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono acquisire le partecipazioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4 sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'IVASS.

2. Nel caso in cui la partecipazione di cui al comma 1 sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, è inviata all'IVASS un'unica richiesta di autorizzazione preventiva dalla società di cui all'art. 210, comma 2, del Codice unitamente alle valutazioni di cui all'art. 8 e secondo le modalità di cui all'art. 13.

3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione del controllo di una società tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni di altre società.

Art. 13.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione è trasmessa all'IVASS una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione della partecipazione o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione da rendere all'IVASS immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.

3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.

4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione verificano il possesso delle condizioni previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione dell'art. 210-ter e seguenti del Codice.

5. Al procedimento di autorizzazione si applica la disciplina del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 14.

Criteri per l'autorizzazione

1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante e del gruppo, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS:

a) tiene conto della natura dell'attività svolta e dell'andamento gestionale della società acquisita, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa controllante o partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti;

b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa controllante o partecipante e le società di cui si intende acquisire il controllo o l'influenza notevole e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o del gruppo;

c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella società di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote



di società che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo della società in questione.

Art. 15.

Obblighi d'informativa all'IVASS

1. Se l'operazione autorizzata non è realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'IVASS tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'IVASS.

Capo II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Art. 16.

Fattispecie da comunicare preventivamente

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono assumere le partecipazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, inviano all'IVASS un'informativa in forma scritta, in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti ed almeno 60 giorni prima del perfezionamento dell'operazione.

2. Le imprese di cui comma 1 che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva verificano il possesso delle condizioni previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione dell'art. 210-ter e seguenti del codice.

3. Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente regolamento, è inviata all'IVASS un'unica comunicazione dalla società di cui all'art. 210, comma 2, del codice unitamente alle valutazioni di cui all'art. 8.

Art. 17.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione di cui all'art. 16 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.

Art. 18.

Obblighi d'informativa all'IVASS

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 16 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali l'operazione non

è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.

2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta, sono tempestivamente comunicati all'IVASS.

Capo III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SUCCESSIVA

Art. 19.

Comunicazioni successive

1. Oltre ai relativi obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, comunicano le partecipazioni di cui all'art. 11 mediante la reportistica trimestrale di cui all'art. 6, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

TITOLO V

TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI AI FINI DELLE DEDUZIONI DAI FONDI PROPRI DI CUI ALL'ART. 68 DEGLI ATTI DELEGATI

Art. 20.

Determinazione del valore delle partecipazioni ai fini delle deduzioni

1. Nella determinazione del valore delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai fini del calcolo di cui all'art. 68 degli Atti delegati, sono inclusi gli strumenti di capitale e gli altri elementi di fondi propri, siano essi detenuti direttamente o indirettamente tramite un rapporto di controllo, secondo il seguente approccio:

a) per le detenzioni dirette, ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati e dell'art. 21 del presente regolamento è utilizzato il valore delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi, come stabilito dall'impresa controllante o partecipante secondo i principi di valutazione contemplati dal Codice;

b) le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, detenute indirettamente tramite un'altra partecipazione in un ente finanziario o creditizio, non sono considerate ai sensi dell'art. 68 degli Atti delegati, in quanto il loro valore è già stato incluso nel valore della partecipazione detenuta direttamente in un ente finanziario o creditizio ai sensi della lettera a);

c) si effettua la deduzione per una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente solo quando le società controllate tra l'impresa partecipante e la partecipazione finanziaria e creditizia sono diverse dalle partecipazioni finanziarie e creditizie;

d) per le altre detenzioni indirette in un ente finanziario o creditizio, ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati è utilizzato il valore della partecipazione, come stabilito



dalla società controllata o partecipata, a norma dell'art. 13 degli Atti delegati;

e) i valori utilizzati ai fini dell'art. 68 degli Atti delegati devono rappresentare la misura dell'interessenza dell'impresa controllante o partecipante, detenuta direttamente o indirettamente, relativa alla partecipazione nell'ente finanziario o creditizio.

Art. 21.

Calcoli per le deduzioni

1. Nel calcolare la percentuale del dieci per cento degli elementi inclusi nell'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati, ai fini del calcolo di cui all'art. 68 degli Atti delegati, è utilizzato l'importo degli elementi di base dei fondi propri al lordo di eventuali successive deduzioni delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai sensi del citato art. 68.

2. Se il valore di tutte le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, diverse dalle partecipazioni di cui all'art. 68, paragrafo 1, degli Atti delegati, non supera il dieci per cento degli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati ai fini dell'art. 68, paragrafo 2, degli Atti delegati, non viene operata alcuna deduzione e si applicano gli articoli 23 o 24 del presente Regolamento.

3. Si applica solo l'art. 68, paragrafo 3, degli Atti delegati nei casi in cui:

a) si dimostri, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento che la partecipazione risponde ai criteri relativi a una partecipazione strategica;

b) l'impresa controllante o partecipante e la partecipazione siano contemplate nei calcoli sulla base del metodo 1 ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE per il conglomerato finanziario cui appartengono o sulla base del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-ter del codice e relative disposizioni attuative in tema di calcolo della solvibilità di gruppo.

Art. 22.

Criteri per operare le deduzioni

1. Se le deduzioni di cui all'art. 68, paragrafi 1 e 2, degli Atti delegati non possono essere operate dal livello corrispondente, come prescritto dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, le imprese operano nel seguente modo:

a) se gli elementi da dedurre non sono classificati nei livelli di cui all'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, tutte le deduzioni vanno operate a partire dall'importo degli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati;

b) se l'importo della deduzione è superiore all'importo da cui deve essere dedotto, l'eccedenza va dedotta come segue:

aa) le detenzioni di strumenti aggiuntivi di livello 1 superiori agli elementi di cui all'art. 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), degli Atti delegati si deducono dagli elementi di cui all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati;

bb) le detenzioni di strumenti di livello 2 superiori ai fondi propri di base di cui all'art. 72 degli Atti delegati sono dedotte prima dagli elementi inclusi nell'art. 69, lettera a), punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati e poi dagli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati fino al completamento della deduzione.

Art. 23.

Aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette

1. Quando è effettuata la deduzione del valore di una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente, in tutto o in parte, in conformità all'art. 68 degli Atti delegati, le imprese controllanti o partecipanti devono, esclusivamente ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità:

a) ridurre, per l'importo di tale deduzione, il valore della società controllata o partecipata detenuta direttamente;

b) seguire, per l'adeguamento di cui alla lettera a), quanto indicato dall'art. 68, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'art. 22 del presente regolamento.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NON DEDOTTE PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ

Art. 24.

Applicazione della formula standard

1. Il presente articolo si applica alle imprese che utilizzano la formula standard per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione ai rischi derivanti dalle società controllate o partecipate detenute direttamente.


2. Quando l'impresa detiene come attività elementi di fondi propri di una società controllata o partecipata, sul valore di tali elementi non dedotto dai fondi propri dell'impresa controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'art. 68 degli Atti delegati, il fabbisogno di capitale si calcola secondo la formula standard.

3. L'impresa applica la formula standard come segue:

a) le detenzioni del capitale sociale ordinario o delle azioni privilegiate della società controllata o partecipata sono trattate come strumenti di capitale che applicano il sottomodulo del rischio azionario di cui agli articoli 169 e 170 degli Atti delegati;

b) le detenzioni in passività subordinate emesse dalla società controllata o partecipata devono essere trattate come strumenti finanziari, tenendo conto delle condizioni contrattuali e dell'applicazione eventuale dello stress di mercato, compreso il tasso di interesse, lo spread, la valuta, la concentrazione e altri sottomoduli di rischio, se del caso;

c) le detenzioni di cui sopra, che presentano elementi di tipo azionario e obbligazionario, devono essere trattate in conformità con quanto previsto dagli articoli 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11 e 45-novies del codice e relative



disposizioni attuative in tema di rischio di mercato e di inadempimento della controparte.

Art. 25.

Applicazione di un modello interno

1. Il presente articolo si applica alle imprese che si avvalgono di un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione ai rischi derivanti dalle società controllate o partecipate.

2. Quando un'impresa detiene come attività elementi di fondi propri di una società controllata o partecipata, i rischi derivanti dal valore di tali elementi non dedotti dai fondi propri dell'impresa controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'art. 68 degli Atti delegati, sono riflessi nel modello interno.

3. L'impresa deve riportare nel modello interno tutti i rischi quantificabili rilevanti derivanti dalle società controllate o partecipate, tenendo conto delle esposizioni verso tali società, incluse le detenzioni di attività e passività subordinate. Le misure pertinenti di tali rischi devono essere integrate nel modello.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Ai procedimenti di autorizzazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008.

Art. 27.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

*p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI*

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE
DEL CONTROLLO O DI INFLUENZA NOTEVOLE
NELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMI 3 E 4.

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;

2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa e della politica degli investimenti attuati in conformità con il principio della persona prudente, comprese le relative modalità organizzative. Dovrà essere altresì indicato se la partecipazione è considerata strategica ai sensi dell'art. 6;

3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo o l'influenza notevole o nella quale si intende acquisire una partecipazione consistente, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, della società di cui si intende assumere il controllo;

4. indicazione della destinazione della partecipazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione nel patrimonio dell'impresa acquirente;

5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;

6. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;

7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto; nel caso in cui la società cedente rientri nel novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, dovrà essere inviata anche una perizia asseverata aggiornata;

8. fonti di finanziamento dell'operazione;


9. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:

a) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinata a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III, del Codice e relative disposizioni di attuazione;

b) alla situazione di solvibilità individuale, attuale e prospettica, dell'impresa partecipante e dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione all'assunzione della partecipazione oggetto di autorizzazione ed al suo impatto in termini di Requisito Patrimoniale di Solvibilità per l'impresa partecipante. In caso di partecipazione in enti finanziari e creditizi, dovrà essere data indicazione dell'ammontare della partecipazione comprensivo dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti in dette società, ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché del trattamento della partecipazione ai fini della deducibilità dai fondi propri e del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa;

10. copia della bozza del contratto da stipulare o del contratto stipulato sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'IVASS;

11. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbiano per oggetto o per



effetto l'esercizio concertato del voto sulla società di cui si intende acquisire il controllo;

12. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo;

13. nel caso di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 12, comma 2, (valutazioni a livello di gruppo), le società istanti presentano altresì la seguente documentazione:

a) simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica del gruppo con particolare riferimento alla situazione di solvibilità di gruppo, attuale e prospettica, e dei relativi fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;

b) descrizione dell'impatto dell'operazione:

i) sulla struttura di governo societario del gruppo, con evidenza di eventuali profili di rischio individuati, anche in relazione all'idoneità a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza;

ii) sul rischio di concentrazione degli investimenti a livello di gruppo;

iii) sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi a livello di gruppo.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE
DI PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare se si tratta di partecipazione consistente, di controllo o influenza notevole e se è strategica;

2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione; se partecipazione di controllo o di influenza notevole, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa acquirente e della politica degli investimenti attuati in conformità con il principio della persona prudente, comprese le relative modalità organizzative, nonché il programma di attività che l'impresa acquirente intende porre in essere a seguito dell'acquisizione. Dovrà essere altresì indicato se la partecipazione è considerata strategica ai sensi dell'art. 6;

3. situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, il controllo o l'influenza notevole, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, della società in cui si intende assumere le partecipazioni, unitamente al suo bilancio individuale;

4. indicazione della destinazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione della partecipazione nel patrimonio dell'impresa acquirente;

5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;

6. statuto della società di cui si intende assumere il controllo o l'influenza notevole o nella quale si intende assumere una partecipazione consistente;

7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto; nel caso di assunzione del controllo, indicazioni sulle fonti di finanziamento dell'operazione e, se la società cedente rientra nel novero delle controparti rilevanti per le operazioni infragruppo di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008, anche perizia asseverata aggiornata;

8. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante o controllante, con particolare riguardo:

a) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinata a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III, del Codice e relative disposizioni di attuazione;

b) alla situazione di solvibilità individuale, attuale e prospettica, dell'impresa acquirente e dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione all'assunzione della partecipazione oggetto di comunicazione ed al suo impatto in termini di Requisito Patrimoniale di Solvibilità per l'impresa acquirente. In caso di partecipazione in enti finanziari e creditizi, dovrà altresì essere data indicazione dell'ammontare della partecipazione comprensivo dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti in dette imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché del trattamento della partecipazione ai fini della deducibilità dai fondi propri e del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa acquirente;

9. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente o di controllo;

10. nel caso di assunzione del controllo, copia della bozza di contratto e di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sulla società;

11. nel caso di comunicazione preventiva presentata ai sensi dell'art. 16, comma 3, (valutazioni a livello di gruppo), le società istanti presentano altresì la seguente documentazione:

a) simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica del gruppo con particolare riferimento alla situazione di solvibilità di gruppo, attuale e prospettica, e dei relativi fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;

b) descrizione dell'impatto dell'operazione:

i) sulla struttura di governo societario del gruppo, con evidenza di eventuali profili di rischio individuati, anche in relazione all'idoneità a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza;

ii) sul rischio di concentrazione degli investimenti a livello di gruppo;

iii) sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi a livello di gruppo.

15A09740

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.


Regolamento concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 11).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed



esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-*bis*, 45-*sexies*, comma 7, 45-*terdecies*, 66-*quater*, 206-*bis*, commi 1, 2 e 3, 216-*ter*, 216-*quinquies* e 216-*sexies*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 e l'allegato XVII;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di parametri specifici dell'impresa;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente Regolamento:

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

USP

Art. 4 (Adozione degli USP)

Capo I

Dati per il calcolo degli USP

Art. 5 (Standard di qualità dei dati)

Art. 6 (Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP)

Art. 7 (Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza)

Art. 8 (Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofici)

Art. 9 (Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi)

Art. 10 (Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione)

Capo II

Rispetto dei requisiti nel continuo

Art. 11 (Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo)

Art. 12 (Misure correttive)

Capo III

Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS

Art. 13 (Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS)

Titolo III

GSP

Art. 14 (Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP)

Art. 15 (Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo)

Art. 16 (Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione)

Art. 17 (Qualità dei dati di gruppo)

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 18 (Entrata in vigore).

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*bis*, comma 2, 191, comma 1, lettera *b*), numero 2 e lettera *s*), e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati», il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;



b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;

d) «USP», parametri specifici dell'impresa, di cui all'art. 45-*sexies*, comma 7, del Codice;

e) «GSP», parametri specifici di gruppo, di cui all'art. 338 degli Atti delegati;

f) «Regolamento UE 2015/498», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione;

g) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

USP

Art. 4.

Adozione degli USP

1. In applicazione dell'art. 45-*sexies*, comma 7, del codice, l'impresa, nel calcolo del requisito patrimoniale, può sostituire il sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, di cui all'art. 218 degli Atti delegati, con uno o più USP se la formula standard non porta ad una rappresentazione appropriata dei propri rischi.

2. L'utilizzo degli USP è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al regolamento UE 2015/498.

3. Ferma restando l'applicabilità della disciplina sui modelli interni parziali, di cui agli articoli 46-*bis*, 46-*ter* e da 46-*novies* a 46-*quinquiesdecies* del codice, l'utilizzo degli USP soggetti all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al Regolamento UE 2015/498, non ammette modifiche ai metodi standardizzati, applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 220 degli Atti delegati.

4. Gli input utilizzati per il calcolo degli USP sono i medesimi o sono comunque coerenti con quelli utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

5. Le valutazioni che portano all'individuazione degli USP e quelle inerenti alla loro determinazione rientrano nell'ambito delle attività svolte dal sistema di gestione dei rischi dell'impresa.

6. La funzione attuariale, in applicazione del principio di cui all'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *i*), del codice contribuisce alle valutazioni di cui al comma 5 ed alle verifiche di coerenza dei dati di cui al comma 4.

Capo I

DATI PER IL CALCOLO DEGLI USP

Art. 5.

Standard di qualità dei dati

1. L'impresa assicura il rispetto degli standard di qualità dei dati di cui all'art. 219 degli Atti delegati in relazione a ciascun USP, indipendentemente dalla significatività del segmento per il quale esso si utilizza o dalla natura, portata e complessità dei rischi a cui si riferisce detto parametro.

Art. 6.

Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP

1. Nella determinazione degli USP, l'impresa può adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto solo per aggiustamenti a dati esistenti volti a migliorare l'aderenza dei dati ai criteri di cui all'art. 219 degli Atti delegati.

2. Nella determinazione degli USP l'impresa non può adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto per sostituire dati mancanti, né per allungare le serie storiche, né per aumentare il livello di granularità dei dati.

3. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 7.

Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, nella determinazione degli USP l'impresa aggiusta i dati storici per eliminare gli effetti di rischi che non sono rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.

2. Non sono ammessi aggiustamenti dei dati che possano alterare la variabilità del rischio oggetto di misurazione.

Art. 8.


Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofici

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i), a)(ii), c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo del rischio di tariffazione, di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera *a*), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte a:

a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofici;

b) aggiustare i dati per eliminare le perdite derivanti da sinistri catastrofici di cui al punto *a*), ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera *e*), degli Atti delegati;

2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.



3. Gli aggiustamenti di cui al presente articolo sono coerenti con i criteri usati dall'impresa per definire le perdite derivanti da eventi catastrofici nelle valutazioni del requisito patrimoniale. In particolare:

a) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) ed a)(ii), degli Atti delegati la coerenza è da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni;

b) per i parametri di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati la coerenza è da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.

Art. 9.

Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iv) e c)(iv), degli Atti delegati l'impresa applica uno dei due metodi del rischio di riservazione di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte ad aggiustare i dati per eliminare gli effetti delle pertinenti coperture riassicurative ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto C., paragrafo 2, lettera c), e punto D., paragrafo 2, lettera f) degli Atti delegati.

2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.

3. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(i) e c)(i), degli Atti delegati, in aggiunta a quanto disposto all'art. 8 del presente regolamento, l'impresa applica anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, riferite all'aggiustamento dei dati per eliminare gli effetti delle coperture riassicurative, ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera d), degli Atti delegati.

4. L'impresa verifica che i dati utilizzati per calcolare gli USP di cui al comma 3 riflettano anche la politica riassicurativa dell'impresa nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'impresa garantisce che le modifiche della ritenzione assicurativa negli accordi di riassicurazione non proporzionale siano adeguatamente considerate, nei casi in cui esse abbiano un impatto sulla volatilità del rischio di riservazione.

Art. 10.

Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'art. 218, paragrafo 1, lettere a)(iii) e c)(iii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo della riassicurazione non proporzionale di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, e assicura che sia i dati

al lordo sia quelli al netto della riassicurazione non proporzionale rispettino i criteri di cui al presente Capo per i dodici mesi successivi alla data di riferimento.

2. In particolare, i dati netti di cui al comma 1 dovranno:

a) riflettere gli effetti delle coperture riassicurative non proporzionali vigenti e la politica riassicurativa non proporzionale dell'impresa;

b) escludere gli effetti di altri tipi di riassicurazioni non proporzionali non più vigenti, che erano però esistenti all'epoca a cui i dati si riferiscono;

c) mantenere inalterato il livello di granularità di dati.

3. I dati netti sono considerati completi soltanto se la volatilità del rischio di tariffazione espressa dai dati può essere considerata rappresentativa della volatilità nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.

Capo II

RISPETTO DEI REQUISITI NEL CONTINUO

Art. 11.

Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo

1. Il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione all'utilizzo degli USP è parte della valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 30-ter del codice.

2. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS nel caso in cui siano intervenute modifiche significative agli elementi forniti nell'ambito del procedimento di autorizzazione disciplinato dal regolamento UE 2015/498, fornendo i dettagli necessari sulle modifiche significative intervenute.


3. Quando l'utilizzo di nuovi dati comporta modifiche significative, l'impresa, oltre agli adempimenti di cui al comma 2, trasmette, su richiesta dell'IVASS, tutti gli elementi di dettaglio inerenti al calcolo degli USP, operato con i nuovi dati, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione.

4. L'impresa che viene a conoscenza del fatto che l'applicazione di un metodo standardizzato, diverso da quello associato all'USP per cui ha ottenuto l'autorizzazione, fornisca un risultato più accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice, presenta tempestivamente all'IVASS una nuova istanza di autorizzazione per l'uso di un nuovo USP, calcolato utilizzando tale metodo standardizzato alternativo.

Art. 12.

Misure correttive

1. Nel caso in cui non siano più rispettati i requisiti su cui si basa l'autorizzazione, l'IVASS revoca l'autorizzazione all'utilizzo di USP, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento UE 2015/498, a meno che la portata della non conformità, le azioni che l'impresa intende adottare e il tempo necessario per la loro realizzazione consentano il ripristino di detti requisiti entro il termine di tre mesi.



Capo III

UTILIZZO DEGLI USP SU RICHIESTA DELL'IVASS

Art. 13.

Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS

1. L'IVASS, in applicazione dell'art. 45-terdecies del codice, individua e comunica all'impresa quali fra i parametri standard di cui all'art. 218 degli Atti delegati devono essere sostituiti da USP, in quanto il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard.

2. Nelle determinazioni di cui al comma 1, l'IVASS considera, qualora rilevanti, i seguenti elementi:

- a) le risultanze emerse nell'ambito del processo di controllo prudenziale;
- b) la natura, il tipo e l'entità dello scostamento;
- c) la probabilità e l'ampiezza dell'impatto negativo per i contraenti e i beneficiari;
- d) il livello di sensitività delle ipotesi che determinano lo scostamento;
- e) la durata e volatilità attese dello scostamento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'IVASS indica il termine entro cui l'impresa è tenuta a presentare l'istanza di cui all'art. 1 del regolamento UE 2015/498, tenendo conto delle specificità dell'impresa e delle circostanze eventualmente rappresentate da quest'ultima all'IVASS. L'istanza dell'impresa deve contenere anche l'individuazione del metodo standardizzato che, nell'ambito dei metodi riportato nell'allegato XVII degli Atti delegati, fornisce il risultato più accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'art. 45-ter, commi 3 e 4, del codice.

TITOLO III

GSP

Art. 14.

Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP

1. L'ultima società controllante italiana che richiede l'autorizzazione dell'IVASS, per sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o più GSP, applica le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 13.

2. Il procedimento di autorizzazione dei GSP, di cui al comma 1, è attuato adottando le medesime modalità definite per gli USP dal regolamento UE 2015/498.

Art. 15.

Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana che calcola il requisito patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati

ai sensi dell'art. 216-ter e relativo regolamento IVASS di attuazione e dell'art. 216-quinquies del codice, può utilizzare i parametri specifici di gruppo solo sui dati consolidati, calcolati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 338 e 356 degli Atti delegati.

Art. 16.

Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione

1. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo della deduzione e aggregazione ai sensi dell'art. 216-ter, comma 5, del codice, non è consentito l'utilizzo del GSP.

2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana utilizza gli USP autorizzati per il calcolo del requisito individuale delle imprese del gruppo.

Art. 17.

Qualità dei dati di gruppo

1. Al fine di garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche alla base dei dati utilizzati a livello di singola entità e a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana, su richiesta dell'IVASS, dimostra, con evidenze appropriate, che la natura del business del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati.

2. L'ultima società controllante italiana verifica se l'effetto di riduzione del rischio derivante dai contratti di riassicurazione o dall'utilizzo di società veicolo che emerge dai dati delle singole imprese del gruppo riguarda anche i dati consolidati del gruppo.

3. Nei casi in cui la verifica di cui al comma 2 non dia esito positivo, l'ultima società controllante italiana applica opportuni aggiustamenti ai dati ai fini del rispetto delle condizioni di cui al Titolo II, Capo I.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Pubblicazione ed entrata in vigore


1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI

15A09741



REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 12).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter e gli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies, 206-bis, 207-octies, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies del codice;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, il Titolo I, Capo VI, Sezioni 1-9 e il Titolo II, Capo II, Sezioni 1-2;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di utilizzo dei modelli interni;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Indice

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II
Autorizzazione e modifiche del modello interno

Art. 4 (Richiesta di autorizzazione del modello interno)
Art. 5 (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)
Art. 6 (Definizione di modifica rilevante al modello)
Art. 7 (Comunicazione periodica di modifiche)
Art. 8 (Valutazione dell'effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

Titolo III
Requisiti per l'autorizzazione del modello interno

Capo I
Prova dell'utilizzo di cui all'art. 46-novies del Codice

Art. 9 (Miglioramento della qualità del modello interno)
Art. 10 (Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno)
Art. 11 (Comprensione del modello interno)
Art. 12 (Sostegno al processo decisionale)

Capo II
Standard di qualità statistica di cui all'art. 46-decies del Codice

Art. 13 (Significatività nella formulazione di ipotesi)
Art. 14 (Governo del processo di formulazione di ipotesi)
Art. 15 (Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)
Art. 16 (Documentazione della formulazione di ipotesi)
Art. 17 (Convalida della formulazione di ipotesi)
Art. 18 (Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)
Art. 19 (Aspetti della valutazione di coerenza)
Art. 20 (Modalità di valutazione della coerenza)
Art. 21 (Conoscenza del profilo di rischio)
Art. 22 (Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista)
Art. 23 (Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista)



Capo III

Standard di calibrazione di cui all'art. 46-*undecies* del Codice

Art. 24 (Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)

Art. 25 (Uso di un'altra variabile sottesa)

Art. 26 (Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

Capo IV

Attribuzione di utili e perdite di cui all'art. 46-*duodecies* del Codice

Art. 27 (Attribuzione di utili e perdite)

Capo V

Standard di convalida del modello di cui all'art. 46-*terdecies* del Codice

Art. 28 (Politica di convalida e relazione di convalida)

Art. 29 (Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida)

Art. 30 (Significatività)

Art. 31 (Qualità del processo di convalida)

Art. 32 (Governo del processo di convalida)

Art. 33 (Ruoli nel processo di convalida)

Art. 34 (Indipendenza del processo di convalida)

Art. 35 (Applicazione degli strumenti di convalida)

Art. 36 (Prove di stress e analisi degli scenari)

Art. 37 (Serie di dati)

Capo VI

Standard di documentazione di cui all'art. 46-*quaterdecies* del Codice

Art. 38 (Procedure di controllo della documentazione)

Art. 39 (Documentazione delle metodologie)

Art. 40 (Documentazione relativa alle lacune del modello interno)

Art. 41 (Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)

Art. 42 (Manuali d'uso o descrizioni del processo)

Art. 43 (Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo)

Art. 44 (Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione)

Titolo IV

Utilizzo di modelli e dati esterni di cui all'art. 46-*quinquiesdecies* del Codice

Art. 45 (Modelli e dati esterni)

Art. 46 (Dati esterni)

Art. 47 (Comprensione del modello esterno)

Art. 48 (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)

Art. 49 (Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno)

Art. 50 (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 51 (Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 52 (Responsabilità dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 53 (Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni)

Titolo V

Modelli interni di gruppo

Art. 54 (Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-*octies* del Codice)

Art. 55 (Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo)

Art. 56 (Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 207-*octies* del Codice)

Art. 57 (Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-*octies* del Codice)

Art. 58 (Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-*octies* del Codice)

Art. 59 (Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-*octies* del Codice)

Art. 60 (Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-*octies* del Codice)

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 61 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*bis*, comma 2, 191, comma 1, lettera *b*), numero 2 e lettera *s*), e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;



b) «Atti delegati», il regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «Regolamento UE 2015/460», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) «Regolamento UE 2015/461», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;

f) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice;

g) «Modello interno di gruppo», sia un modello interno da usare per calcolare unicamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato di cui all'art. 216-ter del codice, sia un modello interno da usare per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno un'impresa inclusa nell'ambito di applicazione di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del codice);

h) «Richiedente ai sensi dell'art. 207-octies», ultima società controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice e le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice che abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno;

i) «Ricchezza della distribuzione di probabilità», il concetto che si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell'impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilità prevista e la capacità del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilità prevista, poiché anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;

l) «Misura di rischio di riferimento», il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall'art. 45-ter, comma 4, del codice;

m) «Formule analitiche chiuse», formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall'impresa con quella di riferimento definita in precedenza;

n) « $t=0$ », la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno;

o) « $t=1$ », un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO INTERNO

Art. 4.

Richiesta di autorizzazione del modello interno

1. L'impresa, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/460, allega alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice e agli Atti delegati.

Art. 5.


Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali

1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui all'art. 46-quater del codice tiene conto di tutte le fonti di cambiamenti suscettibili di avere un impatto sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità e, in particolare, delle modifiche che incidono:

- a) sul sistema di governo societario dell'impresa;
- b) sulla conformità dell'impresa ai requisiti per l'utilizzo del modello interno;
- c) sull'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa;
- d) sul profilo di rischio dell'impresa.

2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1:

- a) indica quando una modifica del modello interno è considerata rilevante o minore e quando una combinazione di modifiche non rilevanti è considerata una modifica rilevante;
- b) stabilisce i requisiti di governance associati alle modifiche apportate al modello interno, compresi quelli riferibili all'approvazione da parte dell'organo amministrativo e dei livelli gerarchici interni, alla comunicazione



ne interna, alla documentazione e alla convalida delle modifiche.

3. L'inclusione nel modello interno di nuovi elementi quali, ad esempio, ulteriori rischi o settori di attività, è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, secondo la procedura di cui all'art. 7 del regolamento UE 2015/460.

4. L'aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.

Art. 6.

Definizione di modifica rilevante al modello

1. Per identificare una modifica rilevante al modello interno di cui all'art. 46-*quater*, comma 3, del Codice, l'impresa elabora e utilizza una serie di indicatori qualitativi e quantitativi fondamentali, incluso l'impatto quantitativo di una modifica del modello sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità o su singole componenti del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

2. Gli indicatori elaborati, ai sensi del comma 1, tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa e del proprio modello interno.

Art. 7.

Comunicazione periodica di modifiche

1. L'impresa comunica all'IVASS trimestralmente o, laddove necessario, con frequenza maggiore, le modifiche minori al proprio modello interno di cui all'art. 46-*quater*, comma 4, del codice.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa mediante una relazione di sintesi che descrive sia gli impatti quantitativi e qualitativi di ciascuna modifica, sia l'effetto quantitativo e qualitativo cumulativo approssimato della combinazione di tutte le modifiche sul modello interno autorizzato.

Art. 8.

Valutazione dell'effetto congiunto delle modifiche minori al modello

1. Per valutare se una combinazione di modifiche minori di cui all'art. 7, comma 1, sia da considerarsi una modifica rilevante, l'impresa utilizza come riferimento l'ultimo modello interno autorizzato.

TITOLO III

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL MODELLO INTERNO

Capo I

PROVA DELL'UTILIZZO DI CUI ALL'ART. 46-NOVIES DEL CODICE

Art. 9.

Miglioramento della qualità del modello interno

1. L'utilizzo del modello interno nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e dei processi decisionali

dell'impresa deve produrre incentivi volti a un continuo miglioramento della sua qualità.

Art. 10.

Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno

1. Nel processo di miglioramento della qualità del modello interno, quando una modifica rilevante è stata approvata internamente dall'organo amministrativo, l'impresa è in grado di dimostrare la conformità con la prova dell'utilizzo del modello interno di cui all'art. 46-*novies* del codice, prendendo in considerazione:

- a) le diverse componenti della prova dell'utilizzo;
- b) i differenti utilizzi del proprio sistema di governo societario.

2. L'impresa individua in termini adeguati e giustifica l'intervallo temporale tra l'identificazione della necessità di una modifica al modello interno e l'effettiva attuazione della modifica.

3. Nell'ipotesi di richiesta di una modifica rilevante di cui all'art. 6, l'impresa pone in essere presidi atti ad assicurare che, durante la fase di autorizzazione, l'utilizzo del modello interno nel proprio processo decisionale permanga adeguato.

Art. 11.

Comprensione del modello interno

1. L'impresa prende in considerazione diversi approcci per assicurare la comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo e dai relativi utilizzatori del modello interno a fini decisionali.

2. L'IVASS, al fine di valutare la comprensione del modello interno, può convocare:

- a) i membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- b) le persone che rivestono posizioni chiave nel sistema di governo e gestione del modello interno.


3. L'IVASS può procedere al riesame della documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per valutare l'osservanza da parte dell'impresa ai requisiti della prova dell'utilizzo.

Art. 12.

Sostegno al processo decisionale

1. L'impresa assicura e dimostra, ai sensi dell'art. 226 degli Atti delegati e dell'art. 46-*novies* del codice, che il modello interno è utilizzato nel processo decisionale.

2. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato, l'impresa si conforma all'art. 81 degli Atti delegati illustrando le modalità con cui assicura la coerenza tra tali risultati, come richiesto dall'art. 223 degli Atti delegati.



Capo II

STANDARD DI QUALITÀ STATISTICA DI CUI ALL'ART. 46-DECIES
DEL CODICE

Art. 13.

Significatività nella formulazione di ipotesi

1. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto, tenendo conto in particolare della significatività dell'impatto dell'uso di ipotesi avendo riguardo alle disposizioni del presente Capo.

2. L'impresa valuta la significatività di cui al comma 1 tenendo conto sia degli indicatori quantitativi, sia di quelli qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme. L'impresa valuta gli indicatori considerati globalmente.

Art. 14.

Governo del processo di formulazione di ipotesi

1. La formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto di cui all'art. 15 sono documentati e oggetto di un processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e 242 degli Atti delegati e dell'art. 17 del presente Regolamento.

2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate in modo coerente, nel tempo e nell'ambito dell'impresa, e sono adeguate all'uso a cui sono destinate.

3. L'impresa approva le ipotesi a livelli di responsabilità sufficientemente elevati, e comunque coerenti con la loro significatività, e prevede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo per le ipotesi più significative.

Art. 15.

Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi

1. Le procedure concernenti l'individuazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la scelta delle ipotesi, sono volte a ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra i diversi attori del processo.

2. L'impresa istituisce un processo di riscontro formale e documentato tra i fornitori e gli utenti di giudizi esperti significativi e delle ipotesi che ne scaturiscono.

3. L'impresa rende trasparente l'incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.

Art. 16.

Documentazione della formulazione di ipotesi

1. L'impresa documenta il processo di formulazione dell'ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che il processo risulti trasparente.

2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale attività, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità.

3. L'impresa documenta le motivazioni alla base delle scelte operate, comprese quelle riconducibili alla base

informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.

4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Art. 17.

Convalida della formulazione di ipotesi

1. L'impresa convalida il processo per la scelta delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.

2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l'impresa:

a) assicura che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto siano documentati;

b) registra le modifiche delle ipotesi significative apportate in relazione a nuove informazioni e analisi, motivando le modifiche e gli scostamenti delle realizzazioni concrete rispetto alle ipotesi significative;

c) se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali le prove di stress e di sensibilità;

d) riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti, interni o esterni;

e) individua le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere.

Art. 18.

Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza

1. I metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all'art. 228 degli Atti delegati e i metodi utilizzati per valutare attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità sono tra loro coerenti.


2. Con riferimento al comma 1, l'impresa verifica, quando rilevante per la parte di modello in esame:

a) la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità al modello interno;

b) la coerenza della valutazione di attività e passività nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;

c) la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi sugli stessi fattori di rischio utilizzate per la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;

d) la coerenza della rivalutazione di attività e passività alla fine del periodo con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.



Art. 19.

Aspetti della valutazione di coerenza

1. L'impresa, nella valutazione di coerenza, tiene conto almeno dei seguenti aspetti:

a) la coerenza delle tecniche attuariali e statistiche applicate nella valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità, nonché nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;

b) la coerenza dei dati e dei parametri usati come input per i rispettivi calcoli;

c) la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Art. 20.

Modalità di valutazione della coerenza

1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono effettuate periodicamente e in maniera proporzionata.

2. L'impresa, nell'ambito della valutazione della coerenza di cui al comma 1:

a) individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;

b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente sia in combinazione tra loro;

c) accerta che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.

Art. 21.

Conoscenza del profilo di rischio

1. L'impresa, al fine di garantire che l'insieme degli eventi della distribuzione di probabilità prevista alla base del modello interno sia esaustivo, pone in essere processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa si adopera, in particolare, per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di rischio e degli altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

Art. 22.

Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista

1. L'impresa valuta l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all'art. 229 degli Atti delegati accertando la capacità di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.

2. L'impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione di probabilità prevista sufficientemente ricca

da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio di cui all'art. 229, lettera e), degli Atti delegati e da sostenere il processo decisionale di cui all'art. 226 degli Atti delegati.

3. L'impresa, conformemente all'art. 229, lettera g), degli Atti delegati e nel quadro di tale valutazione metodologica di cui ai commi 1 e 2, valuta l'affidabilità delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilità prevista.

Art. 23.

Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista

1. L'impresa garantisce che lo sforzo volto a generare una distribuzione di probabilità ricca non abbia effetti negativi sulla attendibilità della stima dei quantili avversi.

2. L'impresa evita che la distribuzione di probabilità venga arricchita in modo ingiustificato e non corrispondente alla conoscenza originaria del profilo di rischio.

3. La metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilità è conforme agli standard di qualità statistica concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli 229, 230 e 231 degli Atti delegati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio esperto, l'impresa applica le relative disposizioni del presente regolamento concernenti la formulazione di ipotesi ed il giudizio esperto.

Capo III

STANDARD DI CALIBRAZIONE DI CUI ALL'ART. 46-UNDECIES DEL CODICE

Art. 24.

Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa ricorra ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l'impresa testa e comprova l'affidabilità del risultato di queste approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme, in funzione del proprio profilo di rischio.

2. Qualora l'impresa intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.


Art. 25.

Uso di un'altra variabile sottesa

1. L'uso, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, della variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base è condizionato alla capacità dell'impresa di:

a) riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in $t=0$;

b) comprendere la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in ogni situazione fino a $t=1$



compreso, in particolare in condizioni di perdite estreme, secondo il profilo di rischio dell'impresa.

Art. 26.

Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno

1. Se l'impresa, nel proprio modello interno, sceglie un orizzonte temporale superiore a un anno, tiene conto delle misure di gestione nel contesto del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e garantisce che tali misure di gestione abbiano effetti nel bilancio di solvibilità tra $t=0$ e $t=1$.

Capo IV

ATTRIBUZIONE DI UTILI E PERDITE DI CUI ALL'ART. 46-DUODECIES DEL CODICE

Art. 27.

Attribuzione di utili e perdite

1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 46-duodecies del codice, l'impresa considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti:

a) fondi propri di base; oppure

b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.

2. L'impresa attribuisce gli utili e le perdite:

a) escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri;

b) nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, utilizzando tale variabile.

3. L'impresa individua, attraverso l'assegnazione degli utili e delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

Capo V

STANDARD DI CONVALIDA DEL MODELLO DI CUI ALL'ART. 46-TERDECIES DEL CODICE

Art. 28.

Politica di convalida e relazione di convalida

1. L'impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e approvata dall'organo amministrativo, che specifichi almeno:

a) i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalità;

b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;

c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida;

d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilità del modello interno e il processo decisionale previsto per la gestione di tali problemi.

2. L'impresa documenta in un'apposita relazione i risultati del processo di convalida, nonché le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida. La relazione è diffusa alle strutture interessate.

3. L'impresa include nella relazione di convalida le informazioni relative alle serie di dati di convalida di cui all'art. 37 e l'avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti in esso coinvolti.

Art. 29.

Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida

1. L'impresa precisa la specifica finalità della convalida per ciascuna parte del modello interno, includendo nell'ambito di applicazione della convalida sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi del modello interno.

2. Il processo di convalida si estende alla totalità del modello interno e analizza in particolare l'adeguatezza della distribuzione di probabilità a garantire che il livello patrimoniale obbligatorio non sia oggetto di errori di stima sostanziali.

Art. 30.

Significatività

1. Quando è utilizzato un criterio basato sulla significatività per declinare l'intensità delle attività di convalida relative a ciascuna parte di un modello interno, tale significatività deve essere essa stessa oggetto di convalida.

2. Nel decidere in merito alla modalità adeguata di convalida, l'impresa valuta la significatività delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre parti del modello.


3. L'impresa considera la verifica di sensibilità delle risultanze di cui all'art. 46-terdecies, comma 4, del codice, al momento di definire l'utilizzo del criterio di significatività nel contesto della convalida.

Art. 31.

Qualità del processo di convalida

1. L'impresa conosce, documenta e indica tutte le limitazioni del processo di convalida utilizzato, incluse quelle relative alle singole parti del modello interno oggetto del processo di convalida.

2. Nella valutazione sulla qualità del processo di convalida, l'impresa specifica le circostanze in cui la convalida è da considerarsi inefficace.



Art. 32.

Governo del processo di convalida

1. Il governo del processo di convalida del modello interno include procedure appropriate volte a comunicare e riportare internamente i risultati della convalida svolta.

2. L'impresa pre-definisce i criteri per determinare se e quando sia necessario che i risultati della convalida, o parte di essi, debbano essere trasmessi ai vari livelli gerarchici, avendo presente l'obbligo di rispettare l'indipendenza del processo di convalida dalle fasi di sviluppo e funzionamento del modello interno.

Art. 33.

Ruoli nel processo di convalida

1. Qualora siano assegnati specifici compiti nell'ambito del processo di convalida a strutture o risorse non incluse nella funzione di risk management, l'impresa garantisce che quest'ultima adempia comunque alla propria responsabilità generale di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice e all'art. 269, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, considerando in quest'ambito anche la responsabilità di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida.

2. L'impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida.

Art. 34.

Indipendenza del processo di convalida

1. La funzione di risk management dell'impresa, di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice, assicura una revisione oggettiva del modello interno e garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello.

2. La funzione di risk management dell'impresa garantisce che i compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in modo tale da assicurare l'indipendenza del processo di convalida di cui all'art. 241, paragrafo 2, degli Atti delegati.

3. I compiti connessi al processo di convalida sono assegnati tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi cui l'impresa è esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere e dell'esigenza di garantire l'indipendenza del processo di convalida.

Art. 35.

Applicazione degli strumenti di convalida

1. L'impresa individua un insieme adeguato di strumenti di convalida, oltre alle fattispecie previste dall'art. 242 degli Atti delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida.

2. In particolare, l'impresa sceglie gli strumenti di convalida tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:

a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida;

b) natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi);

c) conoscenze richieste (intese come livello di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida);

d) informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantità o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna);

e) ciclo di convalida (strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo alla messa in opera e al funzionamento).

3. Nella relazione sulla convalida di cui all'art. 28, l'impresa riporta, con adeguato supporto documentale, le parti del modello interno convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e la ragione per cui questi ultimi sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:

a) la significatività della parte del modello da convalidare;

b) il livello al quale lo strumento è applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unità operativa;

c) lo scopo di tale compito di convalida;

d) l'esito previsto della convalida.

Art. 36.

Prove di stress e analisi degli scenari

1. L'impresa utilizza le prove di stress e le analisi degli scenari nell'ambito della convalida del modello interno.

2. Le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includono i rischi significativi e sono monitorate nel corso del tempo.

Art. 37.

Serie di dati

1. Le imprese assicurano che i dati selezionati e il giudizio esperto utilizzati nel processo di convalida consentano un'effettiva convalida del modello interno sotto un'ampia gamma di circostanze verificatesi in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.

Capo VI

STANDARD DI DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.
46-QUATERDECIES DEL CODICE


Art. 38.

Procedure di controllo della documentazione

1. Al fine di garantire la qualità costante della documentazione ai sensi dell'art. 243, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa dispone almeno di:

a) un'efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;

b) procedure di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;



c) un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che è utilizzato nell'elenco della stessa, di cui all'art. 244, lettera a), degli Atti delegati.

Art. 39.

Documentazione delle metodologie

1. La documentazione prodotta dall'impresa, sufficientemente dettagliata da dimostrare un'accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, include almeno:

- a) le ipotesi sottese;
- b) l'applicabilità di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell'impresa;
- c) eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.

2. Nel documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell'art. 46-*quaterdecies* del codice, l'impresa include, ove disponibili, le fasi rilevanti dello sviluppo della metodologia, nonché informazioni sulle altre metodologie di cui si è tenuto conto ancorché non utilizzate.

Art. 40.

Documentazione relativa alle lacune del modello interno

1. La documentazione contiene una sintesi generale delle carenze significative del modello interno, riportate in un documento unico che includa almeno gli aspetti menzionati nell'art. 245 degli Atti delegati.

Art. 41.

Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari

1. L'impresa articola la documentazione relativa al modello interno in diversi livelli, commisurati ai diversi utilizzi e destinatari.

Art. 42.

Manuali d'uso o descrizioni del processo

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa predispone documenti di guida al funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di mettere in opera e gestire il modello interno.

Art. 43.

Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa documenta le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell'art. 46-*novies* del Codice.

Art. 44.

Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione

1. La documentazione del modello interno contiene informazioni sul software, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi hardware utilizzati nel modello interno.

2. L'impresa fornisce, nella documentazione di cui al comma 1, informazioni sufficienti per valutare e giustificare l'impiego di software, piattaforme di modellizzazione e sistemi hardware utilizzati nel modello interno e consentire all'IVASS di valutarne l'adeguatezza.

TITOLO IV

UTILIZZO DI MODELLI E DATI ESTERNI DI CUI ALL'ART. 46-QUINQUESDECIES DEL CODICE

Art. 45.

Modelli e dati esterni

1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione III del codice, e agli Atti delegati.

Art. 46.

Dati esterni

1. L'impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, cambiamento di scala, stagionalità e altra elaborazione inerente ai dati esterni.

2. L'impresa assicura almeno:


- a) la comprensione degli attributi e delle limitazioni o delle altre peculiarità dei dati esterni;
- b) l'elaborazione di processi diretti a individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
- c) la comprensione delle approssimazioni e delle elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
- d) l'elaborazione di processi diretti ad effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre fonti pertinenti disponibili.

Art. 47.

Comprensione del modello esterno

1. L'impresa assicura che i soggetti coinvolti nell'utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria competenza, incluse le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.

2. L'impresa rivolge particolare attenzione agli aspetti del modello esterno più rilevanti per il proprio profilo di rischio.



Art. 48.

Riesame della scelta del modello e dei dati esterni

1. L'impresa riesamina periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o un gruppo di dati esterni.

2. L'impresa non dipende in modo eccessivo da un singolo fornitore e predispone piani per tutelarsi da eventuali indisponibilità del fornitore.

3. L'impresa tiene conto di eventuali aggiornamenti al modello esterno o ai dati che consentano di valutare meglio i propri rischi.

Art. 49.

Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno

1. L'approccio volto a integrare il modello esterno nella struttura del modello interno comprese le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi scelti dall'impresa e i risultati dei modelli esterni, risponde alle caratteristiche di adeguatezza.

Art. 50.

Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni

1. L'impresa effettua il processo di convalida, di cui all'art. 46-terdecies del codice, con riferimento agli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio nonché al processo d'integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.

2. L'impresa valuta l'adeguatezza della scelta operata con riguardo alle caratteristiche o alle opzioni disponibili per il modello esterno.

3. L'impresa, nell'ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma 3, l'impresa garantisce almeno che:

a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa;

b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;

c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

Art. 51.

Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni

1. L'impresa garantisce che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in materia di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice.

2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti:

a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;

b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;

c) l'integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;

d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo.

3. L'utilizzo di documentazione prodotta dai venditori o dai fornitori di servizi non compromette la capacità di soddisfare gli standard di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice.

Art. 52.

Responsabilità dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni

1. L'impresa resta responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno.

Art. 53.

Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni

1. L'impresa che non decide di gestire direttamente il modello esterno definisce criteri e requisiti di gestione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione che include eventuali incarichi affidati a un fornitore di servizi per lo svolgimento di compiti correlati ai dati esterni.

2. L'accordo di cui al comma 1 soddisfa i requisiti di cui all'art. 30-septies del Codice e all'art. 274 degli Atti Delegati.

TITOLO V


MODELLI INTERNI DI GRUPPO

Art. 54.

Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice

1. Nell'ipotesi di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice include, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata che presenta istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo, le informazioni indicate nell'art. 2 del Regolamento UE 2015/460 sui processi di autorizzazione dei modelli interni, a meno che tali informazioni non siano già state fornite all'IVASS per i medesimi fini.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies spiega, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata inclusa nella domanda, in che misura lo sviluppo, l'attuazione o la convalida



delle componenti del modello interno di gruppo necessari per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata, sono effettuate da un'altra impresa del gruppo.

Art. 55.

Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo

1. Nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 216-ter del codice, nel quadro delle informazioni relative all'ambito di applicazione del modello interno di cui agli articoli 343, paragrafo 5, o 347, paragrafo 6, degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, l'ambito di applicazione del modello interno in modo da includere, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, una o più imprese controllate che rientrano tra quelle soggette alla vigilanza sul gruppo ma non risultano incluse nell'ambito di applicazione corrente del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

2. Il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice, nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, come parte del set informativo fornito a giustificazione dell'ambito di applicazione prospettato, chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, il modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di una o più imprese controllate non incluse nell'ambito dell'istanza corrente.

Art. 56.

Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice

1. In caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno di gruppo differiscono a seconda che il modello interno sia utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate. In particolare, il richiedente fa specifico riferimento a:

a) il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sia, laddove applicabile, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato;

b) l'elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo differente per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilità individuali;

c) la descrizione dei rischi specifici del gruppo rilevanti esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

Art. 57.

Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice

1. Le seguenti estensioni del modello interno del gruppo sono prospettate all'IVASS dal richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice attraverso la medesima procedura prevista per le modifiche significative al modello interno di cui all'art. 7 del regolamento UE 2015/460:

a) l'estensione dell'utilizzo del modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale di un'impresa controllata, già inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, ma che non utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale;

b) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di gruppo;

c) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di un'impresa controllata che utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, compresa l'estensione relativa a elementi già utilizzati a livello di gruppo o di altre imprese controllate.

Art. 58.

Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice

1. L'ultima società controllante e le imprese controllate che presentano l'istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale cooperano allo scopo di allineare la struttura del modello interno alla propria attività.


2. La governance del modello interno prevede che ciascuna impresa di cui al comma 1:

a) calcoli il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale con la frequenza richiesta dall'art. 45-quater del Codice e in qualunque circostanza ciò si renda necessario nel corso del processo decisionale;

b) possa proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti di maggior rilevanza per la propria attività oppure in seguito a una modifica del proprio profilo di rischio e tenendo conto del contesto in cui l'impresa opera;

c) possieda una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell'impresa.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano la domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, garantiscono l'allineamento della struttura del modello interno di gruppo con la propria attività e il proprio sistema di gestione dei rischi, compresa la produzione di risultanze, a livello sia di gruppo sia di impresa controllata, sufficientemente dettagliate per con-



sentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.

Art. 59.

Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice

1. Nel caso di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del codice, l'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale elaborano un'unica politica per la modifica del modello.

2. L'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che la politica per la modifica del modello includa una previsione specifica delle modifiche rilevanti e minori con riferimento sia al gruppo, sia a ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate incluse nella domanda per l'utilizzo del modello interno di gruppo.

3. L'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che qualsiasi modifica rilevante per un'impresa controllata inclusa nella domanda sia classificata come modifica rilevante nell'ambito della politica di cui al comma 1.

Art. 60.

Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice

1. L'ultima società controllante e le imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'art. 207-octies del codice per il calcolo del loro Requisito Patrimoniale di Solvibilità elaborano un'unica politica di convalida per coprire il processo di convalida, sia a livello di singole imprese sia a livello di gruppo.

2. L'ultima società controllante e le imprese controllate definiscono il processo di convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo. Tale circostanza è chiaramente esplicitata nella politica di convalida adottata per il modello interno di gruppo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

*p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI*

15A09742

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV (fondi propri), sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 13).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli agli articoli 44-ter, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 78 e 79;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi



propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA sui fondi propri accessori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II Autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori

Art. 4 (Procedimento di autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori)

Art. 5 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'impresa)

Art. 6 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'IVASS)

Art. 7 (Richiamabilità a richiesta)

Art. 8 (Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto)

Art. 9 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi)

Titolo III Soddisfacimento dei criteri su base continuativa

Art. 10 (Rispetto dei requisiti su base continuativa)

Titolo IV Elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione

Art. 11 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione)

Titolo V Disposizioni finali

Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati», il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «Elemento non figurante negli elenchi», un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base di cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati, che, per essere considerato un elemento dei fondi propri, deve essere autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli Atti delegati;

d) «Regolamento UE 2015/499», il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione;

e) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonché alle ultime società controllanti italiane e alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE DI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI

Art. 4.

Procedimento di autorizzazione di elementi di fondi propri accessori

1. L'autorizzazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice è disciplinata dagli articoli da 62 a 67 degli Atti delegati e dal regolamento UE 2015/499.



Art. 5.

Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'impresa

1. Ai fini dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 4, l'impresa:

- a) classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando le sue caratteristiche;
- b) determina il livello di classificazione che l'elemento di cui alla lettera a) assume se è richiamato.

Art. 6.

Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'IVASS

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 4, l'IVASS valuta:

- a) la sostanza economica dell'elemento e la misura in cui esso soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 44-novies del codice e agli articoli 74, 75 e 78 degli Atti delegati;
- b) le caratteristiche e il livello di classificazione che esso assumerebbe se venisse richiamato.

2. Nel caso in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia richiesta con riferimento a crediti futuri che le società mutue assicuratrici possono vantare nei confronti dei loro soci tramite il richiamo di contributi supplementari, l'IVASS valuta anche se ci siano impedimenti al tempestivo recupero di tali crediti ed al loro utilizzo per la copertura di perdite.

Art. 7.

Richiamabilità a richiesta

1. Gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i) degli Atti delegati, sono considerati richiamabili a richiesta quando il richiamo non è:

- a) condizionato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di criteri;
- b) soggetto ad accordo della controparte o di altro soggetto;
- c) soggetto ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano o rendano poco probabile che l'impresa richiami l'elemento; o
- e) soggetto ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione di disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti a), b) e c).

Art. 8.

Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto

1. Nei casi di autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/499, l'impresa conclude il contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori

entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'autorizzazione dell'IVASS.

2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati dall'impresa nell'ambito del procedimento di autorizzazione, i termini di cui al comma 1 possono essere modificati dall'IVASS e indicati nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 9.

Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi

1. Quando concerne un elemento dei fondi propri accessori che, se richiamato dall'impresa, costituisce un elemento non figurante negli elenchi, l'impresa, in un'unica istanza, richiede l'autorizzazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice, e l'autorizzazione di cui all'art. 44-octies, comma 7, del codice relativa alla classificazione del relativo elemento non figurante negli elenchi.

2. L'IVASS adotta un unico provvedimento di conclusione del procedimento con il quale si esprime sulla autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi e dell'utilizzo dell'elemento come fondo proprio accessorio, entro il termine previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2015/499 in presenza di circostanze eccezionali.

TITOLO III

SODDISFACIMENTO DEI CRITERI SU BASE CONTINUATIVA

Art. 10.

Rispetto dei requisiti su base continuativa

1. L'impresa verifica nel continuo il sussistere della capacità di assorbimento delle perdite di ciascun elemento dei fondi propri accessori su cui si basa l'autorizzazione e comunica tempestivamente all'IVASS imminenti o probabili modifiche significative di dette caratteristiche.

2. L'IVASS valuta se ciascun elemento dei fondi propri accessori continua a riflettere la capacità di assorbimento delle perdite che le è stata attribuita in sede di autorizzazione, utilizzando le informazioni acquisite in applicazione dell'art. 62, paragrafo 1, lettera d) degli Atti delegati, o altre informazioni, ivi incluse quelle acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza.


TITOLO IV

ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE

Art. 11.

Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione

1. L'ultima società controllante italiana presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di ciascun elemen-



to dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10, fermi restando i requisiti definiti dall'art. 330 degli Atti delegati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

*p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI*

15A09743

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 14).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio

delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 86, 179, comma 3, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base nella formula standard;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente Regolamento:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II
RISCHIO DI BASE

Art. 4 (Significatività del rischio di base)

Art. 5 (Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)

Art. 6 (Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio



2015, n. 74 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

- a) «Atti delegati», il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
- b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- c) «Pay-out», il pagamento economico riferito all'applicazione di una simulazione finanziaria;
- d) «SCR», il requisito patrimoniale di solvibilità;
- e) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

RISCHIO DI BASE

Art. 4.

Significatività del rischio di base

1. In applicazione dell'art. 45-ter, comma 6, del codice e dell'art. 210, paragrafo 2, degli Atti delegati, l'impresa nel calcolo del SCR può tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio purché esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del SCR.

2. I casi di significatività del rischio di base presi in considerazione nella formula standard sono individuati dall'art. 86 degli Atti delegati.

3. La condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo è considerata soddisfatta quando:

- a) l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione è sufficientemente simile all'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
- b) le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'art. 45-ter, comma 3, del codice.

4. Per valutare la significatività del rischio di base, l'impresa può suddividere in gruppi omogenei gli elementi che generano esposizioni a rischi sui quali voglia adottare tecniche di attenuazione del rischio e opera le valutazioni di cui al presente articolo in relazione a ciascun gruppo.

Art. 5.

Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio

1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'art. 212 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base:

a) non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti nel proprio bilancio e suscettibili di incidere su detto rischio di base, a meno che non ci sia una connessione continua e coerente tra tali elementi e l'esposizione al rischio oggetto di attenuazione;

b) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente regolamento, avendo presente la tipologia e le condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio e le regole che governano i mercati in cui lo strumento è quotato o dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione;

c) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del presente regolamento, includendo tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard, tenendo almeno conto:

1) del grado di simmetria tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;

2) di eventuali dipendenze non lineari tra le due esposizioni di cui al punto 1);

3) di eventuali asimmetrie rilevanti negli andamenti delle esposizioni di cui al punto 1) in corrispondenza dei sottomoduli di rischio che prevedono l'applicazione di stress sia al rialzo che al ribasso;


4) dei livelli di diversificazione di ciascuna rispettiva esposizione di cui al punto 1);

5) della eventuale presenza di rischi rilevanti non presi in considerazione esplicitamente nella formula standard;

6) della serie completa della stima dei Pay-out che si ottengono applicando la tecnica di attenuazione del rischio nei diversi scenari.

2. La tecnica finanziaria di attenuazione del rischio genera un rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1 non fornisce all'impresa evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano tutte le variazioni significative del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.

3. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica finanziaria di attenuazione del rischio specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione dell'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica finanziaria di attenuazione del rischio.



Art. 6.

Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo.

1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'art. 211 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base identifica, in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione di rischi a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si riferiscono, derivanti da differenze in termini e condizioni.

2. L'impresa considera significativo il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta che si genera quando l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio di cui all'art. 211 degli Atti delegati è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, non è considerato significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui:

a) le valute sono ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure

b) il cambio tra le due valute è fisso e specificato nell'accordo di riassicurazione o di cessione di rischi a società veicolo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'impresa utilizza la tecnica di attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite la formula standard solo qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 86 degli Atti delegati.

5. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione o società veicolo specificano un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione all'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio in oggetto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

*p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI*

15A09744

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 15).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;


Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli da 136 a 143 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;



ADOTTA
il seguente Regolamento:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative).
Art. 2 (Definizioni).
Art. 3 (Ambito di applicazione).

TITOLO II

RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE VITA

- Art. 4 (Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{mortality}$).
Art. 5 (Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{longevity}$).
Art. 6 (Tassi di invalidità e morbidità per il calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$).
Art. 7 (Tassi di recupero per l'invalidità e la morbidità per il calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$).
Art. 8 (Contratti con prestazioni multistato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*quinquies*, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

- a) "Atti delegati", il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
c) "Contratti con prestazioni multistato", contratti di assicurazioni che prevedono prestazioni, eventualmente diversificate, al manifestarsi di determinati stati di salute dell'assicurato;

- d) " $SCR_{mortality}$ ", il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di mortalità per l'assicurazione vita;
e) " $SCR_{longevity}$ ", il requisito patrimoniale per il sotto-modulo del rischio di longevità per l'assicurazione vita;
f) " $SCR_{disability-morbidity}$ ", il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione vita;
g) "Ultima società controllante italiana", l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE VITA

Art. 4.

Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{mortality}$

1. L'impresa, ai fini del calcolo del $SCR_{mortality}$, applica l'incremento di cui all'art. 137 degli atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L'impresa applica il suddetto incremento dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di mortalità incrementati, l'impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l'applicazione dell'incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.

Art. 5.

Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{longevity}$

1. L'impresa, ai fini del calcolo del $SCR_{longevity}$, applica il calo di cui all'art. 138 degli atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L'impresa applica il suddetto calo dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

Art. 6.

Tassi di invalidità e morbidità per il calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$

1. L'impresa, ai fini del calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$, applica l'incremento di cui all'art. 139, lettere a) e b), degli atti delegati ai tassi di invalidità e di morbidità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento di temporale.



2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di invalidità e morbilità incrementati, l'impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l'applicazione dell'incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.

Art. 7.

*Tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità per il calcolo del SCR*_{disability-morbidity}

1. L'impresa, ai fini del calcolo del SCR_{disability-morbidity} applica il calo di cui all'art. 139 lettera c) degli atti delegati ai tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale.

2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'impresa non applica il calo di cui all'art. 139, paragrafo 1, lettera c), degli atti delegati ai tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che siano pari ad 1 nel caso in cui riflettano il fatto che la prestazione desumibile dal contratto sia venuta meno al termine di un periodo contrattualmente definito.

Art. 8.

Contratti con prestazioni multistato

1. Per i contratti con prestazioni multistato, per i quali nel calcolo delle riserve tecniche rileva anche la transizione tra diversi stati di salute dell'assicurato, l'impresa, nell'applicazione dell'art. 139 degli Atti delegati, individua come:

a) "tassi di invalidità e di morbilità", i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno più grave;

b) "tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità", i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno meno grave, ivi incluso il passaggio allo stato di "persona sana", se rilevante.

2. L'impresa opera aggiustamenti unicamente ai tassi di permanenza nello stesso stato al fine di assicurare che, anche dopo l'applicazione degli stress previsti dall'art. 139 degli Atti delegati, per ciascuno stato di salute la somma del tasso di permanenza e dei tassi di transizione ad altri stati di salute sia pari ad 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

*p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI*

15A09745

REGOLAMENTO 22 dicembre 2015.

Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 16).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;


Visto l'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 165 a 202, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;



ADOTTA

il seguente Regolamento:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II

RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA
CONTROPARTE

Art. 4 (Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti)

Art. 5 (Impatto delle opzioni call sulla durata)

Art. 6 (Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)

Art. 7 (Sottomodulo del rischio di tasso di interesse)

Art. 8 (Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo dell' $SCR_{interest\ rate}$)

Art. 9 (Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo dell' $SCR_{interest\ rate}$)

Art. 10 (Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale)

Art. 11 (Posizioni corte su titoli di capitale)

Art. 12 (Concentrazione del rischio mercato)

Art. 13 (Operazioni di scambio di titoli)

Art. 14 (Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*quinquies*, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-*ter* comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) “Atti delegati”, il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

b) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) “Posizione corta in titoli di capitale”, una posizione corta con riferimento ai titoli azionari derivante da una vendita a breve, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2012/236;

d) “Evento di credito”, la condizione in cui la controparte di un accordo giuridicamente vincolante possa esigere dall’impresa di assicurazione la copertura di perdite subite dall’attività sottostante all’accordo;

e) “Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base”, la struttura dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’art. 36-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice, che non include l’aggiustamento per volatilità né l’aggiustamento di congruità, né misure transitorie;

f) “Mark-to-model”, una tecnica di valutazione di attività e passività alternativa all’uso diretto dei prezzi di mercato quotati (mark-to-market), che consiste nell’utilizzo di prezzi di mercato quotati di attività e passività simili e nell’applicazione di adeguamenti per riflettere le differenze;

g) “ SCR_{market} ”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di mercato;

h) “ $SCR_{counterparty}$ ”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di inadempimento della controparte;

i) “ $SCR_{interest\ rate}$ ”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;

j) “ SCR_{equity} ”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario;

k) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’art. 210, comma 2, del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.



TITOLO II

RISCHIO DI MERCATO E DI

INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE

Art. 4.

Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti

1. In applicazione dell'art. 45-*septies*, commi 8, 9, 10 e 11, del codice, l'impresa nel calcolo del SCR_{market} e del $SCR_{\text{counterparty}}$ tiene conto anche degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti, ove rappresentati da passività rilevate in base alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, degli Atti delegati.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa tiene conto della natura delle prestazioni e, se del caso, della natura degli accordi contrattuali con un ente pensionistico aziendale o professionale, come definito dalla direttiva 2003/41/CE, o con altra impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'erogazione delle suddette prestazioni.

3. Anche se la gestione degli attivi che rappresentano le passività legate alle prestazioni per i dipendenti è stata esternalizzata, nel calcolo del SCR_{market} e del $SCR_{\text{counterparty}}$ l'impresa di assicurazione tiene conto degli obblighi a suo carico in caso di perdita di valore di tali attivi.

Art. 5.

Impatto delle opzioni call sulla durata

1. L'impresa, nel determinare la durata relativa (*duration*) delle obbligazioni e dei prestiti che prevedono opzioni *call*, tiene conto delle situazioni che incidono negativamente sulle probabilità di esercizio dell'opzione da parte dell'emittente, includendo i casi di deterioramento del suo merito di credito, di ampliamento degli spread di credito o di aumento dei tassi di interesse.

Art. 6.

Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

1. La durata relativa (*duration*) media di cui all'art. 45-*novies*, comma 2, punto 3), del codice equivale alla durata relativa (*duration*) dei flussi di cassa aggregati delle passività.

Art. 7.

Sottomodulo del rischio di tasso di interesse

1. L'impresa nel calcolo del $SCR_{\text{interest rate}}$ include tutte le attività e passività il cui valore varia in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, in coerenza con quanto disciplinato al Titolo I, Capo V, Sezione 5, Sottosezione 2 degli Atti delegati e agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 8.

Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo del $SCR_{\text{interest rate}}$

1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del $SCR_{\text{interest rate}}$ l'impresa ricalcola le riserve tecniche utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse determinata applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base e successivamente aggiungendo l'aggiustamento per congruità o l'aggiustamento per volatilità o applicando la misura transitoria di cui all'art. 344-*novies* del codice, qualora utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche dell'impresa.

Art. 9.

Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo del $SCR_{\text{interest rate}}$

1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del $SCR_{\text{interest rate}}$ l'impresa ricalcola il valore degli attivi applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base e mantenendo invariati gli eventuali spread desumibili dal valore di mercato degli attivi, valutati rispetto alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base.

2. Qualora ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'impresa utilizzi una valutazione *mark-to-model* per determinare il valore degli attivi sotto stress, l'impresa verifica che il valore degli attivi ottenuto utilizzando la valutazione *mark-to-model* senza l'applicazione dello stress di cui al comma 1 alla struttura dei tassi, sia coerente con il prezzo di mercato di attivi pertinenti scambiati in mercati attivi.

Art. 10.


Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale

1. In caso di attivi che abbiano caratteristiche sia di titoli obbligazionari sia di titoli di capitale, l'impresa tiene conto di entrambe le caratteristiche nel determinare quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera la sostanza economica dell'attivo.

3. Nel caso l'attivo possa essere considerato come la combinazione di componenti separate, l'impresa applica gli stress pertinenti a ciascuna delle componenti individuate.

4. Nel caso non sia possibile operare la distinzione di cui al comma 3, l'impresa determina quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare all'attivo in questione sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti.



Art. 11.

Posizioni corte su titoli di capitale

1. L'impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale nel calcolo del SCR_{equity} e a condizione che siano soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi di cui agli articoli da 208 a 215 degli Atti delegati e dall'art. 45-*quinquies*, comma 2, del codice e relative disposizioni attuative in tema di rischio di base.

2. Nel calcolo del SCR_{equity} l'impresa non considera posizioni corte che residuino dalla compensazione di cui al comma 1. In particolare, l'impresa non considera gli incrementi di valore su dette posizioni corte residuali, derivanti dall'applicazione degli stress.

Art. 12.

Concentrazione del rischio di mercato

1. L'assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entità che sono possedute dai soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non può fondarsi sul solo legame di proprietà, ma deve tener conto dell'eventuale esistenza delle garanzie di cui all'art. 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti delegati.

Art. 13.

Operazioni di scambio di titoli

1. Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per operazioni di pronti contro termine, inclusi i *liquidity swaps*, l'impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità. L'impresa tiene altresì conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dalla transazione o dall'accordo.

2. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l'attivo ceduto in prestito ma non anche l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa:

a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ceduto in prestito;

b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo dell'SCR_{counterparty} fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati.

3. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l'attivo ricevuto come corrispettivo ma non anche l'attivo ceduto in prestito, l'impresa:

a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ricevuto come corrispettivo;

b) tiene conto dell'attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCR_{counterparty} fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, considerando

il relativo valore rilevato nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità al momento dello scambio, nei casi in cui i termini contrattuali o di legge diano luogo al rischio che, nell'ipotesi di insolvenza del mutuatario, l'attività concessa in prestito non venga restituita anche se l'attività ricevuta è stata restituita.

4. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità sono rilevati sia l'attivo ceduto in prestito sia l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa:

a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti sia all'attivo ceduto in prestito che all'attivo ricevuto come corrispettivo;

b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCR_{counterparty} fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati;

c) considera nel calcolo del SCR_{interest rate} le passività derivanti dall'accordo che genera il prestito, che sono rilevate nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità.

Art. 14.

Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento

1. Quando il valore nominale degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all'art. 189, paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati non è esplicitamente menzionato nei relativi accordi contrattuali, l'impresa, ai fini del calcolo del SCR_{counterparty}, determina la perdita per inadempimento di cui all'art. 192, paragrafo 5, degli Atti delegati sulla base di una stima del suddetto valore nominale.

2. Il valore nominale stimato, di cui al comma 1, è pari all'importo massimo che l'impresa dovrà pagare nel caso in cui si verifichi un evento di credito della controparte.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Pubblicazione ed entrata in vigore


1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Roma, 22 dicembre 2015

p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
CESARI

15A09746



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2015, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessantagioni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it/>.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.



ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089	ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181	ANCONA	OSTRA VETERE	F581
AGRIGENTO	ARAGONA	A351	ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
AGRIGENTO	BIVONA	A896	ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
AGRIGENTO	BURGIO	B275	ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377	ANCONA	OFFAGNA	G003
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427	ANCONA	OSIMO	G157
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460	ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486	ANCONA	POLVERIGI	G803
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520	ANCONA	ROSORA	H575
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602	ANCONA	SAN MARCELLO	H979
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275	ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341	ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356	ANCONA	SASSOFERRATO	I461
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668	ANCONA	SENIGALLIA	I608
AGRIGENTO	COMITINI	C928	ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
AGRIGENTO	FAVARA	D514	ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
AGRIGENTO	GROTTE	E209	ANCONA	SIROLO	I758
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390	ANCONA	STAFFOLO	I932
AGRIGENTO	LICATA	E573	AOSTA	AYAS	A094
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714	AOSTA	AYMAVILLES	A108
AGRIGENTO	MENFI	F126	AOSTA	ALLEIN	A205
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299	AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414	AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655	AOSTA	AOSTA	A326
AGRIGENTO	NARO	F845	AOSTA	ARNAD	A424
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282	AOSTA	ARVIER	A452
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148	AOSTA	AVISE	A521
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159	AOSTA	BIONAZ	A877
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194	AOSTA	BRISSOGNE	B192
AGRIGENTO	REALMONTE	H205	AOSTA	BRUSSON	B230
AGRIGENTO	RIBERA	H269	AOSTA	CHAMOIS	B491
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743	AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778	AOSTA	CHATILLON	C294
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914	AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185	AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224	AOSTA	CHAMBAVE	C595
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290	AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356	AOSTA	CHARVENSOD	C598
AGRIGENTO	SCIACCA	I533	AOSTA	COGNE	C821
AGRIGENTO	SICULIANA	I723	AOSTA	COURMAYEUR	D012
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944	AOSTA	DONNAS	D338
ALESSANDRIA	BOSIO	B080	AOSTA	DOUES	D356
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447	AOSTA	EMARESE	D402
ANCONA	AGUGLIANO	A092	AOSTA	FENIS	D537
ANCONA	ANCONA	A271	AOSTA	FONTAINEMORE	D666
ANCONA	ARCEVIA	A366	AOSTA	GABY	D839
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769	AOSTA	GIGNOD	E029
ANCONA	CAMERANO	B468	AOSTA	GRESSAN	E165
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470	AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
ANCONA	CASTELBELLINO	C060	AOSTA	HONE	E273
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100	AOSTA	INTROD	E306
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152	AOSTA	ISSIME	E369
ANCONA	CASTELPLANIO	C248	AOSTA	ISSOGNE	E371
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524	AOSTA	JOVENCAN	E391
ANCONA	CHIARAVALLE	C615	AOSTA	LA SALLE	E458
ANCONA	CORINALDO	D007	AOSTA	LA THUILE	E470
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211	AOSTA	LILLIANES	E587
ANCONA	FABRIANO	D451	AOSTA	MONTJOVET	F367
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472	AOSTA	MORGEX	F726
ANCONA	FILOTTRANO	D597	AOSTA	NUS	F987
ANCONA	GENGA	D965	AOSTA	OYACE	G012
ANCONA	JESI	E388	AOSTA	OLLOMONT	G045
ANCONA	LORETO	E690	AOSTA	PERLOZ	G459
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837	AOSTA	PONTBOSET	G545
ANCONA	MERGO	F145	AOSTA	POLLEIN	G794
ANCONA	MONSANO	F381	AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
ANCONA	OSTRA	F401	AOSTA	PONTEY	G860
ANCONA	MONTECAROTTO	F453	AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042




AOSTA	QUART	H110	ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262	ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263	ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
AOSTA	ROISAN	H497	ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669	ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
AOSTA	SAINT DENIS	H670	ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
AOSTA	SAINT MARCEL	H671	ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672	ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
AOSTA	SAINT OYEN	H673	ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
AOSTA	SAINT PIERRE	H674	ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
AOSTA	SAINT RHEMY	H675	ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
AOSTA	SAINT VINCENT	H676	ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
AOSTA	SARRE	I442	ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
AOSTA	TORGNON	L217	ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
AOSTA	VALGRISENCHE	L582	ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
AOSTA	VALPELLINE	L643	ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
AOSTA	VALSAVARENCHÉ	L647	ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
AOSTA	VALTOURNENCHÉ	L654	ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
AOSTA	VERRAYES	L783	ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
AOSTA	VILLENEUVE	L981	ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044	ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047	ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233	ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252	ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335	L'AQUILA	ACCIANO	A018
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437	L'AQUILA	AIELLI	A100
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462	L'AQUILA	ALFEDENA	A187
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760	L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534	L'AQUILA	L`AQUILA	A345
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727	L'AQUILA	ATELETA	A481
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070	L'AQUILA	AVEZZANO	A515
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093	L'AQUILA	BALSORANO	A603
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321	L'AQUILA	BARETE	A656
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331	L'AQUILA	BARISCIANO	A667
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877	L'AQUILA	BARREA	A678
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935	L'AQUILA	BISEGNA	A884
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096	L'AQUILA	BUGNARA	B256
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210	L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477	L'AQUILA	CALASCIO	B382
ASCOLI PICENO	FERMO	D542	L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652	L'AQUILA	CANISTRO	B606
ASCOLI PICENO	FORCE	D691	L'AQUILA	CANSANO	B624
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760	L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207	L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208	L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447	L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807	L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868	L'AQUILA	CARSOLI	B842
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021	L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044	L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379	L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380	L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415	L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428	L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487	L'AQUILA	CELANO	C426
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493	L'AQUILA	CERCHIO	C492
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501	L'AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509	L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516	L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517	L'AQUILA	COCULLO	C811
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520	L'AQUILA	COLLARMELE	C844
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522	L'AQUILA	CORFINIO	C999
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536	L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549	L'AQUILA	FORTECCHIO	D681
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570	L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591	L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599	L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614	L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626	L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505



L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723	AVELLINO	AVELLA	A508
L'AQUILA	LUCOLI	E724	AVELLINO	AVELLINO	A509
L'AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811	AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
L'AQUILA	MASSA D` ALBE	F022	AVELLINO	BAIANO	A580
L'AQUILA	MONTEREALE	F595	AVELLINO	BISACCIA	A881
L'AQUILA	MORINO	F732	AVELLINO	BONITO	A975
L'AQUILA	NAVELLI	F852	AVELLINO	CAIRANO	B367
L'AQUILA	OFENA	G002	AVELLINO	CALABRITTO	B374
L'AQUILA	OPI	G079	AVELLINO	CALITRI	B415
L'AQUILA	ORICOLA	G102	AVELLINO	CANDIDA	B590
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142	AVELLINO	CAPOSELE	B674
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145	AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
L'AQUILA	OVINDOLI	G200	AVELLINO	CARIFE	B776
L'AQUILA	PACENTRO	G210	AVELLINO	CASALBORE	B866
L'AQUILA	PERETO	G449	AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484	AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
L'AQUILA	PESCINA	G492	AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493	AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524	AVELLINO	CERVINARA	C557
L'AQUILA	PIZZOLI	G726	AVELLINO	CHIANCHE	C606
L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766	AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
L'AQUILA	PRATA D` ANSIDONIA	G992	AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007	AVELLINO	DOMICELLA	D331
L'AQUILA	PREZZA	H056	AVELLINO	FLUMERI	D638
L'AQUILA	RAIANO	H166	AVELLINO	FONTANAROSA	D671
L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353	AVELLINO	FORINO	D701
L'AQUILA	ROCCACASALE	H389	AVELLINO	FRIGENTO	D798
L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399	AVELLINO	GESUALDO	D998
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400	AVELLINO	GRECI	E161
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402	AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429	AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
L'AQUILA	ROCCARASO	H434	AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772	AVELLINO	LACEDONIA	E397
L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773	AVELLINO	LAPIO	E448
L'AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819	AVELLINO	LAURO	E487
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121	AVELLINO	LIONI	E605
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326	AVELLINO	LUOGOSANO	E746
L'AQUILA	SANT` EUSANIO FORCONESE	I336	AVELLINO	MANOCALZATI	E891
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360	AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389	AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
L'AQUILA	SCANNO	I501	AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
L'AQUILA	SCOPPITO	I546	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553	AVELLINO	MONTAGUTO	F397
L'AQUILA	SECINARO	I558	AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
L'AQUILA	SULMONA	I804	AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025	AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173	AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
L'AQUILA	TRASACCO	L334	AVELLINO	MONTELLA	F546
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021	AVELLINO	MONTEMARANO	F559
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031	AVELLINO	MONTEMIETTO	F566
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041	AVELLINO	MONTEVERDE	F660
L'AQUILA	VITTORITO	M090	AVELLINO	MONTORO INFERIORE	F693
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255	AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	F694
AREZZO	ANGHIARI	A291	AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AREZZO	AREZZO	A390	AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AREZZO	BUCINE	B243	AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318	AVELLINO	NUSCO	F988
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319	AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AREZZO	CORTONA	D077	AVELLINO	PAROLISE	G340
AREZZO	MONTERCHI	F594	AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628	AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AREZZO	PERGINE VALDARNO	G451	AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AREZZO	POPPI	G879	AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155	AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228	AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ANDRETTA	A284	AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	AQUILONIA	A347	AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399	AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	ATRIPALDA	A489	AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975



AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016	BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061	BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129	BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163	BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219	BARI	SPINAZZOLA	I907
AVELLINO	SANT` ANDREA DI CONZA	I264	BARI	TERLIZZI	L109
AVELLINO	SANT` ANGELO ALL`ESCA	I279	BARI	TORITTO	L220
AVELLINO	SANT` ANGELO A SCALA	I280	BARI	TRANI	L328
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281	BARI	TRIGGIANO	L425
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301	BARI	TURI	L472
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357	BERGAMO	CALCIO	B395
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471	BENEVENTO	AIROLA	A110
AVELLINO	SENERCHIA	I606	BENEVENTO	AMOROSI	A265
AVELLINO	SERINO	I630	BENEVENTO	APICE	A328
AVELLINO	SIRIGNANO	I756	BENEVENTO	APOLLOSA	A330
AVELLINO	SOLOFRA	I805	BENEVENTO	ARPAIA	A431
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843	BENEVENTO	ARPAISE	A432
AVELLINO	STURNO	I990	BENEVENTO	BASELICE	A696
AVELLINO	SUMMONTE	L004	BENEVENTO	BENEVENTO	A783
AVELLINO	TAURANO	L061	BENEVENTO	BONEA	A970
AVELLINO	TAURASI	L062	BENEVENTO	BUCCIANO	B239
AVELLINO	TEORA	L102	BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214	BENEVENTO	CALVI	B444
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272	BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
AVELLINO	TORRIONI	L301	BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
AVELLINO	TREVICO	L399	BENEVENTO	CASALDUNI	B873
AVELLINO	TUFO	L461	BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
AVELLINO	VALLATA	L589	BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
AVELLINO	VENTICANO	L739	BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
AVELLINO	VILLAMAINA	L965	BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973	BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130	BENEVENTO	CAUTANO	C359
AVELLINO	ZUNGOLI	M203	BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BARI	ADELFFIA	A055	BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BARI	ALBEROBELLO	A149	BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BARI	ALTAMURA	A225	BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BARI	ANDRIA	A285	BENEVENTO	DUGENTA	D380
BARI	BARI	A662	BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BARI	BARLETTA	A669	BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BARI	BINETTO	A874	BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BARI	BISCEGLIE	A883	BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BARI	BITETTO	A892	BENEVENTO	FORCHIA	D693
BARI	BITONTO	A893	BENEVENTO	FRAGNETO L` ABATE	D755
BARI	BITRITTO	A894	BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619	BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BARI	CAPURSO	B716	BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BARI	CASAMASSIMA	B923	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998	BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134	BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BARI	CELLAMARE	C436	BENEVENTO	MOIANO	F274
BARI	CONVERSANO	C975	BENEVENTO	MOLINARA	F287
BARI	CORATO	C983	BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038	BENEVENTO	SANT` ARCANGELO TRIMONTE	F557
BARI	GIOVINAZZO	E047	BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155	BENEVENTO	MORCONE	F717
BARI	GRUMO APPULA	E223	BENEVENTO	PADULI	G227
BARI	LOCOROTONDO	E645	BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BARI	MINERVINO MURGE	F220	BENEVENTO	PANNARANO	G311
BARI	MODUGNO	F262	BENEVENTO	PAOLISI	G318
BARI	MOLA DI BARI	F280	BENEVENTO	PAUPISI	G386
BARI	MOLFETTA	F284	BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BARI	MONOPOLI	F376	BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BARI	NOCI	F915	BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BARI	NOICATTARO	F923	BENEVENTO	PONTE	G827
BARI	PALO DEL COLLE	G291	BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BARI	POLIGNANO A MARE	G787	BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BARI	PUTIGNANO	H096	BENEVENTO	REINO	H227
BARI	RUTIGLIANO	H643	BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764



BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894	CAGLIARI	GENURI	D970
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898	CAGLIARI	GESICO	D994
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953	CAGLIARI	GESTURI	D997
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955	CAGLIARI	GIBA	E022
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967	CAGLIARI	GONI	E084
BENEVENTO	SAN LUPO	H973	CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984	CAGLIARI	GONNESA	E086
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002	CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049	CAGLIARI	GUASILA	E252
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062	CAGLIARI	GUSPINI	E270
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145	CAGLIARI	IGLESIAS	E281
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179	CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197	CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277	CAGLIARI	MANDAS	E877
BENEVENTO	SASSINORO	I455	CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
BENEVENTO	SOLOPACA	I809	CAGLIARI	MONASTIR	F333
BENEVENTO	TELESE TERME	L086	CAGLIARI	MURAVERA	F808
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185	CAGLIARI	MUSEI	F822
BENEVENTO	TORRECUSO	L254	CAGLIARI	NARCAO	F841
BENEVENTO	VITULANO	M093	CAGLIARI	NURAMINIS	F983
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265	CAGLIARI	NUXIS	F991
BOLOGNA	MEDICINA	F083	CAGLIARI	ORTACESUS	G133
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191	CAGLIARI	PABILLONIS	G207
BRINDISI	BRINDISI	B180	CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
BRINDISI	CAROVIGNO	B809	CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424	CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448	CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
BRINDISI	CISTERNINO	C741	CAGLIARI	PIMENTEL	G669
BRINDISI	ERCHIE	D422	CAGLIARI	PULA	H088
BRINDISI	FASANO	D508	CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761	CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
BRINDISI	LATIANO	E471	CAGLIARI	SAMASSI	H738
BRINDISI	MESAGNE	F152	CAGLIARI	SAMATZAI	H739
BRINDISI	ORIA	G098	CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
BRINDISI	OSTUNI	G187	CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
BRINDISI	SAN DONACI	H822	CAGLIARI	SANLURI	H974
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045	CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066	CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119	CAGLIARI	SANTADI	I182
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396	CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213	CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280	CAGLIARI	SAN VITO	I402
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920	CAGLIARI	SARDARA	I428
BRESCIA	BAGOLINO	A578	CAGLIARI	SARROCH	I443
BRESCIA	BRENO	B149	CAGLIARI	SEGARIU	I570
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284	CAGLIARI	SELARGIUS	I580
BRESCIA	SAN PAOLO	G407	CAGLIARI	SELEGAS	I582
BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816	CAGLIARI	SENBORBI`	I615
CAGLIARI	ARBUS	A359	CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419	CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	ASSEMINI	A474	CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	BALLAO	A597	CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	BARRALI	A677	CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	BARUMINI	A681	CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	BURCEI	B274	CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	CAGLIARI	B354	CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	CALASETTA	B383	CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675	CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738	CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	CARBONIA	B745	CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	COLLINAS	C882	CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259	CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260	CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323	CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333	CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334	CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	DONORI	D344	CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639	CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	FURTEI	D827	CAGLIARI	VALLERMOSA	L613



CAGLIARI	VILLACIDRO	L924	CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAGLIARI	VILLAMAR	L966	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968	CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986	CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987	CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998	CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAGLIARI	VILLASALTO	M016	CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAGLIARI	VILLASOR	M025	CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209	CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAGLIARI	MASAINAS	M270	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAGLIARI	PISCINAS	M291	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050	CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616	CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	BOIANO	A930	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971	CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	BUSSO	B295	CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519	CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522	CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528	CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544	CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858	CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871	CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066	CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175	CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197	CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346	CASERTA	AILANO	A106
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486	CASERTA	ALIFE	A200
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488	CASERTA	ALVIGNANO	A243
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764	CASERTA	ARIENZO	A403
CAMPOBASSO	DURONIA	C772	CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854	CASERTA	BELLONA	A755
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875	CASERTA	CAIANELLO	B361
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550	CASERTA	CAIAZZO	B362
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737	CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896	CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CAMPOBASSO	GILDONE	E030	CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244	CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248	CASERTA	CAPODRISE	B667
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259	CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CAMPOBASSO	JELSI	E381	CASERTA	CAPUA	B715
CAMPOBASSO	LARINO	E456	CASERTA	CARINARO	B779
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599	CASERTA	CARINOLA	B781
CAMPOBASSO	LUCITO	E722	CASERTA	CASAGIOVE	B860
CAMPOBASSO	LUPARA	E748	CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780	CASERTA	CASALUCE	B916
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799	CASERTA	CASAPULLA	B935
CAMPOBASSO	MATRICE	F055	CASERTA	CASERTA	B963
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233	CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CAMPOBASSO	MOLISE	F294	CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322	CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391	CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475	CASERTA	CERVINO	C558
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495	CASERTA	CIORLANO	C716
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548	CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569	CASERTA	CURTI	D228
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576	CASERTA	DRAGONI	D361
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689	CASERTA	FRONTEGRECA	D683
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748	CASERTA	FORMICOLA	D709
CAMPOBASSO	ORATINO	G086	CASERTA	FRANCOLISE	D769
CAMPOBASSO	PALATA	G257	CASERTA	FRIGNANO	D799
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506	CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512	CASERTA	GALLO	D884
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609	CASERTA	GALLUCCIO	D886
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610	CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910	CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083	CASERTA	GRAZZANISE	E158



CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173	CHIETI	CASOLI	B985
CASERTA	LETINO	E554	CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CASERTA	LIBERI	E570	CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784	CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CASERTA	MADDALONI	E791	CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CASERTA	MARCIANISE	E932	CHIETI	CHIETI	C632
CASERTA	MARZANO APPIO	E998	CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203	CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CASERTA	MONDRAGONE	F352	CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130	CHIETI	CRECCHIO	D137
CASERTA	PASTORANO	G364	CHIETI	CUPELLO	D209
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541	CHIETI	DOGLIOLA	D315
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596	CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CASERTA	PIETRAMELARA	G620	CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630	CHIETI	FILETTO	D592
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CASERTA	PONTELATONE	G849	CHIETI	FOSSACESIA	D738
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903	CHIETI	FRAINE	D757
CASERTA	PRATA SANNITA	G991	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CASERTA	PRATELLA	G995	CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CASERTA	PRESENZANO	H045	CHIETI	FRISA	D803
CASERTA	RUVIANO	H165	CHIETI	FURCI	D823
CASERTA	RAVISCANINA	H202	CHIETI	GAMBERALE	D898
CASERTA	RECALE	H210	CHIETI	GESSOPALENA	D996
CASERTA	RIARDO	H268	CHIETI	GISSI	E052
CASERTA	ROCCA D' EVANDRO	H398	CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423	CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CASERTA	ROCCAROMANA	H436	CHIETI	GUILMI	E266
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459	CHIETI	VASTO	E372
CASERTA	SAN CIPRIANO D' AVERSA	H798	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834	CHIETI	LANCIANO	E435
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939	CHIETI	LENTELLA	E531
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978	CHIETI	LISCIA	E611
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113	CHIETI	MIGLIANICO	F196
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130	CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CASERTA	SAN PRISCO	I131	CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233	CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234	CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247	CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CASERTA	SAN TAMMARO	I261	CHIETI	ORSOGNA	G128
CASERTA	SANT' ANGELO D' ALIFE	I273	CHIETI	ORTONA	G141
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676	CHIETI	PAGLIETA	G237
CASERTA	SPARANISE	I885	CHIETI	PALENA	G271
CASERTA	SUCCIVO	I993	CHIETI	PALMOLI	G290
CASERTA	TEANO	L083	CHIETI	PALOMBARO	G294
CASERTA	TEVEROLA	L155	CHIETI	PENNADOMO	G434
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205	CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379	CHIETI	PERANO	G441
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540	CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591	CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594	CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CASERTA	VILLA LITERNO	L844	CHIETI	POLLUTRI	G799
CASERTA	VITULAZIO	M092	CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	ALTINO	A235	CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	ARCHI	A367	CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	ARI	A398	CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ARIELLI	A402	CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ATESSA	A485	CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	BOMBA	A956	CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	BORRELLO	B057	CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	BUCCHIANICO	B238	CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268	CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620	CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826	CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	CARUNCHIO	B853	CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	CASACANDITELLA	B859	CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	CASALANGUIDA	B861	CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	CASALBORDINO	B865	CHIETI	SANT' EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896	CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394



CHIETI	SCERNI	I520	COSENZA	CAMPANA	B500
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526	COSENZA	CANNA	B607
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047	COSENZA	CARIATI	B774
CHIETI	TOLLO	L194	COSENZA	CAROLEI	B802
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218	COSENZA	CARPANZANO	B813
CHIETI	TORNARECCIO	L224	COSENZA	VILLAPIANA	B903
CHIETI	TORREBRUNA	L253	COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284	COSENZA	CASTROLIBERO	C108
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291	COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
CHIETI	TREGLIO	L363	COSENZA	CASTROREGIO	C348
CHIETI	TUFILLO	L459	COSENZA	CASTROVILLARI	C349
CHIETI	VACRI	L526	COSENZA	CELICO	C430
CHIETI	VILLALFONSINA	L961	COSENZA	CELLARA	C437
CHIETI	VILLAMAGNA	L964	COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022	COSENZA	CERISANO	C515
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049	COSENZA	CERVICATI	C554
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957	COSENZA	CERZETO	C560
CALTANISSETTA	BUTERA	B302	COSENZA	CETRARO	C588
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429	COSENZA	CIVITA	C763
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537	COSENZA	CLETO	C795
CALTANISSETTA	DELIA	D267	COSENZA	COLOSIMI	C905
CALTANISSETTA	GELA	D960	COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
CALTANISSETTA	MILENA	E618	COSENZA	COSENZA	D086
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953	COSENZA	CROPALATI	D180
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065	COSENZA	CROSIA	D184
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489	COSENZA	DIAMANTE	D289
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	F830	COSENZA	SCIGLIANO	D290
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899	COSENZA	DIPIGNANO	D304
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245	COSENZA	DOMANICO	D328
CALTANISSETTA	RIESI	H281	COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792	COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSE	I169	COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644	COSENZA	FIRMO	D614
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824	COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
CALTANISSETTA	SUTERA	L016	COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609	COSENZA	FRASCINETO	D774
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959	COSENZA	FUSCALDO	D828
CUNEO	ACCEGLIO	A016	COSENZA	GRIMALDI	E180
CUNEO	CASTELMAGNO	C205	COSENZA	GRISOLIA	E185
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441	COSENZA	LAGO	E407
CUNEO	CUNEO	D205	COSENZA	LAINO BORGO	E417
CUNEO	ENTRACQUE	D410	COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
CUNEO	ORMEA	G114	COSENZA	LAPPANO	E450
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625	COSENZA	LATTARICO	E475
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704	COSENZA	LONGOBARDI	E677
CUNEO	SAMBUCO	H746	COSENZA	LONGOBUCCO	E678
CUNEO	VALDIERI	L558	COSENZA	LUNGRO	E745
COMO	LIVO	E623	COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033	COSENZA	MAIERA	E835
COSENZA	ACRI	A053	COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102	COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	AIETA	A105	COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	ALBIDONA	A160	COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183	COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	ALTILIA	A234	COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	ALTOMONTE	A240	COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	AMANTEA	A253	COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	AMENDOLARA	A263	COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	APRIGLIANO	A340	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762	COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	BELSITO	A768	COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773	COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	BIANCHI	A842	COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	BISIGNANO	A887	COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912	COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	BONIFATI	A973	COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	BUONVICINO	B270	COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	CALOPEZZATI	B424	COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	CALOVETO	B426	COSENZA	PAOLA	G317



COSENZA	PAPASIDERO	G320	CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
COSENZA	PARENTI	G331	CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372	CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
COSENZA	PEDACE	G400	CATANIA	CATANIA	C351
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411	CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
COSENZA	PIANE CRATI	G553	CATANIA	GIARRE	E017
COSENZA	PIETRAFITTA	G615	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622	CATANIA	GRAVINA DI CATANIA	E156
COSENZA	PLATACI	G733	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
COSENZA	PRAIA A MARE	G975	CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
COSENZA	RENDE	H235	CATANIA	MALETTO	E854
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416	CATANIA	MASCALI	F004
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488	CATANIA	MASCALUCIA	F005
COSENZA	ROGLIANO	H490	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
COSENZA	ROSE	H565	CATANIA	MILO	F214
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572	CATANIA	MINEO	F217
COSENZA	ROSSANO	H579	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
COSENZA	ROTA GRECA	H585	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
COSENZA	ROVITO	H621	CATANIA	MOTTA SANT` ANASTASIA	F781
COSENZA	SAN BASILE	H765	CATANIA	NICOLOSI	F890
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774	CATANIA	PALAGONIA	G253
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806	CATANIA	PATERNO`	G371
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818	CATANIA	PEDARA	G402
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825	CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
COSENZA	SAN FILI	H841	CATANIA	RADDUSA	H154
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881	CATANIA	RAMACCA	H168
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919	CATANIA	RANDAZZO	H175
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961	CATANIA	RIPOSTO	H325
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962	CATANIA	SAN CONO	H805
COSENZA	SAN LUCIDO	H971	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981	CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992	CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114	CATANIA	SANT` ALFIO	I216
COSENZA	SAN SOSTI	I165	CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183	CATANIA	SCORDIA	I548
COSENZA	SANT` AGATA DI ESARO	I192	CATANIA	TRECASTAGNI	L355
COSENZA	SANTA SOFIA D` EPIRO	I309	CATANIA	VALVERDE	L658
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359	CATANIA	VIAGRANDE	L828
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388	CATANIA	VIZZINI	M100
COSENZA	SARACENA	I423	CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
COSENZA	SCALA COELI	I485	CATANIA	MAZZARRONE	M271
COSENZA	SCALEA	I489	CATANIA	MANIACE	M283
COSENZA	SERRA D` AIELLO	I642	CATANIA	RAGALNA	M287
COSENZA	SERRA PEDACE	I650	CATANZARO	ALBI	A155
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	CATANZARO	AMARONI	A255
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896	CATANZARO	AMATO	A257
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898	CATANZARO	ANDALI	A272
COSENZA	TARSIA	L055	CATANZARO	ARGUSTO	A397
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124	CATANZARO	BADOLATO	A542
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134	CATANZARO	BELCASTRO	A736
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	CATANZARO	BORGIA	B002
COSENZA	TORTORA	L305	CATANZARO	BOTRICELLO	B085
COSENZA	TREBISACCE	L353	CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
COSENZA	TRENTA	L375	CATANZARO	CARDINALE	B758
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524	CATANZARO	CARLOPOLI	B790
COSENZA	VERBICARO	L747	CATANZARO	CATANZARO	C352
COSENZA	ZUMPARO	M202	CATANZARO	CENADI	C453
CATANIA	ACI CASTELLO	A026	CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANIA	ACI CATENA	A027	CATANZARO	CERVA	C542
CATANIA	ACIREALE	A028	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANIA	ACI SANT` ANTONIO	A029	CATANZARO	CICALA	C674
CATANIA	ADRANO	A056	CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANIA	BELPASSO	A766	CATANZARO	CORTALE	D049
CATANIA	BIANCAVILLA	A841	CATANZARO	CROPANI	D181
CATANIA	BRONTE	B202	CATANZARO	CURINGA	D218
CATANIA	CALATABIANO	B384	CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANIA	CALTAGIRONE	B428	CATANZARO	DECOLLATURA	D261




CATANZARO	FALERNA	D476	ENNA	PIETRAPERZIA	G624
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544	ENNA	REGALBUTO	H221
CATANZARO	FIANOPOLI	D546	ENNA	SPERLINGA	I891
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744	ENNA	TROINA	L448
CATANZARO	GAGLIATO	D852	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
CATANZARO	GASPERINA	D932	ENNA	VILLAROSA	M011
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031	FERRARA	CODIGORO	C814
CATANZARO	GIRIFALCO	E050	FERRARA	COMACCHIO	C912
CATANZARO	GIZZERIA	E068	FERRARA	LAGOSANTO	E410
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239	FERRARA	MESOLA	F156
CATANZARO	JACURSO	E274	FOGGIA	ACCADIA	A015
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328	FOGGIA	ALBERONA	A150
CATANZARO	MAGISANO	E806	FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
CATANZARO	MAIDA	E834	FOGGIA	APRICENA	A339
CATANZARO	MARCEDUSA	E923	FOGGIA	ASCOLI SATHRIANO	A463
CATANZARO	MARCELLINARA	E925	FOGGIA	BICCARI	A854
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991	FOGGIA	BOVINO	B104
CATANZARO	MIGLIERINA	F200	FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
CATANZARO	MONTAURO	F432	FOGGIA	CANDELA	B584
CATANZARO	MONTEPAONE	F586	FOGGIA	CARAPELLE	B724
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780	FOGGIA	CARLANTINO	B784
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910	FOGGIA	CARPINO	B829
CATANZARO	OLIVADI	G034	FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
CATANZARO	PALERMITI	G272	FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
CATANZARO	PENTONE	G439	FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
CATANZARO	PETRIZZI	G517	FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
CATANZARO	PETRONA`	G518	FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
CATANZARO	PLATANIA	G734	FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
CATANZARO	SAN FLORO	H846	FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976	FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093	FOGGIA	CERIGNOLA	C514
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095	FOGGIA	CHIEUTI	C633
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164	FOGGIA	DELICETO	D269
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170	FOGGIA	FAETO	D459
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266	FOGGIA	FOGGIA	D643
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322	FOGGIA	ISCHITELLA	E332
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393	FOGGIA	LESINA	E549
CATANZARO	SATHRIANO	I463	FOGGIA	LUCERA	E716
CATANZARO	SELLIA	I589	FOGGIA	MANFREDONIA	E885
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590	FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655	FOGGIA	MATTINATA	F059
CATANZARO	SERSALE	I671	FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
CATANZARO	SETTINGIANO	I704	FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745	FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
CATANZARO	SOVERATO	I872	FOGGIA	ORTA NOVA	G131
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874	FOGGIA	PANNI	G312
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875	FOGGIA	PESCHICI	G487
CATANZARO	SQUILLACE	I929	FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
CATANZARO	STALETTI	I937	FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
CATANZARO	TAVERNA	L070	FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
CATANZARO	TIRIOLO	L177	FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240	FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
CATANZARO	ZAGARISE	M140	FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208	FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
ENNA	AGIRA	A070	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
ENNA	AIDONE	A098	FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
ENNA	ASSORO	A478	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
ENNA	BARRAFRANCA	A676	FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
ENNA	CALASCIBETTA	B381	FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
ENNA	ENNA	C342	FOGGIA	SAN SEVERO	I158
ENNA	CATENANUOVA	C353	FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
ENNA	CENTURIPPE	C471	FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
ENNA	CERAMI	C480	FOGGIA	STORNARA	I962
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849	FOGGIA	STORNARELLA	I963
ENNA	LEONFORTE	E536	FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
ENNA	NICOSIA	F892	FOGGIA	TROIA	L447
ENNA	NISSORIA	F900	FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580	FOGGIA	VIESTE	L858



FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131	FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FOGGIA	VOLTURINO	M132	FROSINONE	POFI	G749
FOGGIA	ORDONA	M266	FROSINONE	PONTECORVO	G838
FIRENZE	SCANDICCI	B962	FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FIRENZE	CERTALDO	C540	FROSINONE	RIPI	H324
FIRENZE	FIRENZE	D612	FROSINONE	ROCCADARCE	H393
FIRENZE	FUCECCHIO	D815	FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169	FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FIRENZE	IMPRUNETA	E291	FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466	FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FIRENZE	MONTEPERTOLI	F648	FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825	FROSINONE	SANT' APOLLINARE	I302
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791	FROSINONE	SANT' ELIA FIUMERAPIDO	I321
FIRENZE	VICCHIO	L838	FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FIRENZE	VINCI	M059	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779	FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032	FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	ACUTO	A054	FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	VILLA LATINA	A081	FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	ALATRI	A123	FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	ALVITO	A244	FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	AMASENO	A256	FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	ANAGNI	A269	FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	FIUGGI	A310	FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	AQUINO	A348	FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	ARCE	A363	FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	ARNARA	A421	FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	ARPINO	A433	FROSINONE	VALLECORSIA	L598
FROSINONE	ATINA	A486	FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	AUSONIA	A502	FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720	FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763	FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195	FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543	FROSINONE	VITICUSO	M083
FROSINONE	CASALATTICO	B862	GENOVA	BORZONASCA	M067
FROSINONE	CASALVIERI	B919	GENOVA	CAMPOMORONE	B551
FROSINONE	CASSINO	C034	GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
FROSINONE	CASTELLIRI	C177	GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338	GENOVA	CERANESI	C481
FROSINONE	CASTROCELO	C340	GENOVA	COGOLETO	C823
FROSINONE	CECCANO	C413	GENOVA	COGORNO	C826
FROSINONE	CEPRANO	C479	GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
FROSINONE	CERVARO	C545	GENOVA	DAVAGNA	D255
FROSINONE	COLFELICE	C836	GENOVA	FASCIA	D509
FROSINONE	COLLEPARDO	C864	GENOVA	GENOVA	D969
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870	GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998	GENOVA	LAVAGNA	E488
FROSINONE	ESPERIA	D440	GENOVA	MASONE	F020
FROSINONE	FALVATERRA	D483	GENOVA	MELE	F098
FROSINONE	FERENTINO	D539	GENOVA	MEZZANEGO	F173
FROSINONE	FILETTINO	D591	GENOVA	MONEGLIA	F354
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667	GENOVA	MONTOGGIO	F682
FROSINONE	FONTECHIARI	D682	GENOVA	NE	F858
FROSINONE	FROSINONE	D810	GENOVA	ORERO	G093
FROSINONE	FUMONE	D819	GENOVA	PIEVE LIGURE	G646
FROSINONE	GALLINARO	D881	GENOVA	PROPATA	H073
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057	GENOVA	RECCO	H212
FROSINONE	GUARCINO	E236	GENOVA	REZZOAGLIO	H258
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340	GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620	GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
FROSINONE	MOROLO	F740	GENOVA	SANT' OLCESE	I346
FROSINONE	PALIANO	G276	GENOVA	SANTO STEFANO D' AVETO	I368
FROSINONE	PASTENA	G362	GENOVA	SAVIGNONE	I475
FROSINONE	PATRICA	G374	GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500	GENOVA	TIGLIETO	L167
FROSINONE	PICINISCO	G591	GENOVA	TORRIGLIA	L298
FROSINONE	PICO	G592	GENOVA	VALBREVENNA	L546
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598	GENOVA	VOBBIA	M105
FROSINONE	PIGLIO	G659	GORIZIA	CORMONS	D014




GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312	IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321	IMPERIA	PORNASSIO	G890
GORIZIA	FARRA D` ISONZO	D504	IMPERIA	PRELA`	H027
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645	IMPERIA	RANZO	H180
GORIZIA	GORIZIA	E098	IMPERIA	RIVA LIGURE	H328
GORIZIA	GRADISCA D` ISONZO	E124	IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
GORIZIA	GRADO	E125	IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952	IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
GORIZIA	MEDEA	F081	IMPERIA	SAN REMO	I138
GORIZIA	MORARO	F710	IMPERIA	SEBORGIA	I556
GORIZIA	MOSSA	F767	IMPERIA	SOLDANO	I796
GORIZIA	ROMANS D` ISONZO	H514	IMPERIA	TAGGIA	L024
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531	IMPERIA	TERZORIO	L146
GORIZIA	SAN CANZIAN D` ISONZO	H787	IMPERIA	TRIORA	L430
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845	IMPERIA	VALLEBONA	L596
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964	IMPERIA	VASIA	L693
GORIZIA	SAN PIER D` ISONZO	I082	IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
GORIZIA	STARANZANO	I939	IMPERIA	VESSALICO	L809
GORIZIA	TURRIACO	L474	IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
GORIZIA	VILLESSE	M043	ISERNIA	ACQUAVIVA D` ISERNIA	A051
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085	ISERNIA	AGNONE	A080
GROSSETO	GROSSETO	E202	ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
GROSSETO	MANCIANO	E875	ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032	ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437	ISERNIA	SANT` ELENA SANNITA	B466
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612	ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
GROSSETO	PITIGLIANO	G716	ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417	ISERNIA	CAROVILLI	B810
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449	ISERNIA	CARPINONE	B830
GROSSETO	SCANSANO	I504	ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
IMPERIA	AIROLE	A111	ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
IMPERIA	APRICALE	A338	ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
IMPERIA	AQUILA D` ARROSCIA	A344	ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
IMPERIA	AURIGO	A499	ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
IMPERIA	BADALUCCO	A536	ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
IMPERIA	BORDIGHERA	A984	ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
IMPERIA	BORGHETTO D` ARROSCIA	A993	ISERNIA	CONCA CASALE	C941
IMPERIA	BORGOMARO	B020	ISERNIA	FILIGNANO	D595
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559	ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
IMPERIA	CARAVONICA	B734	ISERNIA	FORNELLI	D715
IMPERIA	CARPASIO	B814	ISERNIA	FROSOLONE	D811
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110	ISERNIA	ISERNIA	E335
IMPERIA	CASTELLARO	C143	ISERNIA	LONGANO	E669
IMPERIA	CERIANA	C511	ISERNIA	MACCHIA D` ISERNIA	E778
IMPERIA	CERVO	C559	ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
IMPERIA	CESIO	C578	ISERNIA	MIRANDA	F239
IMPERIA	CHIUSANICO	C657	ISERNIA	MONTAQUILA	F429
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660	ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
IMPERIA	CIPRESSA	C718	ISERNIA	MONTERODUNI	F601
IMPERIA	CIVEZZA	C755	ISERNIA	PESCHE	G486
IMPERIA	COSIO D` ARROSCIA	D087	ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293	ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296	ISERNIA	PIZZONE	G727
IMPERIA	DIANO MARINA	D297	ISERNIA	POZZILLI	G954
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298	ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318	ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
IMPERIA	DOLCEDO	D319	ISERNIA	ROCCASICURA	H445
IMPERIA	IMPERIA	E290	ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
IMPERIA	ISOLABONA	E346	ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
IMPERIA	LUCINASCO	E719	ISERNIA	SANT` AGAPITO	I189
IMPERIA	MENDATICA	F123	ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290	ISERNIA	SANT` ANGELO DEL PESCO	I282
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406	ISERNIA	SCAPOLI	I507
IMPERIA	OSPEDALETTI	G164	ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
IMPERIA	PERINALDO	G454	ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607	ISERNIA	VENAFRO	L725
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
IMPERIA	PIGNA	G660	CROTONE	CACCURI	B319
IMPERIA	POMPEIANA	G814	CROTONE	CARFIZZI	B771




CROTONE	CASABONA	B857	LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
CROTONE	CASTELSILANO	B968	LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
CROTONE	CIRO`	C725	LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
CROTONE	CIRO` MARINA	C726	LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
CROTONE	CROTONE	D122	LECCE	MURO LECCESE	F816
CROTONE	COTRONEI	D123	LECCE	NARDO`	F842
CROTONE	CRUCOLI	D189	LECCE	NEVIANO	F881
CROTONE	CUTRO	D236	LECCE	NOCIGLIA	F916
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339	LECCE	NOVOLI	F970
CROTONE	MELISSA	F108	LECCE	ORTELLE	G136
CROTONE	MESORACA	F157	LECCE	OTRANTO	G188
CROTONE	PALLAGORIO	G278	LECCE	PALMARIGGI	G285
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508	LECCE	PARABITA	G325
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383	LECCE	PATU`	G378
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403	LECCE	POGGIARDO	G751
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026	LECCE	PRESICCE	H047
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057	LECCE	RACALE	H147
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308	LECCE	RUFFANO	H632
CROTONE	SAVELLI	I468	LECCE	SALICE SALENTINO	H708
CROTONE	SCANDALE	I494	LECCE	SALVE	H729
CROTONE	STRONGOLI	I982	LECCE	SANARICA	H757
CROTONE	UMBRIATICO	L492	LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
CROTONE	VERZINO	L802	LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042	LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	ALESSANO	A184	LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	ALEZIO	A185	LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	ALLISTE	A208	LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	ANDRANO	A281	LECCE	SECLI`	I559
LECCE	ARADEO	A350	LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	ARNESANO	A425	LECCE	SOLETO	I800
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572	LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	BOTRUGNO	B086	LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	CALIMERA	B413	LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506	LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	CANNOLE	B616	LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690	LECCE	SURANO	L010
LECCE	CARMIANO	B792	LECCE	SURBO	L011
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822	LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	CASARANO	B936	LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334	LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335	LECCE	TREPUIZZI	L383
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336	LECCE	TRICASE	L419
LECCE	CAVALLINO	C377	LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	COLLEPASSO	C865	LECCE	UGENTO	L484
LECCE	COPERTINO	C978	LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006	LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	CORSANO	D044	LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	CURSI	D223	LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CUTROFIANO	D237	LECCE	CASTRO	M261
LECCE	DISO	D305	LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851	LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	GALATINA	D862	LIVORNO	PIOMBINO	G687
LECCE	GALATONE	D863	LODI	BERTONICO	A811
LECCE	GALLIPOLI	D883	LODI	LODI	E648
LECCE	GIUGGIANELLO	E053	LATINA	APRILIA	A341
LECCE	GIURDIGNANO	E061	LATINA	BASSIANO	A707
LECCE	GUAGNANO	E227	LATINA	CAMPODIMELE	B527
LECCE	LECCE	E506	LATINA	CASTELFORTE	C104
LECCE	LEQUILE	E538	LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LECCE	LEVERANO	E563	LATINA	CORI	D003
LECCE	LIZZANELLO	E629	LATINA	FONDI	D662
LECCE	MAGLIE	E815	LATINA	FORMIA	D708
LECCE	MARTANO	E979	LATINA	GAETA	D843
LECCE	MARTIGNANO	E984	LATINA	ITRI	E375
LECCE	MATINO	F054	LATINA	LATINA	E472
LECCE	MELENDUGNO	F101	LATINA	LENOLA	E527
LECCE	MELISSANO	F109	LATINA	MAENZA	E798
LECCE	MELPIGNANO	F117	LATINA	MINTURNO	F224
LECCE	MIGGIANO	F194	LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616



LATINA	NORMA	F937	MACERATA	URBISAGLIA	L501
LATINA	PRIVERNO	G698	MACERATA	VISSO	M078
LATINA	PONTINIA	G865	MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
LATINA	PONZA	G871	MESSINA	ALI`	A194
LATINA	PROSEDI	H076	MESSINA	ALI` TERME	A201
LATINA	ROCCAGORGA	H413	MESSINA	ANTILLO	A313
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421	MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444	MESSINA	BASICO`	A698
LATINA	SABAUDIA	H647	MESSINA	BROLO	B198
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836	MESSINA	CAPIZZI	B660
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339	MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
LATINA	SERMONETA	I634	MESSINA	CAPRI LEONE	B695
LATINA	SEZZE	I712	MESSINA	CARONIA	B804
LATINA	SONNINO	I832	MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902	MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
LATINA	TERRACINA	L120	MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
LATINA	VENTOTENE	L742	MESSINA	CASTELMOLA	C210
MACERATA	ACQUACANINA	A031	MESSINA	CASTROREALE	C347
MACERATA	APIRO	A329	MESSINA	CESARO`	C568
MACERATA	APPIGNANO	A334	MESSINA	CONDRO`	C956
MACERATA	BELFORTE DEL CHIANTI	A739	MESSINA	FALCONE	D474
MACERATA	CALDAROLA	B398	MESSINA	FIARRA	D569
MACERATA	CAMERINO	B474	MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562	MESSINA	FLORESTA	D635
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251	MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267	MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582	MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MACERATA	CINGOLI	C704	MESSINA	FRAZZANO`	D793
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770	MESSINA	FURCI SICULO	D824
MACERATA	COLMURANO	C886	MESSINA	FURNARI	D825
MACERATA	CORRIDONIA	D042	MESSINA	GAGGI	D844
MACERATA	ESANATOGLIA	D429	MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MACERATA	FIASTRA	D564	MESSINA	GALLODORO	D885
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566	MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MACERATA	FIORDIMONTE	D609	MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MACERATA	FIUMINATA	D628	MESSINA	GRANITI	E142
MACERATA	GAGLIOLE	D853	MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MACERATA	GUALDO	E228	MESSINA	ITALA	E374
MACERATA	LORO PICENO	E694	MESSINA	LENI	E523
MACERATA	MACERATA	E783	MESSINA	LETOIANNI	E555
MACERATA	MATELICA	F051	MESSINA	LIBRIZZI	E571
MACERATA	MOGLIANO	F268	MESSINA	LIMINA	E594
MACERATA	MONTECASSIANO	F454	MESSINA	LIPARI	E606
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460	MESSINA	LONGI	E674
MACERATA	MONTECOSARO	F482	MESSINA	MALFA	E855
MACERATA	MONTEFANO	F496	MESSINA	MALVAGNA	E869
MACERATA	MONTELUPONE	F552	MESSINA	MANDANICI	E876
MACERATA	POLLENZA	F567	MESSINA	MAZZARRA` SANT` ANDREA	F066
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621	MESSINA	MERI`	F147
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622	MESSINA	MESSINA	F158
MACERATA	POTENZA PICENA	F632	MESSINA	MILAZZO	F206
MACERATA	MORROVALLE	F749	MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MACERATA	MUCCIA	F793	MESSINA	MIRTO	F242
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436	MESSINA	MISTRETTA	F251
MACERATA	PETRIOLO	G515	MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637	MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MACERATA	PIEVE TORINA	G657	MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MACERATA	PIORACO	G690	MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MACERATA	RECANATI	H211	MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323	MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MACERATA	SAN GINESIO	H876	MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156	MESSINA	NASO	F848
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286	MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MACERATA	SARNANO	I436	MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MACERATA	SEFRO	I569	MESSINA	OLIVERI	G036
MACERATA	SERRAPETRONA	I651	MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIANTI	I661	MESSINA	PAGLIARA	G234
MACERATA	TOLENTINO	L191	MESSINA	PATTI	G377
MACERATA	TREIA	L366	MESSINA	PETTINEO	G522



MESSINA	PIRAINO	G699	MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MESSINA	RACCUIA	H151	MATERA	STIGLIANO	I954
MESSINA	REITANO	H228	MATERA	TRICARICO	L418
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380	MATERA	TURSI	L477
MESSINA	ROCCALUMERA	H418	MATERA	SCANZANO IONICO	M256
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455	NAPOLI	ACERRA	A024
MESSINA	RODI` MILICI	H479	NAPOLI	AFRAGOLA	A064
MESSINA	ROMETTA	H519	NAPOLI	AGEROLA	A068
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	NAPOLI	BACOLI	A535
MESSINA	SAN FRATELLO	H850	NAPOLI	BARANO D` ISCHIA	A617
MESSINA	SAN MARCO D` ALUNZIO	H982	NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084	NAPOLI	BRUSCIANO	B227
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086	NAPOLI	CAIVANO	B371
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147	NAPOLI	CALVIZZANO	B452
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184	NAPOLI	CASAMICCIOLA TERME	B924
MESSINA	SANT` AGATA DI MILITELLO	I199	NAPOLI	CASANDRINO	B925
MESSINA	SANT` ALESSIO SICULO	I215	NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220	NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254	NAPOLI	CIMITILE	C697
MESSINA	SANT` ANGELO DI BROLO	I283	NAPOLI	FORIO	D702
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311	NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
MESSINA	SAN TEODORO	I328	NAPOLI	GRAGNANO	E131
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370	NAPOLI	LACCO AMENO	E396
MESSINA	SAPONARA	I420	NAPOLI	LETTERE	E557
MESSINA	SAVOCA	I477	NAPOLI	LIVERI	E620
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492	NAPOLI	MARIGLIANO	E955
MESSINA	SINAGRA	I747	NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
MESSINA	SPADAFORA	I881	NAPOLI	META	F162
MESSINA	TAORMINA	L042	NAPOLI	MONTE DI PROCIDA	F488
MESSINA	TORREGROTTA	L271	NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
MESSINA	TORTORICI	L308	NAPOLI	NAPOLI	F839
MESSINA	TRIPÌ	L431	NAPOLI	NOLA	F924
MESSINA	TUSA	L478	NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
MESSINA	UCRIA	L482	NAPOLI	VILLARICCA	G309
MESSINA	VALDINA	L561	NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950	NAPOLI	PIMONTE	G670
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210	NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211	NAPOLI	POZZUOLI	G964
MESSINA	TORRENOVA	M286	NAPOLI	QUALIANO	H101
MILANO	CUGGIONO	D198	NAPOLI	QUARTO	H114
MODENA	FANANO	D486	NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629	NAPOLI	SANT` AGNELLO	I208
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735	NAPOLI	SANT` ANASTASIA	I262
MATERA	ACCETTURA	A017	NAPOLI	SORRENTO	I862
MATERA	ALIANO	A196	NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
MATERA	BERNALDA	A801	NAPOLI	VISCIANO	M072
MATERA	NOVA SIRI	A942	NAPOLI	TRECASE	M280
MATERA	CALCIANO	B391	NUORO	TORTOLI`	A355
MATERA	CIRIGLIANO	C723	NUORO	ARITZO	A407
MATERA	COLOBRARO	C888	NUORO	ARZANA	A454
MATERA	CRACO	D128	NUORO	ATZARA	A492
MATERA	VALSINNI	D513	NUORO	AUSTIS	A503
MATERA	FERRANDINA	D547	NUORO	BARI SARDO	A663
MATERA	GARAGUSO	D909	NUORO	BAUNEI	A722
MATERA	GORGOGNONE	E093	NUORO	BELVI	A776
MATERA	GRASSANO	E147	NUORO	BIRORI	A880
MATERA	GROTTOLE	E213	NUORO	BITTI	A895
MATERA	IRSINA	E326	NUORO	BOLOTANA	A948
MATERA	MATERA	F052	NUORO	BORORE	B056
MATERA	MIGLIONICO	F201	NUORO	BORTIGALI	B062
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399	NUORO	BOSA	B068
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637	NUORO	BUDONI	B248
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037	NUORO	DESULO	D287
MATERA	PISTICCI	G712	NUORO	DORGALI	D345
MATERA	POLICORO	G786	NUORO	DUALCHI	D376
MATERA	POMARICO	G806	NUORO	FLUSSIO	D640
MATERA	ROTONDELLA	H591	NUORO	FONNI	D665
MATERA	SALANDRA	H687	NUORO	GADONI	D842
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888	NUORO	GAIRO	D859




NUORO	GALTELLI	D888	ORISTANO	SAN NICOLO` D` ARCIDANO	A368
NUORO	GAVOI	D947	ORISTANO	ARDAULI	A380
NUORO	GENONI	D968	ORISTANO	ASSOLO	A477
NUORO	GIRASOLE	E049	ORISTANO	ASUNI	A480
NUORO	ILBONO	E283	ORISTANO	VILLA VERDE	A609
NUORO	IRGOLI	E323	ORISTANO	BARADILI	A614
NUORO	JERZU	E387	ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO	A621
NUORO	LACONI	E400	ORISTANO	BARESSA	A655
NUORO	LANUSEI	E441	ORISTANO	BAULADU	A721
NUORO	LEI	E517	ORISTANO	BIDONI`	A856
NUORO	LOCERI	E644	ORISTANO	BONARCADO	A960
NUORO	LOCULI	E646	ORISTANO	BORONEDDU	B055
NUORO	LODE`	E647	ORISTANO	BUSACHI	B281
NUORO	LODINE	E649	ORISTANO	CABRAS	B314
NUORO	LOTZORAI	E700	ORISTANO	CUGLIERI	D200
NUORO	LULA	E736	ORISTANO	CURCURIS	D214
NUORO	MACOMER	E788	ORISTANO	GONNOSNO`	D585
NUORO	MAGOMADAS	E825	ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
NUORO	MAMOIADA	E874	ORISTANO	GHILARZA	E004
NUORO	MEANA SARDO	F073	ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
NUORO	MODELO	F261	ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
NUORO	MONTRESTA	F698	ORISTANO	MARRUBIU	E972
NUORO	NORAGUGUME	F933	ORISTANO	MASULLAS	F050
NUORO	NUORO	F979	ORISTANO	MILIS	F208
NUORO	OLIENA	G031	ORISTANO	MOGORELLA	F270
NUORO	OLLOLAI	G044	ORISTANO	RUINAS	F271
NUORO	OLZAI	G058	ORISTANO	MOGORO	F272
NUORO	ONANI	G064	ORISTANO	MORGONGIORI	F727
NUORO	ONIFAI	G070	ORISTANO	NARBOLIA	F840
NUORO	ONIFERI	G071	ORISTANO	NEONELI	F867
NUORO	ORANI	G084	ORISTANO	NORBELLO	F934
NUORO	ORGOSOLO	G097	ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
NUORO	OROSEI	G119	ORISTANO	NURACHI	F980
NUORO	OROTELLI	G120	ORISTANO	NURECI	F985
NUORO	ORTUERI	G146	ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
NUORO	ORUNE	G147	ORISTANO	ORISTANO	G113
NUORO	OSIDDA	G154	ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
NUORO	OSINI	G158	ORISTANO	PAU	G379
NUORO	OTTANA	G191	ORISTANO	PAULILATINO	G384
NUORO	OVODDA	G201	ORISTANO	POMPU	G817
NUORO	PERDASDEFOGU	G445	ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
NUORO	POSADA	G929	ORISTANO	SAMUGHEO	H756
NUORO	SAGAMA	H661	ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
NUORO	SAN TEODORO	I329	ORISTANO	SANT` ANTONIO RUINAS	I298
NUORO	SARULE	I448	ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
NUORO	SEUI	I706	ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
NUORO	SILANUS	I730	ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
NUORO	SINDIA	I748	ORISTANO	SEDILO	I564
NUORO	SINISCOLA	I751	ORISTANO	SENEGHE	I605
NUORO	SORGONO	I851	ORISTANO	SENIS	I609
NUORO	SUNI	L006	ORISTANO	SENNARIOLO	I613
NUORO	TALANA	L036	ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
NUORO	TERTENIA	L140	ORISTANO	SIAMANNA	I718
NUORO	TETI	L153	ORISTANO	SIAPICCIA	I721
NUORO	TIANA	L160	ORISTANO	SIMALA	I742
NUORO	TINNURA	L172	ORISTANO	SIMAXIS	I743
NUORO	TONARA	L202	ORISTANO	SINI	I749
NUORO	TORPE`	L231	ORISTANO	SIRIS	I757
NUORO	TRIEI	L423	ORISTANO	SODDI	I778
NUORO	ULASSAI	L489	ORISTANO	SOLARUSSA	I791
NUORO	URZULEI	L506	ORISTANO	SORRADILE	I861
NUORO	USSASSAI	L514	ORISTANO	TADASUNI	L023
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953	ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	ABBASANTA	A007	ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097	ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ALBAGIARA	A126	ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	ALES	A180	ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	ALLAI	A204	ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	ARBOREA	A357	ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991




ORISTANO	VILLA URBANA	M030	PALERMO	SCIARA	I534
ORISTANO	ZEDDIANI	M153	PALERMO	SCILLATO	I538
ORISTANO	ZERFALIU	M168	PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	ALIA	A195	PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	ALIMENA	A202	PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	ALIMINUSA	A203	PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229	PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	ALTOFONTE	A239	PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	BAGHERIA	A546	PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	BALESTRATE	A592	PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	BAUCINA	A719	PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764	PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	BISACQUINO	A882	PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BOLOGNETTA	A946	PALERMO	BLUFI	M268
PALERMO	BOMPIETRO	A958	PALERMO	ABBATEGGIO	A008
PALERMO	BORGETTO	A991	PESCARA	ALANNO	A120
PALERMO	CACCAMO	B315	PESCARA	BOLOGNANO	A945
PALERMO	CALTAVUTURO	B430	PESCARA	BRITTOLI	B193
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532	PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533	PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535	PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PALERMO	CAMPOREALE	B556	PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PALERMO	CAPACI	B645	PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PALERMO	CARINI	B780	PESCARA	CATIGNANO	C354
PALERMO	CASTELBUONO	C067	PESCARA	CEPAGATTI	C474
PALERMO	CASTELDACCIA	C074	PESCARA	CITTA` SANT` ANGELO	C750
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135	PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344	PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420	PESCARA	COLLECORVINO	C853
PALERMO	CEFALU`	C421	PESCARA	CORVARA	D078
PALERMO	CERDA	C496	PESCARA	CUGNOLI	D201
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654	PESCARA	ELICE	D394
PALERMO	CIMINNA	C696	PESCARA	FARINDOLA	D501
PALERMO	CINISI	C708	PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PALERMO	COLLESANO	C871	PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968	PESCARA	MANOPPELLO	E892
PALERMO	CORLEONE	D009	PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PALERMO	FICARAZZI	D567	PESCARA	MONTESILVANO	F646
PALERMO	GANGI	D907	PESCARA	MOSCUFO	F765
PALERMO	GERACI SICULO	D977	PESCARA	NOCCIANO	F908
PALERMO	GIARDINELLO	E013	PESCARA	PENNE	G438
PALERMO	GIULIANA	E055	PESCARA	PESCARA	G482
PALERMO	GODRANO	E074	PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PALERMO	GRATTERI	E149	PESCARA	PIANELLA	G555
PALERMO	ISNELLO	E337	PESCARA	PICCIANO	G589
PALERMO	LASCARI	E459	PESCARA	PIETRANICO	G621
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541	PESCARA	POPOLI	G878
PALERMO	MARINEO	E957	PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PALERMO	MEZZOJUSO	F184	PESCARA	ROSCIANO	H562
PALERMO	MISILMERI	F246	PESCARA	SALLE	H715
PALERMO	MONREALE	F377	PESCARA	SANT` EUFEMIA A MAIELLA	I332
PALERMO	MONTELEPRE	F544	PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553	PESCARA	SCAFA	I482
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263	PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PALERMO	PALERMO	G273	PESCARA	SPOLTORE	I922
PALERMO	PARTINICO	G348	PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510	PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511	PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543	PESCARA	VICOLI	L846
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792	PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PALERMO	POLLINA	G797	PERUGIA	ASSISI	A475
PALERMO	PRIZZI	H070	PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PALERMO	ROCCAMENA	H422	PERUGIA	BETTONA	A832
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428	PERUGIA	BEVAGNA	A835
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797	PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933	PERUGIA	CANNARA	B609
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028	PERUGIA	CASCIA	B948
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174	PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309




PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527	PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PERUGIA	CITERNA	C742	PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PERUGIA	CITTA' DELLA PIEVE	C744	PORDENONE	POLCENIGO	G780
PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	C745	PORDENONE	PORCIA	G886
PERUGIA	COLLAZZONE	C845	PORDENONE	PORDENONE	G888
PERUGIA	CORCIANO	C990	PORDENONE	PRAVISMOMINI	H010
PERUGIA	COSTACCIARO	D108	PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PERUGIA	DERUTA	D279	PORDENONE	SACILE	H657
PERUGIA	FOLIGNO	D653	PORDENONE	S GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745	PORDENONE	S MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PERUGIA	UMBERTIDE	D786	PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PERUGIA	GIANO DELL' UMBRIA	E012	PORDENONE	SEQUALS	I621
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229	PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230	PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PERUGIA	GUBBIO	E256	PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613	PORDENONE	VIVARO	M096
PERUGIA	MAGIONE	E805	PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PERUGIA	MARSCIANO	E975	PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024	PARMA	ALBARETO	A138
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456	PARMA	BEDONIA	A731
PERUGIA	MONTEFALCO	F492	PARMA	TORNOLO	L229
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540	PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629	PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PERUGIA	MONTONE	F685	PESARO URBINO	AUDITORE	A493
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911	PESARO URBINO	BELFORTE ALL' ISAURO	A740
PERUGIA	NORCIA	F935	PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PERUGIA	PACIANO	G212	PESARO URBINO	CAGLI	B352
PERUGIA	PANICALE	G308	PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359	PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PERUGIA	PERUGIA	G478	PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PERUGIA	PIEGARO	G601	PESARO URBINO	FANO	D488
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618	PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PERUGIA	POGGIODOMO	G758	PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PERUGIA	PRECI	H015	PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935	PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PERUGIA	SANT' ANATOLIA DI NARCO	I263	PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522	PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PERUGIA	SCHEGGINO	I523	PESARO URBINO	GRADARA	E122
PERUGIA	SELLANO	I585	PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PERUGIA	SIGILLO	I727	PESARO URBINO	LUNANO	E743
PERUGIA	SPELLO	I888	PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PERUGIA	SPOLETO	I921	PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PERUGIA	TODI	L188	PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PERUGIA	TORGIANO	L216	PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PERUGIA	TREVI	L397	PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466	PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PERUGIA	VALFABBRICA	L573	PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627	PESARO URBINO	MONTECICCARDO	F474
PERUGIA	VALTOPINA	L653	PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PISA	PECCIOLI	G395	PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PORDENONE	ARBA	A354	PESARO URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PORDENONE	AVIANO	A516	PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530	PESARO URBINO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555
PORDENONE	BRUGNERA	B215	PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PORDENONE	BUDOIA	B247	PESARO URBINO	ORCIANO DI PESARO	G089
PORDENONE	CANEVA	B598	PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940	PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385	PESARO URBINO	PESARO	G479
PORDENONE	CHIONS	C640	PESARO URBINO	PIAGGE	G537
PORDENONE	CLAUT	C790	PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PORDENONE	CLAUZETTO	C791	PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PORDENONE	CORDENONS	C991	PESARO URBINO	SALTARA	H721
PORDENONE	FANNA	D487	PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PORDENONE	FIUME VENETO	D621	PESARO URBINO	SAN GIORGIO DI PESARO	H886
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670	PESARO URBINO	SAN LEO	H949
PORDENONE	FRISANCO	D804	PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PORDENONE	MANIAGO	E889	PESARO URBINO	SANT' ANGELO IN VADO	I287
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596	PESARO URBINO	SANT' IPPOLITO	I344



PESARO URBINO	SASSOCORVARO	I459	POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460	POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
PESARO URBINO	SERRA SANT` ABBONDIO	I654	POTENZA	PESCOPAGANO	G496
PESARO URBINO	SERRUNGARINA	I670	POTENZA	PICERNO	G590
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081	POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
PESARO URBINO	URBANIA	L498	POTENZA	PIETRAGALLA	G616
PESARO URBINO	URBINO	L500	POTENZA	PIETRAPERIOSA	G623
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331	POTENZA	PIGNOLA	G663
PISTOIA	SAN MARCELLO PISTOIESE	H980	POTENZA	POTENZA	G942
PAVIA	FRASCAROLO	D771	POTENZA	RAPOLLA	H186
PAVIA	MEZZANA RABATTONI	F171	POTENZA	RAPONE	H187
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635	POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
PAVIA	VILLANTERIO	L994	POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	ABRIOLA	A013	POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ACERENZA	A020	POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131	POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	ANZI	A321	POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	ARMENTO	A415	POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	ATELLA	A482	POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	AVIGLIANO	A519	POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	BALVANO	A604	POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	BANZI	A612	POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	BARAGIANO	A615	POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	BARILE	A666	POTENZA	SAN MARTINO D` AGRI	H994
POTENZA	BELLA	A743	POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	BRIENZA	B173	POTENZA	SANT` ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181	POTENZA	SANT` ARCANGELO	I305
POTENZA	CALVELLO	B440	POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	CALVERA	B443	POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549	POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	CANCELLARA	B580	POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	CARBONE	B743	POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906	POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	CASTELGRANDE	C120	POTENZA	TITO	L181
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199	POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201	POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209	POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	CASTELSARACENO	C271	POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	CASTRONUOVO SANT` ANDREA	C345	POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	CERSOSIMO	C539	POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	CHIAROMONTE	C619	POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010	POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	EPISCOPIA	D414	POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	FARDELLA	D497	POTENZA	PATERNO	M269
POTENZA	FILIANO	D593	REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
POTENZA	FORENZA	D696	REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766	REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
POTENZA	GALLICCHIO	D876	REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971	REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
POTENZA	GINESTRA	E033	REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221	REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246	REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
POTENZA	LAGONEGRO	E409	REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
POTENZA	LATRONICO	E474	REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
POTENZA	LAURENZANA	E482	REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
POTENZA	LAURIA	E483	REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
POTENZA	LAVELLO	E493	REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
POTENZA	MARATEA	E919	REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976	REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
POTENZA	MARSICOVETERE	E977	REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
POTENZA	MASCHITO	F006	REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
POTENZA	MELFI	F104	REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
POTENZA	MISSANELLO	F249	REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
POTENZA	MOLITERNO	F295	REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
POTENZA	MONTEMILONE	F568	REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
POTENZA	MONTEMURRO	F573	REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
POTENZA	MURO LUCANO	F817	REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
POTENZA	NEMOLI	F866	REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
POTENZA	NOEPOLI	F917	REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285



REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695	REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747	REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089	RAGUSA	ACATE	A014
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545	RAGUSA	COMISO	C927
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557	RAGUSA	GIARRATANA	E016
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619	RAGUSA	ISPICA	E366
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746	RAGUSA	MODICA	F258
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864	RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975	RAGUSA	POZZALLO	G953
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976	RAGUSA	RAGUSA	H163
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025	RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041	RAGUSA	SCICLI	I535
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044	RAGUSA	VITTORIA	M088
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212	RIETI	ACCUMOLI	A019
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402	RIETI	AMATRICE	A258
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479	RIETI	ANTRODOCO	A315
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873	RIETI	ASCREA	A464
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956	RIETI	CASPERIA	A472
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968	RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993	RIETI	BORBONA	A981
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105	RIETI	BORGO VELINO	A996
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106	RIETI	BORGOROSE	B008
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112	RIETI	ORVINIO	B595
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301	RIETI	CANTALICE	B627
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324	RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779	RIETI	CASAPROTA	B934
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082	RIETI	CASTEL DI TORA	C098
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277	RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288	RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394	RIETI	CITTADUCALE	C746
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729	RIETI	CITTAREALE	C749
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735	RIETI	COLLALTO SABINO	C841
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791	RIETI	COLLEVECCHIO	C876
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905	RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013	RIETI	CONCERVIANO	C946
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224	RIETI	CONFIGNI	C959
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265	RIETI	CONTIGLIANO	C969
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359	RIETI	COTTANELLO	D124
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408	RIETI	FARA IN SABINA	D493
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456	RIETI	FIAMIGNANO	D560
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489	RIETI	FORANO	D689
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558	RIETI	FRASSO SABINO	D785
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889	RIETI	LABRO	E393
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903	RIETI	LEONESSA	E535
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959	RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970	RIETI	MICIGLIANO	F193
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102	RIETI	MOMPEO	F319
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132	RIETI	MONTASOLA	F430
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139	RIETI	MONTEBUONO	F446
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D` ASPROMONTE	I176	RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
REGGIO CALABRIA	SANT` AGATA DEL BIANCO	I198	RIETI	MONTENERO SABINO	F579
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214	RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D` ASPROMONTE	I333	RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
REGGIO CALABRIA	SANT` ILARIO DELLO IONIO	I341	RIETI	MORRO REATINO	F746
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371	RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536	RIETI	PETRELLA SALTO	G513
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537	RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600	RIETI	POGGIO CATINO	G757
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656	RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725	RIETI	POGGIO MOIANO	G764
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753	RIETI	POGGIO NATIVO	G765
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936	RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955	RIETI	POSTA	G934
REGGIO CALABRIA	STILO	I956	RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063	RIETI	RIETI	H282
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127	RIETI	RIVODUTRI	H354



RIETI	ROCCANTICA	H427	ROMA	NEROLA	F871
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446	ROMA	NETTUNO	F880
RIETI	SALISANO	H713	ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
RIETI	SCANDRIGLIA	I499	ROMA	PALESTRINA	G274
RIETI	SELCI	I581	ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
RIETI	STIMIGLIANO	I959	ROMA	PISONIANO	G704
RIETI	TARANO	L046	ROMA	POLI	G784
RIETI	TOFFIA	L189	ROMA	POMEZIA	G811
RIETI	TORRI IN SABINA	L286	ROMA	PONZANO ROMANO	G874
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293	ROMA	RIANO	H267
RIETI	VACONE	L525	ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	AGOSTA	A084	ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132	ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ALLUMIERE	A210	ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297	ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ARICCIA	A401	ROMA	ROMA	H501
ROMA	ARSOLI	A446	ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	ARTENA	A449	ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	BELLEGRA	A749	ROMA	SAMBUCCI	H745
ROMA	BRACCIANO	B114	ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472	ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496	ROMA	SANT'ANGELO ROMANO	I284
ROMA	CANALE MONTERANO	B576	ROMA	SANT'ORESTE	I352
ROMA	MANDELA	B632	ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	CAPENA	B649	ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687	ROMA	SEGNI	I573
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828	ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116	ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	CASTEL MADAMA	C203	ROMA	TOLFA	L192
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237	ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	CAVE	C390	ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518	ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543	ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	CERVETERI	C552	ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	CICILIANO	C677	ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	CINETO ROMANO	C702	ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	LANUVIO	C767	ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773	RIMINI	GEMMANO	D961
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784	RIMINI	MONDAINO	F346
ROMA	COLONNA	C900	RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
ROMA	FIANO ROMANO	D561	RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
ROMA	FORMELLO	D707	RIMINI	SALUDECIO	H724
ROMA	FRASCATI	D773	SALERNO	ACERNO	A023
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875	SALERNO	AGROPOLI	A091
ROMA	GAVIGNANO	D945	SALERNO	ALBANELLA	A128
ROMA	GENAZZANO	D964	SALERNO	ALFANO	A186
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
ROMA	GROTTAFERRATA	E204	SALERNO	ANGRI	A294
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263	SALERNO	AQUARA	A343
ROMA	JENNE	E382	SALERNO	ASCEA	A460
ROMA	LABICO	E392	SALERNO	ATENA LUCANA	A484
ROMA	LICENZA	E576	SALERNO	AULETTA	A495
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813	SALERNO	BARONISSI	A674
ROMA	MANZIANA	E900	SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
ROMA	MARANO EQUO	E908	SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
ROMA	MARCELLINA	E924	SALERNO	BRACIGLIANO	B115
ROMA	MARINO	E958	SALERNO	BUCCINO	B242
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064	SALERNO	CAGGIANO	B351
ROMA	MENTANA	F127	SALERNO	CALVANICO	B437
ROMA	MONTECOMPATRI	F477	SALERNO	CAMEROTA	B476
ROMA	MONTEFLAVIO	F504	SALERNO	CAMPAGNA	B492
ROMA	MONTELANICO	F534	SALERNO	CAMPORA	B555
ROMA	MONTELIBRETTI	F545	SALERNO	CANNALONGA	B608
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590	SALERNO	CAPACCIO	B644
ROMA	MONTEROTONDO	F611	SALERNO	CASALBUONO	B868
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692	SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
ROMA	MORICONE	F730	SALERNO	CASAL VELINO	B895
ROMA	MORLUPO	F734	SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
ROMA	NEMI	F865	SALERNO	CASTELCIVITA	C069




SALERNO	CASTELLABATE	C125	SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231	SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235	SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259	SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262	SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306	SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361	SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444	SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	CENTOLA	C470	SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	CERASO	C485	SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	CETARA	C584	SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	CICERALE	C676	SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	COLLIANO	C879	SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	CONCA DEI MARINI	C940	SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	CONTRONE	C973	SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	CONTURSI TERME	C974	SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	CORBARA	C984	SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195	SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	TEGGIANO	D292	SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	EBOLI	D390	SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	FELITTO	D527	SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	FISCIANO	D615	SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	FURORE	D826	SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	FUTANI	D832	SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026	SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027	SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	GIOI	E037	SALERNO	SANT` ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	GIUNGANO	E060	SALERNO	SANT` ARSENIO	I307
SALERNO	ISPANI	E365	SALERNO	S EGIIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480	SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	LAURINO	E485	SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	LAURITO	E486	SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	LAVIANO	E498	SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	LUSTRA	E767	SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814	SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	MAIORI	E839	SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138	SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	MINORI	F223	SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278	SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426	SALERNO	STIO	I960
SALERNO	MONTECORICE	F479	SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480	SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481	SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507	SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618	SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625	SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	MORIGERATI	F731	SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912	SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	NOVI VELIA	F967	SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023	SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039	SIENA	ASCIANO	A461
SALERNO	OMIGNANO	G063	SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SALERNO	ORRIA	G121	SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SALERNO	OTTATI	G192	SIENA	CHIUSI	C662
SALERNO	PADULA	G226	SIENA	MONTALCINO	F402
SALERNO	PALOMONTE	G292	SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SALERNO	PELLEZZANO	G426	SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SALERNO	PERDIFUMO	G447	SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SALERNO	PERITO	G455	SIENA	SIENA	I726
SALERNO	PERTOSA	G476	SONDRIO	PRATA CAMPORACCIO	G993
SALERNO	PETINA	G509	SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SALERNO	PIAGGINE	G538	SONDRIO	VAL MASINO	L638
SALERNO	VALLE DELL` ANGELO	G540	LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
SALERNO	PISCIOTTA	G707	LA SPEZIA	ARCOLA	A373
SALERNO	POLLA	G793	LA SPEZIA	BEVERINO	A836
SALERNO	POLLICA	G796	LA SPEZIA	BOLANO	A932
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834	LA SPEZIA	BONASSOLA	A961




LA SPEZIA	BRUGNATO	B214	SASSARI	CODRONGIANUS	C818
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410	SASSARI	COSSOINE	D100
LA SPEZIA	CARRODANO	B839	SASSARI	ESPORLATU	D441
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240	SASSARI	FLORINAS	D637
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265	SASSARI	GIAVE	E019
LA SPEZIA	FOLLO	D655	SASSARI	ILLORAI	E285
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070	SASSARI	ITTIREDDU	E376
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463	SASSARI	ITTIRI	E377
LA SPEZIA	LERICI	E542	SASSARI	LAERRU	E401
LA SPEZIA	LEVANTO	E560	SASSARI	LUOGOSANTO	E747
LA SPEZIA	MAISSANA	E842	SASSARI	LURAS	E752
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609	SASSARI	MARA	E902
LA SPEZIA	ORTONOVO	G143	SASSARI	MARTIS	E992
LA SPEZIA	PIGNONE	G664	SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275	SASSARI	MONTI	F667
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304	SASSARI	MORES	F721
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461	SASSARI	MUROS	F818
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363	SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
LA SPEZIA	SARZANA	I449	SASSARI	NULE	F976
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681	SASSARI	NULVI	F977
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774	SASSARI	OLBIA	G015
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819	SASSARI	OLMEDO	G046
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177	SASSARI	OSCHIRI	G153
SIRACUSA	AUGUSTA	A494	SASSARI	OSILO	G156
SIRACUSA	AVOLA	A522	SASSARI	OSSI	G178
SIRACUSA	BUCCHERI	B237	SASSARI	OZIERI	G203
SIRACUSA	BUSCEMI	B287	SASSARI	PADRIA	G225
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603	SASSARI	PALAU	G258
SIRACUSA	CARLENTINI	B787	SASSARI	PATTADA	G376
SIRACUSA	CASSARO	C006	SASSARI	PERFUGAS	G450
SIRACUSA	FERLA	D540	SASSARI	PLOAGHE	G740
SIRACUSA	FLORIDIA	D636	SASSARI	PORTO TORRES	G924
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768	SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SIRACUSA	LENTINI	E532	SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SIRACUSA	MELILLI	F107	SASSARI	ROMANA	H507
SIRACUSA	NOTO	F943	SASSARI	AGLIENTU	H848
SIRACUSA	PACHINO	G211	SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267	SASSARI	SASSARI	I452
SIRACUSA	ROSOLINI	H574	SASSARI	SEDINI	I565
SIRACUSA	SIRACUSA	I754	SASSARI	SEMESTENE	I598
SIRACUSA	SOLARINO	I785	SASSARI	SENNORI	I614
SIRACUSA	SORTINO	I864	SASSARI	SILIGO	I732
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257	SASSARI	SORSO	I863
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279	SASSARI	TELTU	L088
SASSARI	AGGIUS	A069	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115	SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	ALGHERO	A192	SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	ANELA	A287	SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	ARDARA	A379	SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	ARZACHENA	A453	SASSARI	TULA	L464
SASSARI	BANARI	A606	SASSARI	URI	L503
SASSARI	BENETUTTI	A781	SASSARI	USINI	L509
SASSARI	BERCHIDDA	A789	SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	BESSUDE	A827	SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BONNANARO	A976	SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	BONO	A977	SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	BONORVA	A978	SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	BORTIGIADAS	B063	SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	BORUTTA	B064	SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	BOTTIDDA	B094	SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	BUDDUSO`	B246	SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	BULTEI	B264	SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	BULZI	B265	SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	BURGOS	B276	SASSARI	PADRU	M301
SASSARI	CALANGIANUS	B378	SAVONA	ALASSIO	A122
SASSARI	CARGEGHE	B772	SAVONA	ALBENGA	A145
SASSARI	CASTELSARDO	C272	SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SASSARI	CHEREMULE	C600	SAVONA	ANDORA	A278
SASSARI	CHIARAMONTI	C613	SAVONA	ARNASCO	A422



SAVONA	BALESTRINO	A593	TERAMO	BELLANTE	A746
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369	TERAMO	BISENTI	A885
SAVONA	CALICE LIGURE	B409	TERAMO	CAMPLI	B515
SAVONA	CALIZZANO	B416	TERAMO	CANZANO	B640
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927	TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
SAVONA	CASTELBIANCO	C063	TERAMO	CASTELLALTO	C128
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276	TERAMO	CASTELLI	C169
SAVONA	CELLE LIGURE	C443	TERAMO	COLLEDARA	C311
SAVONA	CERIALE	C510	TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729	TERAMO	CASTILENTI	C322
SAVONA	COSSERIA	D095	TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
SAVONA	DEGO	D264	TERAMO	CERMIGNANO	C517
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522	TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
SAVONA	FINALE LIGURE	D600	TERAMO	COLONNELLA	C901
SAVONA	GARLEDA	D927	TERAMO	CONTROGUERRA	C972
SAVONA	GIUSTENICE	E064	TERAMO	CORROPOLI	D043
SAVONA	LOANO	E632	TERAMO	CORTINO	D076
SAVONA	MAGLIOLO	E816	TERAMO	CROGNALETO	D179
SAVONA	MIOGLIA	F226	TERAMO	FANO ADRIANO	D489
SAVONA	ONZO	G076	TERAMO	GIULIANOVA	E058
SAVONA	ORTOVERO	G144	TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542	TERAMO	MARTINSICURO	E989
SAVONA	PONTINVREA	G866	TERAMO	MONTEFINO	F500
SAVONA	QUILIANO	H126	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
SAVONA	RIALTO	H266	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
SAVONA	SASSELLO	I453	TERAMO	MORRO D`ORO	F747
SAVONA	SAVONA	I480	TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
SAVONA	STELLA	I946	TERAMO	PINETO	F831
SAVONA	STELLANELLO	I947	TERAMO	NERETO	F870
SAVONA	TESTICO	L152	TERAMO	NOTARESCO	F942
SAVONA	TOIRANO	L190	TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	TERAMO	PIETRACAMELA	G608
SAVONA	URBE	L499	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
SAVONA	VENDONE	L730	TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975	TERAMO	SANT`OMERO	I348
SAVONA	ZUCCARELLO	M197	TERAMO	SILVI	I741
TARANTO	AVETRANA	A514	TERAMO	TERAMO	L103
TARANTO	CAROSINO	B808	TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TARANTO	CASTELLANETA	C136	TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TARANTO	CRISPIANO	D171	TERAMO	TORTORETO	L307
TARANTO	FAGGIANO	D463	TERAMO	TOSSICIA	L314
TARANTO	FRAGAGNANO	D754	TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TARANTO	GINOSA	E036	TORINO	CAREMA	B762
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	TORINO	MONPANTERO	F318
TARANTO	LATERZA	E469	TORINO	PERRERO	G465
TARANTO	LEPORANO	E537	TRAPANI	ALCAMO	A176
TARANTO	LIZZANO	E630	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TARANTO	MANDURIA	E882	TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TARANTO	MARUGGIO	E995	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TARANTO	MASSAFRA	F027	TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TARANTO	MONTEIASI	F531	TRAPANI	CUSTONACI	D234
TARANTO	MONTEMESOLA	F563	TRAPANI	ERICE	D423
TARANTO	MOTTOLA	F784	TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TARANTO	PALAGIANELLO	G251	TRAPANI	GIBELLINA	E023
TARANTO	PALAGIANO	G252	TRAPANI	MARSALA	E974
TARANTO	PULSANO	H090	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409	TRAPANI	PACECO	G208
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882	TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018	TRAPANI	VALDERICE	G319
TARANTO	SAVA	I467	TRAPANI	PARTANNA	G347
TARANTO	TARANTO	L049	TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TARANTO	TORRICELLA	L294	TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TARANTO	STATTE	M298	TRAPANI	SALEMI	H700
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125	TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TERAMO	ANCARANO	A270	TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TERAMO	ARSITA	A445	TRAPANI	TRAPANI	L331
TERAMO	ATRI	A488	TRAPANI	VITA	M081
TERAMO	BASCIANO	A692	TRAPANI	PETROSINO	M281



TERNI	ACQUASPARTA	A045	UDINE	MARTIGNACCO	E982
TERNI	ALLERONA	A207	UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
TERNI	ALVIANO	A242	UDINE	MORUZZO	F760
TERNI	AMELIA	A262	UDINE	NIMIS	F898
TERNI	ARRONE	A439	UDINE	OSOPPO	G163
TERNI	ATTIGLIANO	A490	UDINE	PALMANOVA	G284
TERNI	BASCHI	A691	UDINE	PALUZZA	G300
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446	UDINE	TAIPANA	G736
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117	UDINE	POCENIA	G743
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289	UDINE	PONTEBBA	G831
TERNI	FABRO	D454	UDINE	PRATO CARNICO	H002
TERNI	FERENTILLO	D538	UDINE	PRECENICCO	H014
TERNI	FICULLE	D570	UDINE	PREMARIACCO	H029
TERNI	GIOVE	E045	UDINE	PREPOTTO	H040
TERNI	GUARDEA	E241	UDINE	PULFERO	H089
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729	UDINE	RAVEO	H200
TERNI	MONTECASTRILLI	F457	UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
TERNI	MONTECCHIO	F462	UDINE	RIGOLATO	H289
TERNI	MONTEFRANCO	F510	UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
TERNI	MONTEGABBIONE	F513	UDINE	RONCHIS	H533
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
TERNI	NARNI	F844	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
TERNI	ORVIETO	G148	UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
TERNI	OTRICOLI	G189	UDINE	SAN LEONARDO	H951
TERNI	PARRANO	G344	UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
TERNI	POLINO	G790	UDINE	SAURIS	I464
TERNI	PORANO	G881	UDINE	SAVOGNA	I478
TERNI	SAN GEMINI	H857	UDINE	TARCENTO	L050
TERNI	SAN VENANZO	I381	UDINE	TARVISIO	L057
TERNI	STRONCONE	I981	UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
TERNI	TERNI	L117	UDINE	TORREANO	L246
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258	UDINE	TORVISCOSA	L309
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324	UDINE	TREPPA GRANDE	L382
TRIESTE	DUINO AURISINA	D383	UDINE	TRICESIMO	L421
TRIESTE	MONRUPINO	F378	UDINE	VARMO	L686
TRIESTE	MUGGIA	F795	UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
TRIESTE	SGONICO	I715	VERBANIA	CRODO	D177
TRIESTE	TRIESTE	L424	VERCELLI	VERCELLI	L750
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
UDINE	ATIELLO DEL FRIULI	A103	VICENZA	SANDRIGO	H829
UDINE	AMPEZZO	A267	VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
UDINE	AQUILEIA	A346	VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
UDINE	ARTA TERME	A447	VITERBO	BAGNOREGIO	A577
UDINE	ARTEGNA	A448	VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
UDINE	ATTIMIS	A491	VITERBO	VASANELLO	A701
UDINE	BASILIANO	A700	VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
UDINE	BERTIOLO	A810	VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
UDINE	BICINICCO	A855	VITERBO	BLERA	A857
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483	VITERBO	BOLSENA	A949
UDINE	CARLINO	B788	VITERBO	BOMARZO	A955
UDINE	CASSACCO	B994	VITERBO	CALCATA	B388
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327	VITERBO	CANEPINA	B597
UDINE	CERCIVENTO	C494	VITERBO	CANINO	B604
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556	VITERBO	CAPODIMONTE	B663
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641	VITERBO	CAPRANICA	B688
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758	VITERBO	CAPRAROLA	B691
UDINE	COSEANO	D085	VITERBO	CARBOGNANO	B735
UDINE	FAEDIS	D455	VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
UDINE	FAGAGNA	D461	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
UDINE	FIUMICELLO	D627	VITERBO	CELLENO	C446
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700	VITERBO	CELLERE	C447
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962	VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
UDINE	GONARS	E083	VITERBO	CORCHIANO	C988
UDINE	LATISANA	E473	VITERBO	TARQUINIA	D024
UDINE	MAJANO	E833	VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
UDINE	MANZANO	E899	VITERBO	FALERIA	D475
UDINE	MARANO LAGUNARE	E910	VITERBO	FARNESE	D503



VITERBO	GALLESE	D870	VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VITERBO	GRADOLI	E126	VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128	VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210	VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330	VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VITERBO	LATERA	E467	VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VITERBO	LUBRIANO	E713	VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204
VITERBO	MARTA	E978			
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419			
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499			
VITERBO	MONTE ROMANO	F603			
VITERBO	MONTEROSI	F606			
VITERBO	NEPI	F868			
VITERBO	ONANO	G065			
VITERBO	ORTE	G135			
VITERBO	PIANSANO	G571			
VITERBO	PROCENO	H071			
VITERBO	RONCIGLIONE	H534			
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913			
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969			
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855			
VITERBO	SUTRI	L017			
VITERBO	TESSENNANO	L150			
VITERBO	TUSCANIA	L310			
VITERBO	VALENTANO	L569			
VITERBO	VALLERANO	L612			
VITERBO	VEIANO	L713			
VITERBO	VETRALLA	L814			
VITERBO	VIGNANELLO	L882			
VITERBO	VITERBO	M082			
VITERBO	VITORCHIANO	M086			
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043			
VIBO VALENTIA	ARENA	A386			
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169			
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197			
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655			
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581			
VIBO VALENTIA	DASA`	D253			
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303			
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364			
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587			
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589			
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596			
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762			
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767			
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988			
VIBO VALENTIA	IONADI	E321			
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389			
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590			
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836			
VIBO VALENTIA	MILETO	F207			
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537			
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607			
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843			
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893			
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335			
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722			
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728			
VIBO VALENTIA	POLIA	G785			
VIBO VALENTIA	RICADI	H271			
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516			
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785			
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807			
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D` IPPONA	H941			
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058			
VIBO VALENTIA	SANT` ONOFRIO	I350			
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853			
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854			
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905			



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina V&A n. 1994 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S».

Estratto determina V&A n. 2347 del 15 dicembre 2015

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto alla determina V&A n. 1994 del 14 ottobre 2015, pubblicato nel S.O. n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2014, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL A/S.

Laddove è riportato:

medicinale ACETILCISTEINA HEXAL AG

leggasi:

medicinale ACETILCISTEINA HEXAL A/S

e laddove è riportato:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

leggasi:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Titolare AIC: HEXAL A/S, con sede legale e domicilio fiscale in EdvardThomsensVej 14, 2300 Copenhagen Danimarca (DK).

Disposizioni finali: Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09568

Rettifica della determina V&A n. 1995 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expectosol».

Estratto determina V&A n. 2348 del 15 dicembre 2015

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto alla determina V&A n. 1995 del 14 ottobre 2015, pubblicato nel S.O. n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2014, relativamente al medicinale EXPECTOSOL.

Laddove è riportato:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

leggasi:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Titolare AIC: HEXAL S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in L.go Ugo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA).

Disposizioni finali: Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09569

Rettifica della determina V&A n. 1993 del 14 ottobre 2015 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal AG».

Estratto determina V&A n. 2349 del 15 dicembre 2015

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto alla determina V&A n. 1993 del 14 ottobre 2015, pubblicato nel S.O. n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2014, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL AG.

Laddove è riportato:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

leggasi:

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Titolare AIC: HEXAL AG, con sede legale e domicilio fiscale in D-83607 Holzkirchen, Industriestrasse, 25, Germania (DE).

Disposizioni finali: Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09570



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	107,2		
2015 Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1
Aprile	107,1	-0,3	0,2
Maggio	107,2	-0,1	0,3
Giugno	107,3	-0,1	0,2
Luglio	107,2	-0,1	0,0
Agosto	107,4	-0,1	-0,2
Settembre	107,0	-0,1	-0,2
Ottobre	107,2	0,0	0,1
Novembre	107,0	0,0	0,2



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0983
Yen	132,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4610
Lira Sterlina	0,72600
Fiorino ungherese	317,12
Zloty polacco	4,3658
Nuovo leu romeno	4,5191
Corona svedese	9,3630
Franco svizzero	1,0771
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5695
Kuna croata	7,6330
Rublo russo	77,9268
Lira turca	3,2837
Dollaro australiano	1,5231
Real brasiliano	4,2883
Dollaro canadese	1,5106
Yuan cinese	7,0929
Dollaro di Hong Kong	8,5125
Rupia indonesiana	15526,48
Shekel israeliano	4,2379
Rupia indiana	73,7454
Won sudcoreano	1304,72
Peso messicano	19,1214
Ringgit malese	4,8000
Dollaro neozelandese	1,6270
Peso filippino	52,127
Dollaro di Singapore	1,5490
Baht thailandese	39,674
Rand sudafricano	16,8045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09732

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2015.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0990
Yen	132,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,7252
Fiorino ungherese	316,50
Zloty polacco	4,3537
Nuovo leu romeno	4,4960
Corona svedese	9,2883
Franco svizzero	1,0831
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4945
Kuna croata	7,6390
Rublo russo	77,4920
Lira turca	3,2573
Dollaro australiano	1,5200
Real brasiliano	4,2609
Dollaro canadese	1,5069
Yuan cinese	7,1017
Dollaro di Hong Kong	8,5173
Rupia indonesiana	15423,14
Shekel israeliano	4,2410
Rupia indiana	73,5161
Won sudcoreano	1292,34
Peso messicano	18,9649
Ringgit malese	4,7295
Dollaro neozelandese	1,6186
Peso filippino	52,057
Dollaro di Singapore	1,5457
Baht thailandese	39,4270
Rand sudafricano	16,4213

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09733



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0933
Yen	133,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,030
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,72830
Fiorino ungherese	316,41
Zloty polacco	4,3186
Nuovo leu romeno	4,5035
Corona svedese	9,2991
Franco svizzero	1,0824
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5555
Kuna croata	7,6425
Rublo russo	76,8689
Lira turca	3,2416
Dollaro australiano	1,5186
Real brasiliano	4,3042
Dollaro canadese	1,5050
Yuan cinese	7,0726
Dollaro di Hong Kong	8,4732
Rupia indonesiana	15293,02
Shekel israeliano	4,2410
Rupia indiana	72,9350
Won sudcoreano	1285,09
Peso messicano	18,7228
Ringgit malese	4,7045
Dollaro neozelandese	1,6196
Peso filippino	51,754
Dollaro di Singapore	1,5407
Baht thailandese	39,431
Rand sudafricano	16,4708

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09734

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0841
Yen	132,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,031
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,7266
Fiorino ungherese	315,96
Zloty polacco	4,2959
Nuovo leu romeno	4,5048
Corona svedese	9,3022
Franco svizzero	1,0807
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5110
Kuna croata	7,6530
Rublo russo	76,5023
Lira turca	3,1674
Dollaro australiano	1,5097
Real brasiliano	4,2031
Dollaro canadese	1,4995
Yuan cinese	7,0330
Dollaro di Hong Kong	8,4050
Rupia indonesiana	15204,89
Shekel israeliano	4,2200
Rupia indiana	71,8400
Won sudcoreano	1285,85
Peso messicano	18,3649
Ringgit malese	4,6780
Dollaro neozelandese	1,6078
Peso filippino	51,434
Dollaro di Singapore	1,5351
Baht thailandese	39,1250
Rand sudafricano	16,2600

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09735



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0836
Yen	131,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,030
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,72666
Fiorino ungherese	314,25
Zloty polacco	4,2806
Nuovo leu romeno	4,5160
Corona svedese	9,2660
Franco svizzero	1,0768
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5000
Kuna croata	7,6495
Rublo russo	77,1005
Lira turca	3,1581
Dollaro australiano	1,5206
Real brasiliano	4,2265
Dollaro canadese	1,5123
Yuan cinese	7,0274
Dollaro di Hong Kong	8,4005
Rupia indonesiana	15096,10
Shekel israeliano	4,2210
Rupia indiana	71,9550
Won sudcoreano	1280,16
Peso messicano	18,4429
Ringgit malese	4,6440

Dollaro neozelandese	1,6160
Peso filippino	51,253
Dollaro di Singapore	1,5300
Baht thailandese	39,175
Rand sudafricano	16,2998

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09736

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese", pubblicato in *Gazzetta ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m.) e all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 23 novembre 2015 sul proprio sito istituzionale <http://www.agid.gov.it/> la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili>

Tenuto conto dell'avviso pubblicato sul sito dell'Associazione XBRL, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

15A09558LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-302) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 1 2 3 0 *

€ 1,00

